SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

128ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 28 GIUGNO 1988

(pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE
e del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI .... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola» **(1137)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 3
MAZZOLA *(DC), relatore* 4
VETERE *(PCI)* 4
* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* .... *Pag.* 5
PONTONE *(MSI-DN)* 6

Seguito della discussione:

«Norme contro la violenza sessuale» **(730)**, d'iniziativa della senatrice Salvato e di altre senatrici;

«Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona» **(731)**, d'iniziativa della senatrice Salvato e di altre senatrici;

«Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale» **(924)**, d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

«Nuova normativa sulla violenza sessuale» **(939)**, d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori:

LEONE *(Misto)* ..... *Pag.* 7
FILETTI *(MSI-DN)* 10
MAZZOLA *(DC)* 15
* POLLICE *(Misto-DP)* 22
ONORATO *(Sin. Ind.)* 26
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 36
COVI *(PRI)* 46
ACONE *(PSI)* 51
BATTELLO *(PCI)* 55

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1988 59

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione ..... *Pag.* 61
Assegnazione 61

PETIZIONI

Annunzio 61

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 61
Annunzio 61
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 84

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 16 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: D'Amelio, Parisi, Patriarca, Poli, Torlontano, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fassino, Rubner, Spitella, ad Atene, per attività del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola» (1137) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la Commissione affari costituzionali ha testè terminato l'esame dei presupposti di costituzionalità richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, per il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha ritenuto a maggioranza che sussistessero i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione. È infatti nota a tutti la situazione che questo decreto tende ad affrontare: da un lato esso riprende una serie di articoli già previsti in precedenti decreti successivamente reiterati per la mancata conversione in tempo utile da parte del Parlamento; dall'altro lato, il provvedimento si occupa del problema aperto dalla nota sentenza della Corte costituzionale del 25 novembre 1986, n. 249, con la quale vennero dichiarate incostituzionali alcune norme della legge 20 maggio 1982, n. 270. Di fatto la seconda parte di questo decreto, dall'articolo 11 all'articolo 20, identifica i nuovi soggetti da immettere nei ruoli in base a quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale e successivamente detta norme concrete per l'immissione nei ruoli stessi e consentire quindi che le operazioni di inizio dell'anno scolastico 1988-89 possano aver luogo con regolarità e secondo le scadenze previste.

A parere del relatore i requisiti di necessità ed urgenza risiedono *in re ipsa*, perchè da un lato ci troviamo di fronte a norme che, ove non recuperate con l'approvazione del decreto al nostro esame, creerebbero una situazione di difficoltà essendo frutto di successive reiterazioni; dall'altro dette norme, non andando a regime, non consentiranno di iniziare tempestivamente l'anno scolastico 1988-89. La necessità e l'urgenza stanno quindi nell'esigenza di recuperare in sanatoria una serie di norme che decadrebbero nel caso in cui non fosse approvato il decreto al nostro esame e nel consentire che non si abbia una serie di nuovi problemi all'inizio del prossimo anno scolastico che invece occorre fare in modo che inizi regolarmente.

La necessità e l'urgenza sono quindi evidenti a tal punto che non credo che il Parlamento potrebbe risolvere i due blocchi di problemi se non attraverso la conversione di un decreto-legge; l'approvazione di un disegno di legge in questo momento sarebbe stata infatti impossibile. La 1ª Commissione, sia pure con il voto contrario del Gruppo comunista che i colleghi di quella parte politica credo provvederanno ad illustrare, ha ritenuto di dare parere favorevole alla sussistenza di detti requisiti e quindi, attraverso il relatore, raccomanda all'Aula il recepimento di quanto da essa indicato.

VETERE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Presidente, la sobria motivazione del relatore di maggioranza contiene già in qualche modo le motivazioni per le quali siamo legittimati ad esprimere, come ha già fatto il collega Franchi, in Commissione, il nostro parere contrario alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza per il decreto-legge al nostro esame. Proprio l'affermazione del relatore secondo cui ci troviamo in una situazione che non consente di operare diversamente costituisce il rilievo più penetrante per stigmatizzare il modo in cui il Governo e la maggioranza hanno proceduto in questa materia. Il decreto al nostro esame costituisce la quinta o la sesta reiterazione di norme relative ad una materia che, anche in considerazione dei dissensi

interni alla maggioranza e delle conclusioni frammentarie e larghissimamente criticate della lunga vertenza che ha avuto la nostra attenzione per mesi e mesi concentrata sul mondo della scuola, non ha ancora visto una soluzione soddisfacente dei problemi che la caratterizzano. Che debba esservi una soluzione per il precariato l'abbiamo sempre sostenuto, ma la soluzione configurata nel decreto al nostro esame appare del tutto forzata.

Si tratta di un decreto che contiene alcune notazioni che spingono a svolgere alcune riflessioni circa i decreti-legge nel loro insieme. Mi riferisco a situazioni che si dichiara sono maturate anni addietro e che nel disegno di legge di conversione, così come l'ha votato la Camera dei deputati, si sente di dover difendere mettendo le mani avanti in relazione alle situazioni in atto tra il momento in cui furono emanati i precedenti decreti e quello in cui entrerà in vigore quello al nostro esame, situazioni che pure vanno salvaguardate, ma che ora assumono solo il carattere della necessità. La correzione che si intende apportare con il disegno di legge di conversione è quella, appunto, di procedere alla salvaguardia della legittimità di tali situazioni indipendentemente dai giudizi che possono essere espressi nel merito del contenuto del decreto-legge.

Se la maggioranza, dopo aver gestito la vicenda in modo confuso e caotico, sente il bisogno di assicurare con il suo voto la possibilità di procedere oltre, è questione che riguarda soltanto la maggioranza stessa; che l'opposizione, sia pure incidentalmente, debba con il suo voto consentire sul modo in cui la questione è stata gestita a me pare del tutto improponibile per oggi e spero anche per l'avvenire. Per queste ragioni, già espresse molto chiaramente dal nostro Gruppo in Commissione, non possiamo dare – come il relatore ci chiedeva – il nostro assenso alla sussistenza dei requisiti di costituzionalità per questo decreto-legge. Pertanto voteremo contro.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, credo che qui ci troviamo di fronte ad una situazione per molti versi classica; ci sentiamo quasi ridire le stesse cose – da quei banchi e da questi – che tante volte continuiamo a ridirci in occasione della presentazione di decreti-legge e delle questioni di riconoscimento o meno dei requisiti di legittimità costituzionale e di urgenza. Ma ci troviamo di fronte ad una situazione veramente densa di contraddittorietà sostanziale delle cose, perchè è giusto che ci sia necessità ed urgenza di provvedere ad una questione che bisogna in qualche modo regolare, sia perchè c'è il problema di assicurare un avvio decente del prossimo anno scolastico, sia perchè ci sono legittime attese che da anni aspettano di essere riconosciute. Questo è indubbio. Vi sono inoltre due sentenze della Corte costituzionale che inducono in qualche modo a provvedere alle necessità e alle contraddizioni che si sono aperte nell'ordinamento su questa materia. Anche questo è vero. Tuttavia, come giustamente ricordava il senatore Vetere, noi ci troviamo a deliberare sul riconoscimento della straordinaria necessità ed urgenza di una questione che in questi medesimi termini è stata posta non so se cinque o sei decreti fa. Allora, se era necessaria ed urgente un anno fa, lo è ancora adesso negli stessi termini? Allora è chiaro che c'è qualche cosa che non funziona o non ha funzionato

nel Parlamento, nel Governo e nella maggioranza; ma parliamo e discutiamo, valutiamo queste cose.

Comunque è vero, questo decreto-legge tratta di questioni urgenti e necessarie, ma in esso ancora una volta si affastellano materie diverse e in modo del tutto ingiustificato dal punto di vista formale e di quello che tante volte è stato detto in quest'Aula e nelle sedi più autorevoli.

In questo decreto-legge si tratta di questioni che non hanno a che fare l'una con l'altra ed è un problema che non possiamo sottacere. Ma poi c'è un problema più ampio e, senza entrare nel merito del decreto-legge, dobbiamo chiederci se davvero vi è la necessità e l'urgenza di una nuova massiccia immissione in ruolo di precari, con i criteri che ancora una volta sono stabiliti; se c'è necessità ed urgenza di ribadire questo ancora una volta, cioè di confermare la prassi, il costume e la politica con cui sono stati gestiti ormai da tempo immemorabile il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente, nel momento in cui è così vivo nel paese – in relazione all'esito della vertenza contrattuale e a tutto quello che ciò comporta sugli equilibri sindacali e politici, sul rapporto tra scuola e paese – ed è in discussione il problema della professionalità e della qualità dell'insegnamento che la scuola fornisce. È davvero necessario ed urgente confermare ancora una volta la linea di politica scolastica che ha dato luogo agli aspetti peggiori e deteriori nella realtà odierna del nostro sistema scolastico? Io mi chiedo queste cose e le chiedo a voi: a questa serie di domande e di obiezioni che mi permetto di sollevare consegue la nostra valutazione che non sia possibile assentire alla richiesta del riconoscimento dei requisiti di straordinaria necessità e di urgenza per la conversione di questo decreto-legge.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, in Commissione ho già avuto occasione di esprimere il voto contrario del Movimento sociale italiano sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità e di urgenza di questo decreto. Ci troviamo, infatti, di fronte ad un decreto che solo apparentemente è omogeneo, ma in realtà è disomogeneo perchè affronta la situazione da due diversi punti di vista. Il primo di questi due punti di vista emerge specificamente dagli articoli da 1 a 10, mentre il secondo emerge dall'articolo 11 in poi.

Si tratta, come ha detto il relatore, anche di sanare delle situazioni che si sono evidenziate dopo una sentenza della Corte costituzionale. Bisogna però anche sottolineare che se questo decreto è stato reiterato per la quinta volta, cioè, facendo i conti, se è stato reiterato per quindici mesi consecutivi (infatti è stato ripetuto per cinque volte ogni tre mesi), sicuramente vi era il tempo necessario ed indispensabile per preparare, discutere ed approvare una legge organica in materia.

Non è possibile ancora oggi, dopo che il presidente De Mita ha affermato che non vi sarebbero stati più decreti, che non si sarebbe più governato con decreti, continuare su questa stessa strada. Non esistono i presupposti di urgenza e di necessità per questo decreto; quindi il Movimento sociale italiano ancora una volta dichiara il suo voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1137.

Sono approvate.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Norme contro la violenza sessuale» (730), d'iniziativa della senatrice Salvato e di altre senatrici;

«Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona» (731), d'iniziativa della senatrice Salvato e di altre senatrici;

«Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale» (924), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Nuova normativa sulla violenza sessuale» (939), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 730, 731, 924 e 939.

Riprendiamo la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Leone. Ne ha facoltà.

LEONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, cominciamo con il rettificare un poco il linguaggio generale: da un certo tempo non si parla più di violenza carnale, ma di stupro. Sono andato ad approfondire ed ho constatato che per i romani lo stupro era un fatto commesso su persona volente di sesso maschile, ovvero su una vergine o su una vedova onesta *sine vi*. Lo stupro violento era definito dai romani *crimen vi*. Fino a qualche mese fa noi avvocati e giuristi abbiamo parlato di violenza carnale. Adesso sembra vietato parlarne, si parla solo di stupri. Ho l'impressione che questa parola, insieme misteriosa e strana, possa essere una specie di incentivo per coloro che compiono simili azioni.

Guardiamo il fondo del problema: questo disegno di legge, anzi questi disegni di legge arrivano in Aula dopo dieci o più anni di tormento, ma vi arrivano sotto la violenta pressione delle varie associazioni femminili. Non so quante siano queste associazioni. In base a un giornale di ieri sembrava che esse avrebbero dovuto fare presidio intorno al Senato per costringerci a votare questa legge. Certamente vi è stato – ed è legittimo che lo abbiano fatto – una costante pressione affinchè una legge venisse varata. Voglio però porre sommessamente una domanda: perchè con lo stesso impeto e con la stessa convinzione non hanno fatto una battaglia contro la pornografia? Perchè hanno fatto soltanto la battaglia contro lo stupro o la violenza carnale mentre la pornografia è stata dimenticata quando essa costituisce una spinta, una provocazione per una certa forma di erotismo maschile?

Passo ad esaminare brevissimamente il disegno di legge, anche perchè molte delle cose che mi accingo ad esporre sono state già dette. Voglio però

in primo luogo rendere omaggio al relatore Casoli. Non ho visto mai, signor Presidente, una relazione così onesta, così chiara, così obiettiva, così piena di rispetto per la verità e per le diverse opinioni. Suggerirei di istituire una scuola di relatori (alcune relazioni sono veramente una scelleratezza) per i disegni di legge e di eleggerne presidente il senatore Casoli.

Adesso, sulla base del disegno di legge e della relazione Casoli, esporrò brevemente le mie osservazioni.

Primo argomento: separazione tra violenza carnale ed atti di libidine. Sono decisamente contrario a questa separazione. Vi dico subito un argomento pratico per motivare questa mia posizione, poi passeremo all'aspetto scientifico. Avete stabilito come pena minima per questo reato due anni; ebbene, potete trovarvi di fronte ad un giudice lassista che infligge la pena minima di 2 anni per una grave violenza carnale; ve ne sono tanti di giudici lassisti in questa materia e questa forma di lassismo dovrebbe preoccupare il Consiglio superiore della magistratura in modo da stabilire norme e richiami per questo che è il più grave, il più losco, il più antipatico, il più triste, il più disumano dei reati.

L'unificazione delle due figure di reato in una sola figura di reato della violenza carnale e degli atti di libidine è così presentato dalla senatrice Salvato: «Noi donne rifiutiamo fermamente» (cito testualmente dal suo intervento) «di essere considerate solo un corpo da usare». Allora facciamone un manichino; se noi stiamo difendendo infatti proprio questo corpo da usare, per farlo usare legittimamente e per sottrarlo a chi vuole approfittarne, perchè utilizzare l'espressione «non siamo solo un corpo da usare»? Rifiutiamo la logica che nel codice vigente separa la violenza carnale e gli altri atti di libidine. «La nostra proposta invece» – sono ancora le donne che parlano – «afferma l'esistenza di un solo reato, quello appunto della violenza sessuale; dal momento che non vogliamo che la nostra persona sia divisa in aree» – voi immaginate! – «sulle quali si consuma ora un atto di libidine, ora una violenza carnale, ora un ratto a fini di libidine, ora un reato a fini di matrimonio». Come si fa a paragonare alla congiunzione carnale un bacio violento? Ma queste sono follie, queste sono bestialità, queste sono veramente delle affermazioni che non andrebbero neppure ripetute in Parlamento.

La violenza carnale, secondo la definizione classica (ed intendiamo riferirci a Manzini, cioè al più chiaro degli scrittori), deve in ogni caso consistere «in una congiunzione carnale. Con tale espressione si designa ogni fatto per il quale» (è sempre Manzini che parla; non io, che commetterei naturalmente un oltraggio al pudore) «l'organo genitale di una delle persone, soggetto attivo o passivo, venga introdotto totalmente o parzialmente nel corpo dell'altra per via normale o anormale, così da rendere possibile il coito o un equivalente abnorme di esso».

Nella biblioteca del mio povero padre ho trovato un trattato di Crivellari, il maggiore penalista dell'epoca, il quale discuteva a lungo se il bacio violento costituisse o meno atto di libidine, ritenendolo tale. Immaginate quanti atti di libidine violenta, cioè quante violenze carnali, secondo il testo in esame, avremmo oggi in circolazione! Ecco perchè sono decisamente contrario alla separazione, anche per l'argomento che ho già anticipato: avendo il disegno di legge posto come minimo di questo reato unitario la reclusione a due anni (che poi, con il nostro lassismo legislativo, non espia

nessuno), per il reato di violenza carnale è almeno possibile che questa pena sia inflitta da un giudice lassista.

Il secondo problema riguarda la soppressione della querela. Voglio riportarmi alle osservazioni contenute nella relazione Zanardelli che sceglieva il sistema della necessità della querela: «Tra i due sistemi il progetto si attiene al secondo, poichè mi è sembrato che non sia un bene, nè per la moralità pubblica nè per la pace del focolare domestico, attirare troppo facilmente la gran luce della giustizia sopra i traviamenti della vita intima, in quanto che nell'esercizio dell'azione pubblica potrebbe sovente derivare più danno che vantaggio alle stesse persone ed alle famiglie che la legge intende proteggere. Perciò è più cauto e prudente lasciare agli oltraggiati la libertà di scelta nella tutela del proprio decoro». Ebbene, il Gruppo democristiano su questo punto è rimasto perplesso ed in una situazione di grande incertezza. «Indubbiamente va considerato che la procedibilità d'ufficio nei reati di violenza sessuale introduce un elemento di appiattimento nella valutazione di un fatto che in realtà ogni vittima vive in modo diverso, a seconda della propria personalità. Quando poi la violenza venga consumata all'interno di un rapporto di coppia è opportuno lasciare al soggetto passivo la valutazione sulle reali conseguenze psicologiche ed esistenziali del fatto» (relazione DC).

E vengo ad una subordinata. Nell'eventualità che non si voglia ripristinare la punibilità a querela, perlomeno sia richiesta la querela quando la violenza carnale è perpetrata in danno del coniuge o del convivente. È veramente una follia pensare che la moglie un bel mattino, irata, si presenti a denunziare una violenza carnale da parte del marito. La violenza carnale a carico della moglie o di una convivente deve essere punita soltanto a querela di parte.

Terzo. Sono poi contrario all'articolo 9, che riguarda la introduzione della norma relativa alla partecipazione al processo di associazioni e movimenti. Infatti, prossimamente sarà varato il nuovo codice di procedura penale del quale non dirò mai troppo male. Ebbene in questo codice è stabilito un principio, naturalmente non convincente, in base al quale associazioni od enti che rappresentino interessi di gruppi di persone possono intervenire nel processo. Allora, se è prevista tale norma nel nuovo codice di procedura penale, non ne introduciamo una diversa creando un possibile contrasto. Ma vediamo in che cosa consisterebbe questo intervento: «Le associazioni ed i movimenti costituiti con atto pubblico da almeno due anni, che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti previsti in questa sezione, possono intervenire nel processo per presentare memorie, indicare elementi di prova con istanza motivata, proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento. Inoltre, nell'istruzione, essi possono assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile; nel dibattimento hanno la facoltà di partecipare all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa e dei testimoni, all'esame dei periti e dei consulenti, e di concludere in ordine alla responsabilità. Gli interventi e le suddette attività sono esercitati a mezzo di un difensore». Ci mancava soltanto di scrivere un manifesto perchè questi poteri non li ha neppure il difensore di parte civile. Vi immaginate cosa potrà succedere se questo sarà consentito ad una associazione privata? Poi sono tante e cominceranno a lottare spesso in contraddizione e correlazione tra di loro; le metteremo tutte insieme. Aumentiamo così i tempi e le fasi del processo; nonostante gli sforzi

nobilissimi del guardasigilli Vassalli di cercare di contenere il processo e di adattare il nuovo codice alla voragine della giustizia, noi allarghiamo in questo modo tale voragine ed ammettiamo ad ogni processo per violenza carnale una, due, tre, quattro o più di queste associazioni. Poi, naturalmente, avremo due avvocati, quello della parte lesa e quello di queste associazioni. Come marceranno questi due avvocati, d'accordo, in disaccordo? È mai possibile che vi siano due avvocati per la stessa parte senza che tra loro vi sia alcuna intesa?

Ebbene io ritengo che questo articolo di cui menano vanto le associazioni femministe possa essere soppresso ricordando che quando di qui a poco il maledetto codice di procedura penale entrerà in vigore ci sarà una norma in base alla quale tali organizzazioni potranno chiedere di intervenire nel processo.

Quarto. Infine sono contrario a quanto dispone l'articolo 13 in merito alla soppressione della pubblicità del dibattimento. Perchè necessariamente il dibattimento deve essere pubblico? Noi dobbiamo lasciare il magistrato arbitro di stabilire la segretezza o la pubblicità del dibattimento in rapporto a certe condizioni previste dal codice; ma costringere una sventurata che è stata violentata a presentarsi in dibattimento senza aver presentato querela e ad essere presente ad un dibattimento pubblico, con la stampa, con la gente curiosa, con la televisione, non significa stabilire una norma nell'interesse di questa persona.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho detto poche cose ma che derivano dalla mia anzianità, accompagnata da una lunga esperienza, dalla professione esercitata, nonchè, se così posso dire dalla mia autorità; le consegno a voi ma non ho alcuna illusione che le mie indicazioni possano essere accolte. Le ho esposte per me, per la mia coscienza, perchè anche sul viale del tramonto, voglio compiere il mio dovere; l'ho compiuto ancora una volta dicendo cose in cui credo. (*Applausi dal centro e dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, siamo pienamente convinti dell'esigenza di rivedere e modificare senza ulteriore dilazione, sostanzialmente, processualmente e sistematicamente la normativa che in atto disciplina i delitti contro la libertà sessuale.

Vorremmo credere che le nuove generazioni nutrano tuttora buoni sentimenti e onesti progetti di vita, di lavoro, di gioia e di amore. Tuttavia non possiamo ignorare il progressivo imbarbarimento dei costumi, un sistema di vita alienante che purtroppo si è insediato tra i giovani con emotività frenetica, con notevole intensità, con effetti deleteri sempre più crescenti e sconvolgenti. La violenza è penetrata ormai in ogni fibra del tessuto sociale; vorremmo continuare a pensare che essa riguardi soltanto una esigua minoranza anomala e disadattata, ma obiettivamente è da registrare che gli episodi, gli atti, i delitti di violenza si espandono ogni giorno sempre più e non si limitano a colpire nelle squallide periferie urbane, sedi di malavita classica, ma hanno invaso anche ceti piccolo-medio borghesi insospettabili.

Nei paesi della CEE si verificano ogni anno più di 12 mila stupri denunziati alla polizia, mentre nel nostro paese le ultime statistiche ci fanno

conoscere che il fenomeno delittuoso diviene sempre più allarmante, considerando che le aggressioni, le lesioni gravi, persino gli omicidi correlati a violenza sessuale in danno di persone, maggiormente di giovani ed anche di bambini (non parliamo soltanto di donne, di ragazze e di bambine) sono aumentati già del 14 per cento. Aspetti maggiormente gravi e maggiormente inquietanti del fenomeno sono costituiti dal fatto che i violentatori sono generalmente molto giovani. La violenza ormai esplode in tentativi ed atti di stupro veri e propri e non raramente si traduce in percosse atroci, in sevizie, in orrenda soppressione di vite umane; essa imperversa in ogni ambiente, specialmente laddove si concentrano grandi masse di giovani, nelle scuole, negli stadi, nelle discoteche, nei luoghi di ritrovo ed è penetrata anche all'interno della famiglia.

Fondatamente e legittimamente, quindi, la questione della violenza sessuale è stata posta all'esame del Parlamento da oltre 10 anni. Purtroppo essa non ha ricevuto sino ad oggi le adeguate e concrete soluzioni legislative. È da augurarsi che la corrente legislatura tali soluzioni adotti nei tempi brevi.

Per ciò conseguire occorre, a nostro avviso, approvare un testo che non sia marcato da demagogia esasperata, che non sia snervato, pieno di contraddizioni, troppo cedevole alle mode culturali (*rectius* pseudoculturali), che non rimanga nei termini negativamente caratterizzanti alcune e non poche determinazioni recepite nell'edizione trasmessa all'Aula dalla Commissione giustizia. Il nuovo testo che l'Assemblea è chiamata ad esaminare ed approvare con l'adozione di indispensabili emendamenti deve risultare da un dibattito sereno, smorzato nei toni, scevro da pregiudiziali e da steccati ideologici, con il contributo altamente responsabile di tutte le rappresentanze politiche e parlamentari, e senza pretendere che la bontà della legge debba ancorarsi, quale *conditio sine qua non*, alla intransigente identificazione con assunte verità assolute delle quali alcune forze politiche ed alcune associazioni si ritengono uniche depositarie, così come a torto si ritengono uniche fautrici e paladine della intera questione femminile, e senza correre il rischio, come teme Guido Neppi Modona in un commento su «la Repubblica» di oggi, «di passare da un estremo all'altro, attribuendo ora alla donna una tutela talmente esaustiva da legittimare il ricorso al giudice penale ogni qualvolta una relazione sentimentale non ha avuto l'esito sperato del matrimonio o di una stabile convivenza».

I due Gruppi parlamentari missini, nelle decorse legislature ed anche nella corrente, hanno presentato al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati disegni e proposte di legge, avvertendo assieme ad altri schieramenti politici la necessità di modificare la legislazione vigente per adeguarla alle esigenze del tempo nuovo, adottando idonee e più risolute norme contro il fenomeno estremamente antisociale della violenza sessuale.

Nessuna preoccupazione o remora la mia parte politica ha avuto ed ha nel proporre e nell'accettare radicali modifiche alla normativa enucleata *in subiecta materia* nel codice Rocco, entrato in vigore nel già lontanissimo 1930, alla sua *ratio* ed alla sua collocazione sistematica. Nel corso di 58 anni sono profondamente mutate le condizioni di vivere e di sentire del nostro popolo e delle nuove generazioni in Italia e nel mondo. Conseguentemente, come è unanime insegnamento della dottrina (tra gli altri citiamo Francesco Antolisei, Giuseppe Maggiore ed Attilio Pisani), la libertà sessuale non può

essere considerata una sottospecie della moralità pubblica. Il reato di violenza sessuale offende la libertà individuale prima di tutto, in una delle sue più intime manifestazioni; solo in via riflessa attenta alla moralità pubblica ed al buoncostume.

Opportunamente, o meglio, doverosamente, pertanto, il testo al nostro esame lo individua e lo colloca tra i delitti contro la persona. Non si possono però obliare o lasciare cadere completamente i concetti di pubblica moralità e di buoncostume. Tale eventuale dimenticanza o trascuranza fa fondatamente temere effetti fortemente deteriori sul piano del costume e della cultura. Particolarmente, non può non colmarsi un vuoto gravissimo quale è quello riscontrabile nel testo in discussione, consistente nella carenza assoluta di regolamentazioni e norme che disciplinino e penalmente sanzionino, almeno nelle sue manifestazioni più clamorose e gravi, la pornografia, assurta – non si può negare – a smodata mercificazione della sessualità ed autentica scuola di disordine sessuale e di violenza.

Certamente il testo sul quale ci stiamo soffermando presenta ampi aspetti positivi, sui quali vi è larga convergenza di tutti i Gruppi politici, compreso quello cui ho l'onore di appartenere, che già nella scorsa legislatura la relativa normativa ha in buona parte proposto e largamente accolto.

Sulla base dell'evidenziato, fondamentale presupposto generalmente condiviso della collocazione della violenza sessuale tra i delitti contro la persona, sono conseguenti infatti le innovazioni, sostanzialmente recepite all'unanimità, che concernono: la soppressione della distinzione tra violenza carnale ed atti di libidine violenta; la tipicizzazione dei delitti contro la libertà sessuale; la omogeneità della normativa livellante ogni atto di violenza sessuale; la previsione autonoma del reato per la violenza sessuale di gruppo e per il sequestro di persona a scopo di violenza sessuale. Sono parimenti condivisibili e generalmente da tutti condivisi la disciplina del reato *de quo* per il caso di abuso di relazione di parentela o di affidamento nei confronti di minore di anni 16 costretto od indotto a subire o a compiere atti sessuali; l'ipotesi di atti sessuali commessi da pubblico ufficiale con persona arrestata o detenuta di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio; l'enucleazione delle aggravanti specifiche per il caso che il fatto sia commesso con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti; la specifica previsione della commissione di atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14; le pene accessorie consistenti nella perdita della potestà del genitore quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del delitto, nella interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela, nella perdita del diritto agli alimenti e dei diritti inerenti alla successione della parte offesa; infine la previsione distinta ed esplicita delle molestie sessuali come ipotesi autonoma ed aggravata del reato di cui all'articolo 660 del codice penale.

Purtroppo il testo in esame tenta di far rivivere con toni aspri e con drastica virulenza femminile o femministica princìpi e norme già disattesi dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura così come da questo ramo del Parlamento sempre nella scorsa legislatura durante il corso della trattazione allora troncata ad iniziativa di parte della sinistra politica. Tale tentativo rinnovellato, a giudizio della mia parte politica, va respinto e non merita di essere tradotto in norme da codificare. Anzitutto merita particolare considerazione il fatto che il nuovo delitto di violenza sessuale possa essere commesso non solo con violenza, ma anche con inganno. Non vorremmo,

così come si dice di temere nel citato articolo de «La Repubblica» di questa mattina, che attraverso una dizione assai lata della condotta punibile (inganno) vengano attribuiti alla legge penale compiti che non le sono propri, quale quello di contrastare comportamenti ed atteggiamenti morali e di costume certamente deprecabili, ma che non sembra possano essere posti sullo stesso piano della condotta predatoria di chi usa violenza o minaccia per costringere taluno ad atti sessuali.

Quest'ultimo rilievo assume notevole importanza ove si tenga conto che il legislatore avverte l'esigenza di punire con maggior rigore i reati di violenza sessuale e a tal fine sembra più conferente mantenere per detti reati il minimo edittale della pena nella misura di anni 3 di reclusione prevista dal vigente codice penale e non ridurlo ad anni 2. Un *minimum* determinato nella misura di due o tre anni sarebbe però certamente incongruo ed ingiusto nelle ipotesi in cui il fatto si concretizzi in manifestazioni o atteggiamenti di libidine oppure in atti di libidine, estensivamente qualificabili come tali dalla dottrina e dalla giurisprudenza ed il fatto medesimo abbia scarsa rilevanza deteriore sul piano sociale ed umano: ad esempio, bacetti ed affettività.

È poi di una gravità eccezionale abolire, senza che sussista alcuna giustificazione politica, morale e scientifica, il principio della violenza presunta nei reati commessi su minore di anni quattordici. Il nostro sistema penale prevede la non imputabilità per i minori degli anni quattordici presumendo che essi non siano in grado di esprimere un consenso pieno e non siano pienamente capaci di intendere e di volere. Proclamando, sulla base di un concetto pedagogico e morale inaccettabile, la libertà dei rapporti sessuali tra o nei confronti di minori, si vuole ribaltare il predetto principio nel senso che la violenza debba essere in ogni caso provata e che, in difetto di prova, sia da presumere il consenso. Attribuire validità al consenso di ragazzine o di ragazzini aventi un'età variante fra i dieci e i quattordici anni favorirà, a nostro avviso, gli stupri più ignobili. Non si comprende come si possano ignorare o disattendere i condizionamenti di ordine psicologico e l'esercizio di una perversa o sottile violenza intellettuale che normalmente si pongono in essere nelle relazioni affettive di un adulto con un minore. La soppressione della presunzione di violenza e la conseguente, spietata indagine giudiziaria tesa a scandagliare le motivazioni e la consapevolezza dell'affettività del minore di quattordici anni, comportano di per sè la lesione della dignità e della personalità del minore ed un palese cedimento all'egoismo e alla spregiudicatezza di persone adulte.

Altra incongruità e contraddittorietà caratterizza a sua volta la procedibilità di ufficio. Mentre si vuole individualizzare il reato qualificandolo contro la persona e, con inconcepibile discrasia, si pretende di demandare la proponibilità dell'azione penale non a querela della persona offesa, ma *ex officio*. La procedibilità d'ufficio è un pericolosissimo strumento di invadenza e di potere con il quale si può ledere la vita privata della persona, il diritto della persona alla sua dignità, alla sua intimità e, di fatto, può tradursi nella inibizione dell'eventualità di evitare fratture insanabili, di porre riparo ad errori commessi e di agevolare soluzioni di pentimento.

Il *non plus ultra* dell'aberrazione è poi da registrare, dal momento che si osa proporre la procedibilità di ufficio anche sulla base di denunzie di terzi estranei nel circuito della relazione di coppia, persino nel caso di violenza all'interno del rapporto coniugale.

Abbiamo avuto occasione di leggere al riguardo – e ne condividiamo il commento – che si tratta di un singolare contributo della cultura femminista all'autonomia e all'indipendenza della donna, di una cultura elitaria che giudica la maggioranza delle donne come una popolazione sottomessa e da liberare, e contraddice una emancipazione che è una realtà largamente diffusa.

In realtà, il furore ideologico, così come lo definisce Miriam Mafai, prevale in questo modo di legiferare che, volendo riparare a mali reali e a guasti di norme arretrate ed inadeguate, si ispira all'idea della svolta, della spallata e insieme ai vecchi tabù brucia e ignora valori autentici della convivenza civile e delle relazioni interpersonali.

Infine, altri due punti del testo legislativo licenziato dalla Commissione giustizia ci trovano dissenzienti: la partecipazione e la costituzione di parte civile nei processi per violenza sessuale in favore di movimenti o associazioni e la celebrazione di tali processi a porte aperte.

La tesi che esclude la legittimazione di detti movimenti ed associazioni ad intervenire nel processo è prevalentemente sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, posto che, secondo l'impianto sistematico dell'attuale normativa, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è consentito a chi abbia patito un danno diretto, inteso come violazione di un diritto soggettivo della persona che ne chiede il risarcimento.

La costituzione di parte civile è, per vero, ammessa per l'ente collettivo come tale che abbia subito un danno patrimoniale o morale, ma è denegata al movimento o all'associazione che si presenti e voglia agire quale tutore di un interesse derivante unicamente dal danno sociale che solo in via riflessa si ripercuote sugli associati.

Tale tesi trova piena conferma nell'articolo 24 della Costituzione, che garantisce a tutti la tutela in sede giurisdizionale ordinaria o amministrativa a condizione che le condizioni soggettive abbiano rispettivamente la connotazione dei diritti soggettivi o degli interessi legittimi.

Ex contrariis si evidenzia anche dalle parole dell'illustre relatore, senatore Casoli, che la legittimazione delle associazioni e dei movimenti ad intervenire nei procedimenti penali è prevista dal n. 39 dell'articolo 2 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Noi rispondiamo che *est modus in rebus*. La norma-delega dianzi citata, come rileva lo stesso relatore, conferendo in generale agli enti ed alle associazioni gli stessi poteri spettanti nel processo all'offeso dal reato non costituito parte civile, contempla la previsione di particolari forme di intervento degli enti e delle associazioni nel giudizio, che naturalmente possono comportare poteri diversi e più o meno ampi. Non bisogna dimenticare che si vuole attribuire al processo relativo ai reati di violenza sessuale natura ed effetti concernenti la tutela della persona offesa. Sicchè non è dato demandare ad altri, in aggiunta all'organo giudicante ed al pubblico ministero, l'ausilio o l'intromissione ai fini di assicurare o garantire tale tutela.

Peraltro, in subordinata ipotesi e senza recesso (come cautelativamente dicono gli avvocati), per il principio della parità di trattamento tra soggetti interessati al processo, l'intervento *ad adiuvandum* dei movimenti e delle associazioni non può non essere subordinato al consenso di tutti gli imputati e di tutte le parti. In difetto la norma rischia di incorrere nel vizio di illegittimità costituzionale.

Per quanto riflette infine la pubblicità del dibattimento, riteniamo che il processo per violenza sessuale debba essere trattato a porte chiuse. La pubblicità potrebbe aggravare la violenza subìta dalla parte offesa. Anche su tal punto, d'altra parte, ad evitare la temuta incostituzionalità della norma, è da rilevare che la decisione in ordine al *modus* di celebrazione del processo in forma segreta non può essere rimessa alla sola vittima o presunta vittima della violenza in quanto debbono essere parimenti tutelati anche i diritti e gli interessi dell'imputato.

Con questa ultima riflessione chiudo il mio intervento. Lo chiudo così come ho fatto nella scorsa legislatura in questa stessa Aula, esternando che la mia parte politica è assai turbata e responsabilmente critica di fronte a non pochi cedimenti e agli evidenti compromessi più o meno trasversali che caratterizzano il testo trasmesso dalla Commissione giustizia.

In conseguenza, ribadendo di essere consapevoli della necessità di una nuova e non ritardata disciplina della violenza sessuale, siamo costretti a riservarci la decisione sul voto in esito agli emendamenti che l'Assemblea vorrà adottare in termini migliorativi e conferenti alla rilevanza e alla attualità della normativa che sarà per disciplinare la complessa materia. (*Applausi dalla destra*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzola. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che il dibattito su questo disegno di legge rappresenti un momento importante della vicenda di questo Parlamento, perchè è un dibattito teso a farsi carico di una soluzione necessaria per problemi che esistono, e che deve anche dimostrare la capacità di questo Parlamento di esprimere contemporaneamente esigenze di difesa e di tutela e la capacità di trovare anche soluzioni che, al di là di ogni e qualunque impostazione pregiudiziale, di ogni e qualunque ideologia, di ogni e qualunque pregiudizio, consentano la risposta reale a problemi (e tornerò su questo argomento) che larga parte dell'opinione pubblica avverte, come sondaggi di stampa, tra l'altro non certo catalogabile come stampa vicina a certe nostre posizioni, hanno certamente dimostrato.

Quindi c'è una doppia esigenza in questo dibattito. Da un lato, quella di dare la risposta adeguata a un problema presente nella nostra società, un problema grave di violenza diffusa che si esercita quotidianamente nelle strade delle nostre città, ormai non solo più delle grandi città, ma anche dei piccoli centri e nelle campagne, senza distinzioni fra regioni, fra costumi e fra tradizioni diverse. Nei confronti di questa violenza ormai largamente diffusa occorre apprestare delle difese e dare una risposta dura. Dall'altro lato, c'è l'esigenza di trovare delle soluzioni che non siano solo giuridicamente adeguate all'evoluzione della norma, così come si è andata configurando in questi anni, ma che siano anche rispondenti ai sentimenti più reali, più veri, più profondi, che animano gran parte della gente.

Penso che la Commissione giustizia abbia fatto un buon lavoro in linea generale, perchè l'impianto del disegno di legge mi trova consenziente. Però credo anche che la Commissione giustizia non sia riuscita sotto alcuni profili e soprattutto in due punti – sui quali parlerò in modo più diffuso – a sfuggire a delle tentazioni, vale a dire quelle di dare una risposta che fosse prevalentemente legata ad una posizione ideologica; non uso il termine «ideologica» in senso di partito, ma nel senso di posizioni che hanno ritenuto

di doversi ricollegare a battaglie che hanno avuto un profondo significato e che sono giuste quando portano a conclusioni come quella di consentire la presenza di associazioni e movimenti nei processi; questa infatti è una decisione giusta e nasce da una certa tradizione di battaglia sui problemi dell'autodeterminazione, della presenza dei movimenti e della donna nella società. Però sotto altri profili, e in almeno qualche punto, la Commissione è rimasta in qualche misura succube di questa filosofia, di questa ideologia, di questo modo pregiudizialmente orientato di interpretare e risolvere i problemi.

In questo intervento, che non sarà certamente lungo, esporrò le nostre posizioni come democratici cristiani in ordine all'impianto generale del disegno di legge, nonchè le nostre posizioni particolari sui punti che sono noti. Inizierò dicendo che diamo atto alla Commissione giustizia, al suo Presidente, al relatore e a tutti i suoi membri di aver cercato di fare un buon lavoro, di aver svolto un lavoro approfondito, di essersi impegnati a cercare di risolvere in modo preciso alcuni problemi.

Le scelte di impianto, sia pure non nuove perchè derivano da quanto era già stato fatto nelle altre legislature, sono sicuramente positive. Non concordo con quanto poco fa ha detto in quest'Aula il presidente Leone, al quale certo non posso non riconoscere l'alta dottrina giuridica e l'importante ruolo che ha svolto nella storia del diritto e nella storia di questo paese. Però, certamente, oggi non possiamo disconoscere che il fatto di porre questi reati sotto il profilo dei reati contro la libertà comportava di conseguenza l'unificazione delle due fattispecie dei vecchi articoli n. 519 e del 521 del codice penale perchè non c'è dubbio che il bene giuridico leso è il medesimo, la libertà sessuale della persona, e non vi è neanche dubbio che sotto un profilo sostanziale l'unificazione non solo eliminerà in futuro quell'esercitazione odiosa (chi ha fatto l'avvocato penalista come me sa quanto fosse spesso odiosa nei tribunali l'indagine per stabilire se c'era stato quel determinato atto che concretizzava la violenza carnale o se non c'era stato) e di difficile sopportazione da parte della donna che oltre ad essere già stata vittima di una violenza finiva con l'essere anche vittima di questa indagine esasperata in sede giudiziaria, ma porterà anche ad una conseguenza positiva sotto un'altro profilo perchè non è affatto detto che la violenza carnale di per sè stessa sia più grave di altri atti di libidine violenta. Anzi, sotto il profilo psicologico ci potevano e ci possono essere casi nei quali un fatto di violenza, non concretizzatosi nella violenza carnale, può essere più ripugnante e più scioccante sotto il profilo traumatico per la persona offesa dal reato. Quindi l'unificazione è giusta da un punto di vista giuridico ed anche da un punto di vista umano perchè porta ad identificare giustamente come bene leso il bene della libertà e conseguentemente a dare una valutazione a questo fatto, qualunque sia il modo con il quale la libertà sessuale stessa è stata violata.

Certo si potrebbe osservare, e lo dico per inciso, anche se su questo il mio Gruppo non presenterà emendamenti, che l'unificazione delle due fattispecie avrebbe dovuto forse comportare una diversa valutazione in punto di pena; se è giusto aver unificato la pena minima a due anni, perchè di due anni era la pena minima prevista per gli atti di libidine violenta, forse sarebbe stato più equo allargare lo spettro della pena ed arrivare a una pena massima che fosse collegabile alla pena massima precedentemente prevista per la violenza carnale, quindi a dieci anni invece che a otto. Dico questo perchè

resti agli atti di questo dibattito, nel senso che vi è forse una certa illogicità tra l'unificazione al minimo e la non unificazione al massimo della pena; certo vi sono poi le aggravanti, quindi lo spettro della pena è tale da consentire al giudice una ampia possibilità di valutazione, che ovviamente non poteva nel minimo non essere collegata al fatto minore, perchè altrimenti avremmo ottenuto il risultato di avere un minimo della pena uguale per la violenza carnale e gli atti di libidine violenta.

Riteniamo giusto quindi l'elemento della collocazione e quello dell'unificazione delle due fattispecie di reato. Così come riteniamo giuste e ci trovano consenzienti le ipotesi della violenza sessuale di gruppo e le ipotesi del sequestro di persona: si tratta di fatti che esistono e vanno quindi perseguiti con una loro autonomia, anche di pena, perchè sono fatti gravi che lasciano effetti devastanti sulla psiche delle persone che ne sono oggetto e devono quindi trovare una loro autonoma punizione.

In ordine ai problemi processuali riteniamo che alcune cose che sono state criticate siano invece giuste. Ad esempio sono convinto che sia stato un punto di equilibrio giusto quello raggiunto dalla Commissione giustizia in ordine alla pubblicità del dibattimento. È vero che la pubblicità del dibattimento è lasciata alla decisione del giudice, però è altrettanto vero che la parte può richiedere che l'intero dibattimento, o una parte del medesimo (si suppone soprattutto il suo interrogatorio), possa essere svolto a porte chiuse; lasciando alla discrezionalità del magistrato la scelta se accogliere o meno l'eventuale richiesta di porte chiuse si raggiunge un'equilibrio tra due esigenze ambedue importanti. È vero che da un lato c'è l'esigenza di *privacy* e di difesa della persona offesa, che potrebbe avere interesse a non deporre su questa vicenda pubblicamente; però dall'altro c'è anche un fatto di carattere generale, ossia l'esigenza che questi processi funzionino anche da deterrente. Tale funzione nei confronti di reati di questo genere è evidentemente raggiunta molto di più con un dibattimento pubblico che non con un dibattimento che si svolga a porte chiuse.

Allo stesso modo è molto importante il discorso relativo al divieto di porre domande alla parte lesa sulla sua vita privata, sulla sua vita sessuale anteatta, sui suoi comportamenti e sulle sue abitudini. Questo è importante perchè anche qui viene superato uno degli aspetti più ripugnanti degli attuali processi per violenza carnale, quando spesso la difesa dell'imputato, attraverso una serie di domande rivolte alla donna sulle sue abitudini sessuali, sui suoi comportamenti anteatti o sulla sua vita pregressa, cerca di giungere ad una presentazione della vittima quasi come fosse il colpevole ed il colpevole quasi come fosse la vittima. Il divieto di porre simili domande ci sembra importante ed è giustamente ricondotto al principio che la libertà sessuale è da difendere in sè e che la persona ha diritto di essere rispettata nella sua dignità personale, quale che sia la sua vita anteatta – e ciò è ovvio – ma anche quale che sia la sua vita attuale. Indubbiamente un atto di violenza sessuale non può essere commesso solo nei confronti di una persona che abbia costumi illibati, ma anche nei confronti di una persona che abbia comportamenti sessuali liberi. La libertà comporta la possibilità di disporre di se stessi in quel momento, in quella circostanza, con quella persona, e non solo in linea generale; pertanto ci sembra giusta ed opportuna la previsione di questa norma.

Ho già detto prima che ci trova consenzienti anche la presenza delle associazioni e dei movimenti nel processo. Innanzitutto perchè costituisce

una anticipazione del nuovo codice di procedura penale e quindi non vedo motivo di scandalo nei confronti di una norma anticipatrice di quanto comunque avverrà al momento della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. In secondo luogo perchè, anche se è vero che questo è il prodotto di una certa filosofia che per altri aspetti – come ho detto prima – respingo e che ha influenzato alcune parti del provvedimento in esame, esso è anche frutto di una battaglia che vi è stata nella società e della quale il legislatore, secondo noi, deve prendere atto, almeno quando può essere tradotta in termini giuridici.

Detto questo, passiamo ora agli aspetti che invece non ci trovano consenzienti, importanti e di grande rilevanza ancorchè siano soltanto due. Il primo problema è quello dei minori, a tutti noto.

La nostra posizione sui minori è chiara, inequivoca, è stata fatta presente credo senza alcuna arroganza, nè prepotenza, nè tantomeno in modo truculento, come qualcuno ha sostenuto e come ho letto su qualche giornale. Abbiamo condotto una battaglia per un principio del quale siamo convinti: non per ragioni ideologiche (perchè l'ideologia non entra minimamente in causa) ma per ragioni etiche relative a nostre convinzioni. Si tratta di etica naturale, non di etica religiosa ed è una battaglia che ha profonde radici storiche. Già i romani dicevano: *maxima debetur pueris reverentia* ed io non ho trovato – credo che nessuno possa farlo – una legislazione di qualunque Stato, di qualunque regime, di qualunque bandiera, di qualunque colore politico, nella quale non si ponga una soglia minima al di sotto della quale certi comportamenti sessuali non sono consentiti. Si suppone, per ragioni scientifiche, che non ci sia quella maturità psichica e fisica che consente alla libera disponibilità del proprio corpo di essere un fatto reale e non invece una pura astrazione giuridica al di sotto di un dato limite, sia esso stabilito nei 21 anni, come nella legislazione del Tennessee, o nei 12 anni, 14, 16 o 18 di altre legislazioni. Una soglia minima esiste in tutte le legislazioni del mondo. Secondo noi non prevedere tale soglia minima significa compiere un'operazione priva di fondamento scientifico e giuridico. Non ha fondamento giuridico perchè nel nostro ordinamento esiste la soglia fissata per l'imputabilità: il nostro legislatore ha ritenuto che al di sotto dei 14 anni la persona non possa essere nè perseguita, nè punita per i fatti di reato che compie perchè al di sotto di quella età la persona che commetta un reato non ha la sufficiente maturità per afferrare e comprendere il disvalore sociale del fatto che commette; giustamente ritiene di non perseguirlo per un fatto-reato del quale tale persona non comprenda il disvalore, non comprendendo che si tratta di reato.

Questa è la ragione della non imputabilità al di sotto dei 14 anni. E allora, se affermiamo che al di sotto dei 14 anni la persona che commette un reato non viene punita perchè immatura e non in grado di comprendere il disvalore del fatto, ci sembra quanto meno strano immaginare che la stessa persona sia considerata in grado di capire il valore di un atto sessuale, di una donazione della propria persona, in un'età che, come tutti gli scienziati del settore ci hanno dimostrato, è di grandi cambiamenti. Non dimentichiamo, infatti, che tra i 12 e i 13 anni per le ragazze e fra i 13, i 14 e i 15 anni per i ragazzi, avvengono cambiamenti non solo di natura morfologica, fisica, ma anche di maturazione psicologica per cui si determina quella che gli esperti e gli psicologi del settore chiamano «tempesta ormonale»: è il momento in cui alla crescita fisica non corrisponde una sufficiente maturazione psicologica

con conseguenze che molto spesso sono di difficoltà di colloquio, di incontro e di comprensione perfino con i genitori e con gli stessi compagni ed amici di scuola, una fase di delicatezza assoluta. Ed immaginare che in questa fase un atto sessuale possa essere compiuto con la consapevolezza, la tranquillità d'animo, la certezza della disponibilità, che rappresentano il presupposto della libertà (chè altrimenti non vi sarebbe libertà) è assolutamente sbagliato.

Non siamo noi ad essere affezionati alla figura della violenza presunta, onorevoli colleghi; chi è affezionato alla figura della violenza presunta è la Commissione giustizia, nella sua intierezza, la quale ha costruito questa figura per i detenuti. E questa cosa ci lascia quanto meno interdetti.

SALVATO. Non nella sua intierezza, ma con l'opposizione del Gruppo comunista.

MAZZOLA. Se è immaginabile che il detenuto o (secondo talune ipotesi) perfino la persona che si trova agli arresti domiciliari si trovino in uno stato di soggezione tale per cui nel caso di un rapporto sessuale con il direttore del carcere o con una guardia si deve supporre che quel rapporto sia negatore della libertà e quindi violento – è quello che avete scritto – prevedere qualcosa di analogo per il minore di anni 14, è davvero assurdo.

SALVATO. È quello che hanno scritto.

BATTELLO. La disposizione è passata a maggioranza.

MAZZOLA. Certo, è passata a maggioranza, ma io mi riferisco al lavoro della Commissione giustizia. Sto facendo un ragionamento di logica: se vi è una logica per la quale questa figura è stata costruita per il detenuto, la stessa logica deve valere dieci volte di più nei confronti del minore. E sfido chiunque a dire che non è così!

Ribadiamo queste opinioni non per ragioni di bandiera, non per ragioni di etica religiosa, non per ragioni ideologiche e nemmeno per ragioni di arretratezza, cari amici e colleghi. Andate a leggere, a proposito, i risultati del sondaggio che «La Stampa» di Torino, un giornale certamente non sospetto di tenerezza nei confronti delle tesi della Democrazia cristiana, ha condotto: il 74 per cento delle persone interpellate da «La Stampa» ha ritenuto che sotto i 14 anni si tratta sempre di violenza («La Stampa» del 29 maggio 1988). Il 74 per cento delle persone! Non una sparuta maggioranza, non una maggioranza risicata: perchè la convinzione che la libertà non sia completamente assicurata al di sotto dei 14 anni, in presenza di condizioni fisiche e psichiche di maturazione che nella stragrande maggioranza dei casi non sono ancora giunte alla conclusione del ciclo, che la libertà sia in qualche misura condizionata e quindi tale da far presumere una violazione ed una violenza, non solo è affermata dalla scienza medica, ma è largamente avvertita nella coscienza popolare.

Quindi non solo non facciamo una battaglia di retroguardia (respingiamo nel modo più assoluto questa accusa), ma sosteniamo anzi che la nostra battaglia risponde ad una opinione largamente sentita dalla stragrande maggioranza del paese. Del resto, ci avete insegnato molte volte che quando nel paese c'è una maggioranza su un problema, il Parlamento deve rispettare

il suo volere: questo valeva per il divorzio, per l'aborto e per una serie di altre questioni. Ebbene, noi vi diciamo che su questo problema esiste una maggioranza nel paese e che noi ci stiamo battendo per far sì che essa abbia voce in Parlamento e che venga riconosciuta: quindi non certo per ragioni ideologiche e di etica religiosa, ma per profonde ragioni di natura umana e sociale. Ecco perchè su questa battaglia non siamo disposti a compromessi.

BOATO. È una battaglia giusta, ma allora dovevate ragionare nello stesso modo anche per il divorzio e per l'aborto: il suo discorso non fila da questo punto di vista. (*Commenti dal centro*).

MAZZOLA. Il mio discorso mira a respingere le critiche che ci vengono fatte da una certa parte usando lo stesso ragionamento portato avanti nei nostri confronti in altre occasioni. Ed inoltre, senatore Boato, sarebbe bene che lei imparasse, una volta tanto, a lasciar parlare i colleghi e a rispondere loro in seguito, anche come gesto di cortesia.

Quindi, onorevoli colleghi, su questo problema non siamo disposti a compromessi che vadano al di là della posizione che abbiamo già affermato e che è riportata nei nostri emendamenti. Infatti, ci facciamo carico delle conseguenze che possono derivare da alcuni fatti, che non hanno e non possono avere rilevanza penale, con il ripristino della formula secondo la quale, al di sotto dei 14 anni, si intende che vi sia un atto di violenza. Ci rendiamo conto che avendo unificato le due ipotesi di reato non si può certo immaginare di trattare allo stesso modo il cinquantenne che intrattiene un rapporto con una ragazzina – l'Humbert Humbert di Nabokov con la «lolita» di turno – e i due ragazzini che danno luogo a quella che la collega Schelotto definisce «una biricchina esplorazione nella camicietta della compagna». Certamente sono fatti diversi, specie considerando che, per ragioni che del resto noi condividiamo, c'è stata l'unificazione di due fattispecie diverse. Proprio per questo, abbiamo presentato un emendamento nel quale, nell'ipotesi venga approvata la nostra impostazione relativa alla configurazione come violenza di un rapporto con i minori di 14 anni – dato che questa è la soglia minima che noi identifichiamo – si prevede che non c'è punibilità quando avvengano fatti sessuali di lieve entità tra ragazzi che abbiano dai 12 ai 16 anni.

In questo modo riteniamo di aver risolto il problema delle cosiddette «affettuosità», che non sono il rapporto sessuale completo, ma sono il *petting*, le «esplorazioni birichine», come le chiama la collega Schelotto. Chiunque sia padre di famiglia, come chi vi parla, che ha tre figli proprio nella età interessate dalla legge – uno di 18 anni, uno di 15 e una bambina di 9 anni – si rende perfettamente conto che esistono situazioni che vanno affrontate: noi riteniamo di risolvere proprio questi aspetti con gli emendamenti che proponiamo. Quindi, il discorso di coloro che accusano la nostra posizione di portare al dramma dei ragazzini che rischierebbero il carcere per le loro effusioni non è veritiero, perchè il nostro emendamento propone una soluzione ragionevole ed equilibrata.

Vengo ora all'ultimo punto, relativo alla coppia. Anche in questo caso credo di non dover spendere molte parole, dato che la nostra posizione è chiara e nota. Noi siamo favorevoli alla querela irrevocabile innanzitutto per una ragione, sulla quale non ho ancora udito risposte precise. Infatti, il problema non è solo di stabilire che la vittima non deve essere condizionata

dal matrimonio e quindi che è necessaria la procedibilità d'ufficio; c'è anche il problema di identificare il reato, dato che ciò che può essere violenza all'interno della coppia per una donna in una determinata situazione può non esserlo per un'altra donna in una diversa situazione, ciò che può esserlo una sera può non esserlo tre sere dopo.

Siamo, quindi, in una fattispecie così delicata nella quale solo la donna è in grado di stabilire se in quella circostanza, in quell'occasione, in quel contesto si è sentita o meno violentata. Questa è la ragione principale alla base della nostra posizione e non altre. Non abbiamo certamente l'idea retrograda che il marito abbia il cosiddetto diritto coniugale: non scherziamo! Vogliamo che il reato sia previsto, ma diciamo che, all'interno di un rapporto di coppia, esistono tali sfumature che, proprio per salvaguardare l'autonomia e la libertà di giudizio della donna, è giusto ricondurre ad una sua scelta l'identificazione della sussistenza o meno di una violenza. Inserendo il terzo estraneo, che può essere la suocera che ha un rapporto non benevolo con il genero o una vicina di casa o un terzo interessato, in una vicenda così delicata, qual è quella di stabilire che all'interno di una coppia in una determinata occasione vi è stata una violenza, a noi sembra sbagliato. Solo la donna – ripeto – è in grado di sapere e di decidere se è rimasta vittima o meno di una violenza.

Questa è la ragione principale per cui privilegiamo la scelta della querela da parte esclusivamente della vittima della violenza; certo la querela deve essere irrevocabile per mettere la donna al riparo dalle pressioni, dai ricatti, dai tentativi di modificare la sua posizione. Certamente, non è l'unica ragione quella che sto evidenziando, ma essa viene prima delle altre, quale quella di consentire un ripensamento perchè una violenza avvenuta in un'unica occasione e poi riparata può non portare alla querela affinchè possa essere privilegiato il mantenimento del rapporto coniugale.

Non crediamo di fare una battaglia di retroguardia non solo e non tanto per le cose intelligenti che Miriam Mafai ha scritto su «la Repubblica», ma anche perchè su questi argomenti il citato sondaggio pubblicato su «La Stampa» ha dimostrato l'esistenza di una maggioranza di italiani che la pensano come noi. Analizzando a fondo la nostra battaglia, è facile comprendere come essa sia a difesa della più vera valutazione della sensibilità, dell'autonomia e della capacità di comprendere della donna.

In conclusione, va detto che il nostro Gruppo ha portato un contributo nella vicenda a tutti i livelli, a partire dal comitato ristretto della Commissione; colgo anzi l'occasione per ringraziare tutti i colleghi della Commissione giustizia che hanno lavorato a fondo per la preparazione del testo del disegno di legge. Il nostro Gruppo, inoltre, porterà ulteriori contributi nel dibattito con la presentazione e l'illustrazione degli emendamenti. Tutto ciò l'abbiamo fatto nella consapevolezza che una grande forza popolare, democratica, che nella dignità della persona umana e nella sua difesa trova i valori fondanti che si collocano alla radice della propria presenza politica, non poteva non fornire un contributo positivo per cercare di dare risposte altrettanto positive a questi gravissimi problemi. La mia forza politica ha cercato di dare tale contributo in modo corretto, giusto e tale da non pregiudicare le ragioni importanti che non possono essere eluse (mi riferisco ai minori) cercando nel contempo di fare in modo che venga compiuto un passo avanti verso una società più giusta, più libera, più aperta e tale da prevedere giuste sanzioni nei confronti di questo mostruoso reato che sta dilagando, qual è quello della violenza sessuale.

Siamo consapevoli e convinti di aver compiuto il nostro dovere fino in fondo; utilizzeremo gli strumenti regolamentari a nostra disposizione per vedere se in questa Aula vi sono nei vari Gruppi persone che la pensano come noi perchè è giusto far sì che il confronto arrivi alle sue conseguenze finali. Se vinceremo ne saremo ovviamente soddisfatti, in caso contrario accetteremo serenamente la sconfitta; crediamo comunque che quello che si sta svolgendo sia un dibattito importante e che rappresenta una pagina fondamentale e decisiva nella storia di questo Parlamento. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pollice. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, indubbiamente questo dibattito meritava una maggiore attenzione da parte dei colleghi ed è meritorio che i colleghi presenti fin da questa mattina abbiano continuato a seguirlo e spero che lo faranno anche nelle prossime ore e nella prossima seduta. Questa è una di quelle famose leggi che riguardano tutti e, proprio perchè riguardano tutti, dovrebbero interessare non soltanto gli addetti ai lavori, ma ogni persona, in generale. Questo non lo dico con atteggiamento critico nei confronti dei colleghi avvocati o giuristi. È vero che si entra nella sfera del diritto e in quella della legge, ma quando una legge riguarda i rapporti interpersonali, quando con una legge si introduce (come diceva la senatrice Salvato questa mattina) un «nuovo senso comune del paese», ebbene, gli elementi tecnici e giuridici devono trovare una giusta collocazione e non devono essere gli elementi dietro i quali schierarsi o prendere posizione.

Il progetto di legge uscito dalla Commissione giustizia (devo dirlo con grande tranquillità), tutto sommato, è buono. Non faccio l'elogio della relazione, come ha fatto prima il senatore Leone, perchè ho l'impressione che abbia rivolto il suo elogio unicamente alla chiarezza formale della relazione, non condividendo, in realtà, aspetti determinanti ed importanti della relazione stessa.

Dirò che le questioni sollevate dalla relazione e i problemi posti con essa, in poche parole, i risultati raggiunti dalla Commissione, che si esprimono attraverso la relazione, mi trovano concorde. Tuttavia, non trovano concorde me, come rappresentante di Democrazia proletaria; penso che troveranno e hanno trovato concorde il movimento delle donne perchè, in linea di massima, sono stati rispettati quelli che erano i princìpi, le linee e, soprattutto, i contenuti della lotta portata avanti in questi mesi e in questi anni.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(*Segue* POLLICE). Qualcuno ironizzava prima sull'entrata in scena, in maniera pesante, del movimento delle donne: dico e confermo, senza per questo chiedere la palma del femminista del mese, che se non ci fosse stato il movimento delle donne, se non ci fossero state le grandi manifestazioni di piazza, se non ci fossero state le firme, se non ci fosse stata questa volontà di arrivare alla definizione della legge, noi non avremmo (e non saremmo qui a discutere) questo progetto di legge.

Quindi, proprio partendo da questo presupposto, penso che questa Aula, e poi anche l'Aula della Camera, non debba tornare indietro rispetto ai contenuti e ai livelli unitari che si sono trovati in Commissione.

Passo ora all'analisi dei punti qualificanti e dei contenuti. Ebbene, le questioni che posso sottolineare sono queste: la collocazione del reato tra i delitti contro la persona e non più contro la morale pubblica e il buon costume; questo è l'elemento di fondo qualificante e pregnante, quindi importantissimo proprio dal punto di vista culturale, perchè si riconduce la libertà sessuale nei fondamentali diritti di libertà della persona. Noi avevamo ed abbiamo fino ad oggi – pechè è ancora vigente la legge ed il codice – dei princìpi aberranti. Se questa legge, come spero, sarà approvata, riconduciamo la libertà sessuale tra i fondamentali diritti di libertà della persona. Credo che sia stato fatto un deciso passo avanti.

Secondo elemento positivo: la soppressione della distinzione tra violenza carnale ed atti di libidine violenta, soppressione che elimina gli odiosi problemi interpretativi e che sottolinea che la libertà sessuale è lesa dall'uno e dall'altro comportamento. Anche per questo problema ho avuto modo di leggere gli atti della Commissione, di seguire il dibattito che si è svolto: la questione è stata profondamente discussa ed il risultato porta a tali considerazioni positive.

Terzo elemento: la perseguibilità d'ufficio. Questo discorso è molto importante poichè finalmente la violazione della libertà sessuale viene collocata tra i reati che l'ordinamento reputa di pubblica rilevanza. Prima si agiva su querela, quindi la punizione era legata alla disponibilità del singolo. La procedibilità d'ufficio deve essere prevista anche per quanto riguarda i reati commessi all'interno della coppia. Questo punto ha sollevato tante discussioni, come abbiamo riscontrato anche negli interventi che si sono succeduti stamattina ed oggi pomeriggio. Penso comunque che questo testo, così come ci è stato consegnato dalla Commissione giustizia, non debba essere modificato.

Infatti, la violenza sessuale può essere commessa anche all'interno della coppia e tale fatto costituisce reato. Non possiamo e non dobbiamo affievolire la gravità del fatto in forza di una convivenza che può creare situazioni di soggezione psicologica o comunque di condizionamento. Quando l'atto sessuale deve essere imposto con la violenza, è chiaro che le ragioni etiche ed umane della convivenza sono già compromesse. A questo punto non si può evocare la necessità di salvare la famiglia, non si può invocare l'unità della famiglia o il problema dei figli. Se nel rapporto di coppia si arriva alla violenza di uno dei soggetti (quasi sempre questo soggetto è l'uomo), è chiaro che il rapporto di coppia è in crisi, che non vi sono ragioni etiche ed umane per salvarlo poichè la convivenza è già compromessa.

Su questo punto (come abbiamo visto e come ho già detto) si è scatenato un acceso dibattito. In termini banali si è fatto riferimento a quella famosa vicina che sta con l'orecchio attaccato al muro della camera da letto o alla suocera; in sintesi, c'è sempre qualcuno che può intromettersi denunciando una violenza. A quel punto sta alla sensibilità del magistrato sentire le parti, giudicare se si sia effettivamente commessa violenza oppure no. Sarebbe più grave se solo all'interno della coppia non venisse attuata la procedibilità d'ufficio.

Se dovesse essere adottato l'altro principio, quello che è stato in vigore in questi anni, la famiglia potrebbe restare luogo di violenza protetto ed il

reato di violenza sessuale non avrebbe più quella fisionomia che vogliamo dargli di violazione di un bene primario della persona. A questo proposito vorrei fare un'altra considerazione: possiamo misurare con chiarezza i guasti che la legislazione di emergenza e la cultura del pentitismo hanno prodotto nella nostra testa. Tra la denuncia di un reato e la condanna del denunciato vi è un intero processo penale che dovrebbe portare all'accertamento dei fatti. Se vi sono fatti accertati di violenza, la sacralità della famiglia non può negarne l'evidenza, ma se questi fatti non vi sono la denuncia del vicino visionario o della suocera malevola si ripercuoterà sul denunciante stesso in termini di rapporti e non sulla coppia.

Quarto elemento: il processo a porte aperte, essenziale anche per la prevenzione che si può ottenere attraverso la conoscenza e la pubblicità. Poco fa l'*ex* presidente della Repubblica Leone attaccava questo punto, affermando cose che non sono comprese nel disegno di legge. Infatti, se la parte lesa vuole non dare pubblicità al processo, tale pubblicità non ci sarà. Anche su questo aspetto si fa della polemica spicciola, senza neanche conoscere il contenuto della proposta.

Il quinto punto è strettamente legato proprio alla questione della pubblicità. Vi sono due commi, all'articolo 13 del testo della Commissione, che esplicitamente non ammettono domande sulla vita privata e sulla sessualità della persona offesa. Questo è un punto importante, perchè fino ad ora, fino ai nostri giorni, fino agli ultimi processi, la parte lesa, durante il processo per stupro, rischiava di diventare imputata, provocatrice e via dicendo con tutti gli annessi e connessi. È una cosa non possibile soprattutto in un procedimento così delicato, dove chi ha subìto violenza, non può e non deve subire ulteriore violenza psicologica.

Siamo d'accordo anche sul rito direttissimo, in quanto assicura un rapido ed efficace intervento della giustizia.

Per quanto riguarda la questione della partecipazione di associazioni e movimenti, che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti contro la libertà sessuale, qui non è passata completamente la proposta del movimento delle donne, che proponeva semplicemente la costituzione di parte civile. Senza forzare troppo la mano, penso che la soluzione adottata sia soddisfacente, soprattutto perchè l'intervento è subordinato al consenso della persona offesa; fatto che garantisce la donna sia da uno *stress* psicologico che non si sente di affrontare, sia soprattutto da eventuali movimenti indesiderati. Quante volte abbiamo assistito ad estremismi ed eccessi in tal senso. Vorrei ricordare due di questi movimenti per tutti; da un lato il Movimento per la vita e dall'altro lato il movimento Rivolta femminista.

Senza forzare troppo la mano, perchè è vero che la prima versione era quella più efficace, che più interessava e alla quale il movimento delle donne si rivolgeva, dobbiamo riconoscere che in questa sede c'è la necessità di approvare non soltanto la legge, ma anche di far passare questo articolo. In tal senso bisogna ricordare che la richiesta della parte civile sostenuta dal movimento delle donne era ed è comunque un fatto importante. L'articolo in questione è molto simile a quello della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (mi scuseranno questa disgressione) e si riferisce proprio al tema delle associazioni, seguendo la direzione innovativa che sta assumendo questo tipo di procedure. Proprio in questo senso riscontro la novità e quindi la positività.

Si è poi eliminato l'istituto della presunzione assoluta di violenza. Noi di Democrazia proletaria lo consideriamo un aspetto positivo.

Per quanto riguarda i minori, non possiamo criminalizzare la sessualità tra minori, presumendo che si tratta comunque di violenza. Se fosse violenza, ci sarebbe l'articolo sulle aggravanti che punisce in misura maggiore chi fa violenza ai minori. Faccio l'esempio della quattordicenne che compirà gli anni fra un mese e che decide di fare l'amore col suo ragazzo che ha diciotto anni: possiamo impedire questo rapporto? Non dobbiamo presumere che il sesso per un minore sia comunque estorto; gli articoli 2 e 3 del testo proposto dalla Commissione tutelano abbondantemente l'abuso sui minori. Il relatore Casoli, inoltre, afferma, e su questo ha ragione, che la presunzione legale assoluta è un istituto che il nostro ordinamento sta progressivamente ripudiando.

Per quanto riguarda il discorso, anche qui evocato, delle persone psichicamente o fisicamente menomate, occorre verificare con questo provvedimento che l'autore abbia concretamente approfittato dello stato di incapacità della persona, e anche questo punto viene tutelato dall'articolo 2. Non possiamo anche qui presumere che ci sia stata comunque una violenza sessuale. Insomma, per essere chiaro, anche il malato, anche il malato psichico ha diritto ad esprimere la sua sessualità.

Non si capisce, e in questo senso pongo una domanda, perchè la Commissione abbia approvato invece un emendamento di parte democristiana che in pratica ripropone la presunta violenza per i detenuti. Su questo abbiamo presentato un emendamento abrogativo dell'articolo 4 che prevede il reato di molestia sessuale in aggiunta a quello di molestia. Su questa questione, proprio perchè ne ha parlato il collega Mazzola, vorrei dire semplicemente che la sessualità in carcere è un problema che va affrontato in una sede diversa da quella di una legge contro la violenza sessuale. È indubbio che la persona detenuta, spogliata da ogni diritto all'affettività e alla sessualità, in carcere non potrà mai scegliere liberamente la persona con cui avere un rapporto sessuale. Ma se la preoccupazione dei presentatori dell'emendamento, cioè i democristiani, è quella di condannare una particolare trasgressione del dovere funzionale da parte dei pubblici ufficiali che possono abusare della loro qualità rispetto ai soggetti affidati (questo l'ho letto nel resoconto della seduta del 12 maggio della Commissione giustizia del Senato), la norma che tutela le persone in custodia da abusi di autorità già esiste: l'articolo 2 del provvedimento dice, infatti, che chiunque con violenza, minaccia o inganno, ovvero con abuso di autorità pubblica o privata, constringe o induce taluno a subire o a compiere atti sessuali, è punito con la reclusione da 2 a 8 anni. Dunque a che cosa serva l'articolo 4 non l'abbiamo capito: a convincerci ancora di più che la sessualità per un detenuto o per una detenuta è comunque negata?

Nel lavoro di preparazione di questo disegno di legge il Movimento delle donne, le donne dei partiti, noi tutti ci siamo battuti contro il concetto di violenza presunta, sia per i minori che per i malati. Scrive a questo proposito il relatore del comitato, collega Casoli, che dopo prolungata discussione viene soppressa la presunzione di violenza per gli atti sessuali compiuti su persone psichicamente e fisicamente menomate (come per i minori, voglio aggiungere) gravemente limitativa del diritto alla sessualità di tali soggetti che, pur fisicamente o psichicamente *minus habentes*, non possono essere costretti a reprimere pulsioni naturali di cui percepiscono il significato e le

sollecitazioni, forse con minore consapevolezza, ma certo non con minore intensità. E la persona detenuta, aggiungiamo noi, non essendo obbligata o ricattata, non può essere consapevole dell'atto sessuale? Certo non può scegliere il suo *partner*, ma di questo non possiamo occuparci in questa sede, come dicevamo prima, e con una norma restrittiva. Dobbiamo lavorare e costruire i presupposti perchè al più presto (come la stessa popolazione detenuta in alcune carceri sta cercando di fare) si discuta e si elabori una normativa che consenta di esercitare il diritto all'affettività e alla sessualità in carcere. Inoltre, credo che proprio a livello di regolamento carcerario siano già decisamente vietati – se non sbaglio: su questo punto qualcuno mi può aiutare – i rapporti sessuali tra detenuti e pubblici ufficiali. Queste sono le ragioni per cui siamo contrari all'attuale formulazione dell'articolo 4 e ne chiediamo l'abrogazione.

In conclusione non diciamo – non lo faremo neanche alla fine del suo *iter* – che il disegno di legge in esame è perfetto. Come tutte le normative di questo tipo che introducono reati e problemi che riguardano tutti e che determinano il nuovo senso comune del paese, esso è il risultato di mediazioni tra posizioni diverse e frutto di contraddizioni: e chi lo nega? Ma pensiamo anche che questa sia la legge di cui abbiamo bisogno per andare avanti, per cominciare a ragionare e discutere proprio su alcuni elementi e su alcune questioni che finora sono stati tabù: sulla sessualità, che è comunicazione e rapporto tra la gente, mentre la violenza è rottura della comunicazione, sui nuovi modelli sessuali di uomini e donne, su un modo insomma di amare e di vivere diversamente da come avviene in questa società profondamente ingiusta (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Onorato. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, mentre riflettevo poc'anzi sulla struttura del mio intevento in discussione generale mi chiedevo come mai siano stati necessari più di 10 anni perchè una nuova disciplina sulla violenza sessuale possa aver visto la luce. Mi rispondevo in parte così: una certa frazione dell'opionione pubblica forse ritiene che non vi sia bisogno di una nuova legge sulla violenza sessuale; in fondo la violenza sessuale è sempre esistita nei rapporti interpersonali e una disciplina penale di questo fenomeno esiste. Per quale ragione dobbiamo rimettervi le mani? Credo che, tutto sommato, questa sia una delle obiezioni – latenti più che palesi – che hanno costituito un fattore di resistenza ad una disciplina più moderna. È vero che la violenza sessuale è sempre esistita; però quella di oggi, cioè la violenza sessuale della società industrializzata di massa (tanto per usare uno schema abbastanza comprensibile), è la stessa della società patriarcale preindustriale? Non è che le motivazioni della violenza sessuale nella società egualitaria di oggi sono in parte diverse? Non è che oggi vi è un fenomeno quantitativamente molto più preoccupante? È vero, cioè, che l'aumento dei processi per stupro non dipende soltanto dal fatto che aumentano gli stupri che arrivano alla soglia del processo e dei tribunali, e che c'è invece un aumento in termini assoluti?

Queste domande mi andavo facendo, e credo che siano un buon inizio a quello che sto per dire, e per dare a queste una risposta sono andato a rileggere quanto ho scritto 8 anni fa, nel 1980, e che solo per ragioni di tempo non riassumo ma rileggo, scusandomi per l'autocitazione.

Dicevo allora una cosa che almeno in parte ancora condivido. «Accanto alle motivazioni tradizionali della violenza sessuale contro la donna» – cioè le motivazioni della società patriarcale e maschilista – «si sono socialmente sedimentate motivazioni nuove che connotano molti se non tutti gli episodi di stupro che arrivano alla ribalta delle cronache. Queste nuove motivazioni sono connesse all'emancipazione della donna che induce nell'uomo meno maturo rivalse maschiliste. La mutazione del ruolo della donna richiede, per legge naturale, una complementare mutazione del ruolo del maschio. Ma nel periodo di crisi, come quello che stiamo vivendo, può accadere che i maschi che non sono in grado di adeguare il proprio atteggiamento, cioè il proprio comportamento al mutamento di ruolo siano tentati di riaffermare disperatamente il vecchio ruolo contro la donna che lo insinua e lo mette in crisi, anche con la violenza sessuale».

Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue* ONORATO). «Lo stupro diventa allora una violenza simbolica, motivata dal desiderio di conservare la perduta identità maschilista. Una volta la violenza sessuale era legata, da un punto di vista motivazionale, all'immagine della donna-oggetto e a una cultura sessualmente repressiva che scatenava verso la donna-oggetto le pulsioni inibite di tanti emarginati e di tanti incapaci di una sessualità equilibrata. Ora, pur non essendo scomparsa la motivazione tradizionale, la violenza sessuale sembra piuttosto legata all'immagine della donna-soggetto che ha una cultura sessuale più liberata. Questo apparente paradosso si spiega appunto con la crisi d'identità maschilista: solo un uomo incapace di abbandonare il suo antico ruolo di dominatore sente provocata la sua aggressività dalla figura socialmente emergente della donna, capace di gestire liberamente la sua sessualità, di governare la sua vita e le sue notti, ed è indotto a profittare della nuova cultura sessuale liberale per fare violenza contro questo tipo di donna».

Io – ripeto – credo che in questa analisi che facevo 8 anni fa vi sia molto del vero. E una conferma l'ho trovata in un autorevole scritto di Gianni Baget Bozzo, il quale, in modo come al solito ridondante e suggestivo, in un articolo su «la Repubblica» del novembre 1987 dice cose pressapoco analoghe che in parte cito per florilegio.

Parlando della violenza in questa società, egli dice: «Il fascino non è dato qui dal sesso come tale, ma dal fatto di esercitare un dominio totale». «È una volontà di assoluto che si scarica su un oggetto finito, limitato e impaurito come il corpo di una donna». «Innanzi alla donna» – dice Baget Bozzo – «che reagisce alla signoria dell'uomo, alla sua figura di dio potente, il maschio può ricorrere alla violenza come memoria della sua realtà antica di padrone della donna e della natura». Continua: «La violenza sulla donna è perciò il segno che l'uomo non accetta il fatto che egli sta modificando la sua condizione "naturale"». E altre cose di questo genere.

Ebbene, se queste analisi non sono del tutto prive di riscontri storici e sociologici oggettivi, credo di avere già un abbozzo di risposta alle mie domande iniziali: esiste una qualità nuova della violenza sessuale nella società dell'uguaglianza, nella società sviluppata industriale di massa. Il testo

al nostro esame si sforza di rispondere anche a questa dimensione qualitativamente nuova della violenza sessuale nel nostro periodo. Non è forse vero che anche per questa ragione abbiamo deciso oggi (nel 1988 e non nel 1931) che lo stupro deve essere considerato un reato contro la persone, contro la sua libertà e non contro la moralità pubblica?

Infatti, consideriamo aggredita anche una «donna-soggetto», quindi una libertà personale molto intima, che preoccupa la società in quanto appartiene ad un soggetto privato che la società stessa deve tutelare. C'è in questa scelta sulla rubricazione del reato, sull'oggetto penale del reato – come si dice con linguaggio tecnico – una volontà che risponde alla dimensione qualitativamente nuova cui facevo riferimento.

Vorrei sottolineare, però, che non si tratta soltanto di una scelta simbolica: non si tratta di una di quelle «riforme-manifesto» che talvolta approviamo in Parlamento, una normativa volontaristica, «ideologica», una dichiarazione di buoni intenti. No, è una scelta che ha una portata normativa. Tanto per fare degli esempi, possiamo analizzare come la Commissione ha regolato il regime della pubblicità dibattimentale dei processi per stupro. È stata adottata una disciplina particolare rispetto a quella ordinaria della pubblicità dibattimentale, in quanto quest'ultima affida al giudice la possibilità di derogare alla pubblicità stessa, quindi di procedere a porte chiuse, anche per ragioni di moralità. Nel testo della Commissione, invece, si stabilisce che la deroga può avvenire soltanto su richiesta della parte offesa: emerge quindi la conseguenza di quanto dicevo poc'anzi. Attenzione, però: la Commisione non ha operato una scelta squilibrata, dato che la parte offesa, l'unica in grado di gestire la propria riservatezza e di chiedere di procedere a porte chiuse, non è *dominus* – o *domina* – della pubblicità o segretezza del dibattimento, perchè sulla richiesta della parte offesa decide il giudice, sentite le altre parti. Quindi, la pubblicità riguarda, sì, la riservatezza della parte offesa, ma anche i diritti dell'imputato. Ma – questo è il punto – tutto ciò avviene non per una esigenza di moralità pubblica, ma perchè si vuole bilanciare il bisogno di riservatezza della parte offesa con i diritti dell'imputato, che implicano la possibilità del controllo del processo mediante la pubblicità.

Altra conseguenza normativa di questa scelta non soltanto simbolica si evince laddove il testo della Commissione prevede che le istruttorie processuali, cioè gli interrogatori e gli esami, debbono avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza personale: non si fa che trarre una conseguenza da questa nuova oggettività penale del reato di stupro.

Accanto alle conseguenze di ordine processuale da me indicate, ve ne sono altre di ordine sostanziale, che attengono alla stuttura della fattispecie penale, per le quali le novità sono forse ancora maggiori. Non è mai sottolineato a sufficienza il carattere di queste novità perchè la struttura della fattispecie penale del reato di stupro prevede che ogni atto sessuale compiuto senza il consenso del *partner* o quando il consenso sia estorto con violenza, minaccia o inganno, ovvero con abuso di autorità pubblica o privata, ovvero approfittando della immaturità o della incapacità di intendere o di volere al momento del fatto viene punito con la reclusione da due ad otto anni.

Voglio qui aprire una parentesi. Già in Commissione manifestai il mio dissenso a che fra le ipotesi dell'estersione illegittima del consenso ci fosse anche l'inganno. Ho votato a favore di un emendamento missino a questo proposito e sono confortato in questa scelta dal fatto che un giurista come

Guido Neppi Modona, su «la Repubblica» di oggi, esprime la stessa posizione nonché dal fatto che anche il Ministro guardasigilli ha presentato un altro emendamento che esclude la fattispecie di inganno dalla struttura del reato. A mio avviso sarebbe una penalizzazione eccessiva della comunicazione tra sessi perchè in effetti una comunicazione fra sessi che si affidi alla seduzione appartiene, se non alla sfera della raccomandabilità, quanto meno a quella della liceità penale. Penalizzando anche l'inganno costruiremmo una fattispecie penale che rischierebbe di caderci in una tentazione totalitaria.

Indipendentemente dalle dispute relative all'introduzione dell'ipotesi dell'inganno, la struttura del reato resta quella con cui ci si riferisce ad atti sessuali commessi senza il consenso del *partner*. È da qui che deriva, nonostante le più o meno autorevoli opinioni espresse in contrario, l'unificazione delle fattispecie penali della violenza carnale e degli atti di libidine violenta. Ormai si comprende che qualsiasi aggressione alla libertà di autodeterminazione sessuale deve essere penalmente punita, come qualsiasi atto sessuale senza il consenso o con un consenso estorto. Al legislatore penale non interessa sapere in cosa è consistita materialmente l'aggressione alla libertà sessuale della vittima nella condotta dell'aggressore; l'importante è sapere che vi è stato un atto sessuale senza il consenso di un determinato *partner*. Non ha più rilievo la modalità della condotta dello stupratore quanto l'atteggiamento psicologico della vittima. Se non vi è consenso, anche se poi si determina ad un certo punto dell'aggressione un cedimento fisiologico da parte della vittima, quell'atto è penalmente riprorevole. Questo lo deve sapere l'uomo aggressore e la donna vittima proprio perchè oggetto del reato è la libertà di determinazione sessuale personale.

Si tratta di conseguenze non soltanto simboliche che derivano dal mutamento dell'oggettività penale del reato. Diciamo francamente, non siamo di fronte ad una di quelle conquiste ideologicamente sovraccaricate del movimento femminista; è una conquista di civiltà, tanto è vero che nessuno sogna di contrastarla, almeno a parole. Una conseguenza di una simile scelta è il fatto che nel testo proposto dalla Commissione non sono ammesse domande sulla vita privata *ante acta* o sulla sessualità della persona offesa perchè, come dice giustamente il relatore, tali domande non riguardano il bene tutelato che è la libertà di autodeterminazione sessuale. Il giudice deve capire soltanto se in quel momento vi era consenso; non interessa la vita *ante acta*. Anche una prostituta ha diritto alla libertà sessuale; una prostituta non può essere sessualmente aggredita. Questa è un'altra conquista di civiltà.

Tuttavia abbiamo fatto la scelta (che qualcuno ha criticato) di unificare le due fattispecie, perchè non è tanto importante la misura o la modalità dell'aggressione sessuale quanto il fatto che questa aggressione a quel bene si verifichi e, tuttavia, non abbiamo fatto una scelta massimalista; questo bisogna sottolinearlo perchè, per esempio, in fatto di pena, proprio perchè abbiamo unificato le due fattispecie, di congiunzione carnale e di atti di libidine, abbiamo adeguato la pena alla nuova fattispecie: non si tratta più di una pena che va da tre a dieci anni di reclusione, ma di una pena che va da due a otto anni di reclusione. Il massimalismo penale spesso rimproverato al movimento femminista, almeno a giudicare dal testo prodotto dalla nostra Commissione, non è stato recepito. Inoltre, siccome abbiamo unificato queste due fattispecie, ci siamo preoccupati di fare una distinzione, verso il

basso, da altre fattispecie penali che sono indubbiamente meno gravi, altrimenti la conseguenza aberrante sarebbe stata che il cosiddetto «palpamento», la «manina morta» in autobus avrebbero provocato una condanna da due a otto anni di reclusione. Non è che vogliamo dire che questi atteggiamenti maschilisti siano commendevoli, ma il rifiuto di massimalismo penale ci vieta di condannarli con quel tipo di sanzioni. Allora abbiamo introdotto il cosiddetto reato contravvenzionale di molestie sessuali con una distinzione che è una garanzia per le fattispecie meno gravi, perchè punisce soltanto le cosiddette aggressività (in questo senso rettificherei un po' la norma) alla tranquillità sessuale della persona più che alla sua libertà di autodeterminazione sessuale, perchè riguarda quegli atti e quegli atteggiamenti che non comportano un coinvolgimento sessuale della vittima, ma disturbano la tranquillità sessuale della persona che ha il diritto di essere lasciata sola, di non essere perseguitata per strada, in tram o per telefono. Queste sono scelte sicuramente condivisibili.

C'è poi un'altra scelta, e tutti ci accorgiamo che dipende direttamente da quei connotati qualitativamente nuovi che la violenza sessuale ha assunto nella civiltà moderna. Alludo alla fattispecie introdotta per la prima volta come reato autonomo della violenza di gruppo; infatti, quale fenomeno sociale indica più di ogni altro quella specificità motivazionale, a cui alludevo prima, che caratterizza oggi lo stupro? Non è forse vero che nella violenza di gruppo più che una motivazione puramente sessuale – è stato già detto – si esprime una motivazione di dominio e, quindi, di rivalsa maschilista contro l'emancipazione del ruolo femminile? Non è forse vero che vi sono fattori socio-psicologici di questo genere quando torme di ragazzi aggrediscono di notte una donna sola? Noi abbiamo ritenuto che si dovesse dare una risposta adeguata, dal punto di vista del legislatore penale, a questi fenomeni preoccupanti per una società civile, che sono tanto più preoccupanti perchè ormai si tratta di fenomeni che riguardano connotati intrinseci di questa nostra civiltà. La nostra civilità è quella di «Arancia meccanica», e allora noi puniamo pià gravemente la violenza di gruppo, con una soluzione, forse migliorabile ma, a mio avviso, tecnicamente ponderata e plausibile.

Un'altra novità riguarda la legittimazione processuale delle associazioni e dei movimenti femministi o, in genere, dei movimenti che hanno per loro oggetto statutario la tutela degli interessi lesi dalla violenza sessuale (bambini, donne, eccetera). Non è questo anche un effetto della percezione che il movimento delle donne e il legislatore accorto hanno avuto di questa qualità nuova della violenza sessuale nel XX secolo? Io direi di sì. Infatti, quando noi «facoltizziamo» l'associazione od il movimento ad entrare nel processo penale non facciamo che riconoscere che nel fenomeno sociale dello stupro è in gioco non soltanto il diritto alla libertà sessuale di quella singola donna, ma il ruolo sociale della donna, il suo «diritto alle notti», come si suol dire, il suo diritto all'emancipazione. Vi sono dei movimenti e delle associazioni che sono appunto esponenti di questo interesse – che è un interesse collettivo – al ruolo nuovo della donna. Si tratta appunto dei cosiddetti enti esponenziali.

Riconosciamo che qui si supera – e non solo qui – una dicotomia che apparteneva alla fase liberale dello Stato di diritto: la dicotomia tra privato e pubblico, ormai invecchiata anche in tanti altri campi, compreso quello dell'economia. Non vi è più un privato gestito dall'individuo ed un pubblico

gestito soltanto dallo Stato; vi è anche un collettivo, che è un *tertium genus*, gestito da enti esponenziali di questi interessi diffusi e collettivi. Vi è appunto una società che partecipa; non vi è più un rapporto – tipico dello Stato liberale – tra individuo e Stato, al di fuori del quale non vi è nulla. Mi rivolgo soprattutto ai banchi cattolici, a coloro che sono stati i primi – se non gli unici – teorizzatori dei cosiddetti enti intermedi. Stiamo proprio assistendo all'esplosione di questi interessi diffusi.

Come è stato già ricordato dal senatore Pollice, istituendo il Ministero dell'ambiente abbiamo riconosciuto alle associazioni ambientalistiche la legittimazione processuale a tutela del cosiddetto danno ambientale, un danno che appartiene alla collettività cioè che la collettività stessa subisce. Altrettanto si è fatto nella legge-delega per il nuovo codice di procedura penale e nel testo elaborato dal Governo, o meglio dalla Commissione ministeriale, e già discussa dalla nostra Commissione bicamerale, che dovrà vedere la luce tra poco. In questo testo l'emersione del *tertium genus* dell'interesse collettivo è riconosciuta come un *tertium genus* di interesse che ha diritto alla legittimazione processuale.

Infatti, se è vero che l'azione penale spetta al pubblico ministero, è anche vero che la partecipazione della società all'amministrazione della giustizia ormai avviene anche attraverso questi istituti. Sono contento di registrare il fatto che ormai (nonostante alcune perplessità anche forti, drammatizzate ed enfatizzate nella passata legislatura sia alla Camera che al Senato) questa soluzione sembra avere il consenso di tutti, tranne che del Movimento sociale italiano. Questo partito si è opposto strenuamente, a mio parere perchè non ha una visione ammodernata dei rapporti tra Stato e società, tra processo penale e soggetti di questa società.

Parlerò di meno di quanto previsto; voglio perciò subito affrontare alcuni punti più delicati. Mi si potrebbe chiedere: il regime processuale scelto dalla Commissione cioè la procedibilità di ufficio per il reato di stupro, non contrasta con questi connotati che sono stati descritti? Siccome si tratta di un reato strutturato ponendo al centro il dissenso della persona, non confligge la scelta dell'azione obbligatoria pubblica con questa struttura sostanziale del reato?

Lasciatemi esser franco fino in fondo: io sono uno di quelli che a suo tempo aveva sostenuto, e in un certo senso continua a ritenere, che in una società ideale la procedibilità a querela di parte sarebbe la soluzione migliore. Ripeto, in una società ideale. Qui bisogna a mio parere storicizzare questa scelta, deideologizzarla, liberarla dai sovraccarichi ideologici con cui troppo spesso l'abbiamo gestita. Debbo dire che l'abbiamo gestita tutti, sia coloro che sceglievano una soluzione, sia coloro che sceglievano l'altra. Si può dire, per esempio, se vogliamo storicizzare, che la tendenza generale di politica criminale è quella di aumentare i reati a procedibilità di parte: non c'è dubbio.

Poi ci sono coloro, anche fra le donne, che dicono che la donna deve autodeterminarsi anche nella scelta del processo o nella decisione se il processo deve esserci o meno. Però, come dimenticare le ragioni che militano a favore dell'altra scelta? Non è vero che qui ancora non siamo in quella società ideale, che ci sono delle sacche diffuse di arretratezza del costume sociale e sessuale? Non è vero che qui il problema è quello di normalizzare la repressione di questi reati, perchè la norma penale abbia la sua efficacia di prevenzione generale, che troppo spesso non riesce ad avere, in quanto troppo spesso rimane inapplicata?

Se questo è un problema storico (andiamolo a verificare), allora si giustifica anche la scelta della procedibilità di ufficio, vale a dire – questa è la ragione forte – cercare di favorire ed incentivare l'emersione dello stupro fino alle soglie dei tribunali e della polizia. Infatti si ritiene che lo stupro, che colpisce quel bene personalissimo e proprio perchè colpisce un tale bene, sia un reato socialmente molto grave che preoccupa la comunità intera.

Allora la procedibilità d'ufficio ha un compito nella *ratio legis* che ha guidato la Commissione, cioè tutelare il soggetto debole: non c'è dubbio. È vero che il soggetto debole, può essere tutelato anche attraverso lo strumento della legittimazione processuale dei movimenti; però questo forse non basta. Allora per tutelare, per far emergere dalla sua isolata situazione la vittima, ecco la procedibilità d'ufficio.

Ricordo, tanto per non essere astratto, che in questo bel *dossier* sulla violenza curato dall'Arcidonna, ci si racconta di una tale Annunziata che aveva subito una violenza di gruppo ed era stata poi minacciata di espulsione dalla scuola se non avesse tenuto per sè l'episodio. Come si fa a tutelare in questo caso quel soggetto debole, oggetto di repressione aggiuntiva rispetto a quella sessuale subita? Questo è il punto. Ecco perchè, dopo le perplessità trasversali a tutti gli schieramenti politici, sembra che tutti accettino la procedibilità d'ufficio: proprio per favorire la repressione penale di un reato che è in qualche modo repellente al nostro senso morale e sociale. Allora facciamo questa scelta – ripeto – senza ideologizzarla, ma facciamola.

A questo punto sorge l'altro problema: e all'interno del rapporto di coppia? Ho pensato a tale questione; mi sono posto in un atteggiamento (almeno spero) *sine ira et studio* come si diceva, cioè senza passionalità eccessive, ma il più possibile oggettivamente. Ha senso però dire procedibilità d'ufficio in genere e procedibilità a querela dentro la coppia o la famiglia? Questo è il punto che senza dubbio sarà uno dei più drammatici delle scelte di questa Aula. Come dicevo, la procedibilità d'ufficio è giustificata dalla necessità di tutelare il soggetto debole. Ora, non è proprio dentro la coppia che a volte il soggetto debole è proprio più debole? Non è proprio lì che c'è necessità di sostenere, attraverso l'automatismo processuale e l'azione pubblica, quella donna che non se la sente di uscire da quella situazione di maltrattamenti e di violenze subite?

Se il problema consiste nell'esistenza di una parte sommersa dell'*iceberg* che non emerge alla procedibilità, non è vero allora che questa parte sommersa è proprio dentro la famiglia, dentro la coppia? Questo è il punto, colleghi democristiani; non c'è nessuna ragione per dire che dentro la coppia deve cambiare il regime della procedibilità perchè i motivi che sono stati addotti non solo non mi convincono, ma certe volte provano il contrario. L'intangibilità della famiglia e della coppia è la ragione per cui non si vuole la procedibilità d'ufficio: questo è stato detto in Commissione, è stato scritto sui giornali e detto da varie parti. Esamino tutti gli argomenti, ma questo non è fondato. Si sostiene che lo Stato non deve interferire in questi ambiti privati, però noi sappiamo che lo Stato di diritto sociale, non lo Stato di diritto liberale, interferisce in ambiti istituzionali a tutela dei soggetti deboli: nell'ambito istituzionale delle Forze armate, degli ospedali, per i diritti dei malati, della scuola, per i diritti degli studenti, anche se tutte queste cose sono ancora *in fieri;* quindi anche nella famiglia interferisce a tutela dei soggetti deboli, interferisce addirittura sulla patria potestà a tutela del minore, interferisce sul rapporto di coniugio a tutela della parte debole del

rapporto di coniugio. E badate, è un'interferenza non soltanto per la tutela civile e amministrativa di questi soggetti deboli, ma anche per la tutela penale perchè il reato di maltrattamento in famiglia è un reato procedibile d'ufficio e non a querela di parte. Allora lo Stato dovrebbe astenersi dal procedere d'ufficio per non violare il sacrario della famiglia? No, procede, invece, penalizzando e perseguendo d'ufficio i maltrattamenti in famiglia. Se vogliamo rifarci ad altri esempi, anche le lesioni personali, quando producano una malattia superiore a venti giorni, sono perseguibili d'ufficio anche fra i coniugi, così come le lesioni gravi e gravissime. E badate che questi reati di cui vi ho detto, soprattutto maltrattamenti in famiglia e lesioni personali non lievi, sono reati puniti con pene minori rispetto a quelle previste per lo stupro. Dunque, per il maltrattamento in famiglia, che prevede una pena da uno a cinque anni di reclusione, si procede d'ufficio e per lo stupro, che prevede una pena da due a otto anni, si dovrebbe invece procedere a querela di parte?

È stata addotta un'altra ragione secondo cui non bisognerebbe danneggaire i figli che potrebbero essere privati dell'assistenza del genitore, ad esempio, condannato per stupro. È questo un'argomento suggestivo che però, a ripensarci bene, è uno di quegli argomenti che provano troppo. Allora, ogni volta che c'è un figlio, non ci sarà mai querela per lo stupro di un genitore sull'altro genitore. Pensate alle pressioni che, poniamo, la donna vittima dello stupro dovrà subire coll'argomentazione di non recare pregiudizio ai figli. Ecco la scelta: quella donna dovrà continuare a subire un marito violento, sessualmente aggressivo per tutelare i figli che dovranno convivere con un tale padre. Certo, ogni scelta ha il suo costo, però probabilmente il costo minore è quello di permettere allo Stato di entrare con il suo magistero penale in fondo per tutelare sia la moglie vittima dello stupro che i figli.

Queste sono le ragioni per cui, a mio avviso, non è possibile distinguere i due regimi processuali.

Vengo ora a un'altro punto in cui forse, se volete, la scelta della Commissione sembra contraddire l'esigenza che io stesso ho più volte richiamato della tutela dei soggetti deboli. È l'argomento della fattispecie penale di stupro nei confronti dei minori, degli immaturi, degli inabili, degli handicappati, e così via. Abbiamo fatto una scelta che supera il sistema della violenza presunta del codice Rocco, e ci si può allora rimproverare che non vogliamo più tutelare i soggetti deboli, i minori, gli immaturi, gli inabili, gli handicappati. Noi ci rendiamo conto di queste ragioni, però ci rendiamo anche conto che qui i valori in gioco non sono soltanto quelli della tutela della libertà del soggetto debole, ma anche quelli della tutela della sua affettività, della sua espressività affettiva, sentimentale, sessuale. Si badi che tutelo un soggetto debole perchè voglio tutelare la sua libertà ancora *in fieri:* un minore, un adolescente deve ancora strutturare la propria libertà sessuale perchè la sua stessa personalità è in via di strutturazione. Tuttavia, se lo faccio attraverso una norma di legge che, per una scelta tipica connessa al carattere astratto delle norme di legge, impedisce a quel soggetto (adolescente, handicappato, immaturo) di esercitare la sua affettività, impedisco proprio una delle forme principali attraverso cui si struttura la personalità di quel soggetto e quindi anche il valore sessuale. Noi non sappiamo, ad esempio, che molti handicappati psichici trovano nella comunicazione sessuale una possibilità di liberazione e di emancipazione dal loro *handicap*?

Ecco allora la scelta drammatica del legislatore tra i due valori di cui parlavo: egli sa che se sceglie per via legislativa, uno dei due valori dovrà essere escluso. Infatti, se si liberalizzano tutti i rapporti e gli atti sessuali, il legislatore non fa che lasciare senza tutela la libertà *in fieri* del soggetto debole; se invece si penalizzano tutti i rapporti dei minori, degli handicappati e così via, si sacrifica l'altro valore in gioco, che è il diritto alla libera espressività affettiva attraverso cui questi soggetti si strutturano, si emancipano ed acquistano una possibilità di comunicazione.

La soluzione che ha trovato la Commissione giustizia mi sembra equilibrata. Si stabilisce che il reato esiste soltanto ogni qualvolta ci sia abuso della superiorità del *partner* adulto, ad esempio della sua autorità pubblica, oppure un approfittamento dello stato di minorità del *partner* debole. Certo, questo significa rinviare la questione al giudice e dare a lui una discrezionalità, che non è arbitraria ma parametrata.

A questo proposito bisogna sfatare uno degli argomenti che anche a sinistra è stato usato, secondo me infondatamente, secondo cui la discrezionalità giudiziaria è un errore, è un peccato. Non voglio dilungarmi molto su questo problema; voglio soltanto dire che nello Stato sociale, in una società complessa come la nostra, non possiamo non affidarci, riconoscendo che la legge non può essere onnipotente, alla discrezionalità della giurisdizione e della pubblica amministrazione. È vero che molto spesso abbiamo attribuito selvaggiamente discrezionalità troppo libere e poi magari abbiamo criticato i giudici che ne facevano esercizio; si tratta allora di far sì che tale discrezionalità giurisdizionale venga parametrata e soprattutto che i giudici siano all'altezza di esercitarla. Alludo al problema del reclutamento di questo personale dello Stato, al loro acculturamento ed alla loro preparazione non soltanto nelle materie di diritto, ma anche nelle scienze sociali e così via: problema ancora presente nello Stato italiano.

Per riprendere il discorso che facevo prima, non credo che la soluzione adottata dalla Commissione giustizia, che ho qualificato equilibrata, sia in contrasto – come sostiene la Commissione affari costituzionali nel parere – con l'articolo 29 della Costituzione, che tutela il matrimonio e la famiglia. Non capisco i motivi di questa affermazione, perchè non sono in gioco questi valori. Tutt'al più si può affermare, come fa ancora la Commissione affari costituzionali, che è esposto a violazione l'articolo 31 della Costituzione, che tutela i minori. Però a questo punto secondo me bisogna fare un bilanciamento con gli interessi tutelati da altri articoli della Costituzione; ad esempio, l'articolo 2 tutela, tra gli altri, il diritto alla libera espressione della personalità e quindi anche la libera espressione affettiva dei minori. Noi abbiamo fatto questo bilanciamento e non credo che ci si possa accusare di incostituzionalità. Si può vedere se si può operare un bilanciamento tecnicamente più tranquillizzante, anzi vedo che il Governo ha fatto uno sforzo in questo senso; però ci si deve muovere entro questo quadro. Caso mai, e concludo su questo punto, l'obiezione più seria sulla normativa licenziata dalla Commissione è un'altra, è quella secondo cui in questo modo si attribuirebbe al giudice un potere-dovere di intervenire sulla vita sessuale dei minori, degli handicappati, degli inabili, eccetera, perchè per valutare se vi è abuso della loro minorità egli deve indagare sulla loro personalità. Questa obiezione però può essere anche superata; infatti la maturità che il giudice deve valutare è una maturità complessiva, non solo di sessualità e soprattutto non solo di sessualità genitale. E un giudice all'altezza dei tempi

moderni dovrebbe essere in grado di assolvere a questo compito. Comunque è con questa articolazione del discorso che dobbiamo affrontare un argomento che riconosco essere serio.

Prima di concludere vorrei dire del rito direttissimo, perchè ho visto che anche questo punto è stato oggetto di critica; se non altro, nello stesso parere della 1ª Commissione. Il rito direttissimo è un indice della gravità sociale di questo reato. È infondata la raccomandazione della 1ª Commissione: non è vero che il rito direttissimo deve essere sempre collegato alla flagranza del reato. Il nostro ordinamento – non posso citare tutti i casi, anche perchè non me li ricordo – per molti reati prevede il rito processuale penale direttissimo al di fuori della flagranza. Non vedo perchè anche per lo stupro non debba essere previsto quel rito al di fuori della flagranza, peraltro con la clausola derogatoria, contenuta nel testo proposto dalla Commissione, in cui è fatto salvo il caso che siano necessarie particolari indagini. Mi pare che anche questa sia una scelta equilibrata.

Termino con alcune considerazioni di chiusura le quali non fanno che sviluppare quello che dovrebbe essere il senso e direi anche il tono, l'atteggiamento implicito del mio discorso. Quello che è stato licenziato dalla Commissione è un testo equilibrato. L'ho rivisto poco prima per riflettere sul mio intervento: mi dicevo che è un testo equilibrato. Anche se è nato nell'infuriare delle polemiche, nella Commissione giustizia, pur non essendo al di fuori e pur non essendo insensibili agli argomenti di quelle polemiche, siamo riusciti a varare un testo che in qualche misura mantiene il distacco necessario e tuttavia anche la necessaria passione per non compiere scelte al di fuori dei fabbisogni che la società esprime.

È un testo che si sforza di rispondere appunto ai problemi reali della violenza sessuale in una società industriale di massa. Si potrà rispondere meglio, in questo o in quel punto forse in modo più articolato, più tecnicamente sostenibile, però credo che sia lo sforzo migliore che è stato fatto per rispondere adeguatamente alla sfida che il fenomeno dello stupro in questa società ci pone inevitabilmente, per le cose che dicevo all'inzio.

È un testo che vuole tutelare la vittima, che è la parte debole, ma non si dimentica dell'imputato; non vuole fare della vittima una strega, ma neppure vuol fare dell'imputato il mostro da sbattere in prima pagina e da perseguire senza le dovute garanzie che agli imputati in questo tipo di processo come in tutti gli altri devono competere.

Abbiamo compiuto questo sforzo e se in qualche punto non ci siamo accorti delle esigenze della vittima o di quelle dell'imputato siamo pronti a rivedere il nostro lavoro. Comunque lo sforzo c'è, il testo è tecnicamente migliorabile, ma non credo assolutamente che esso meriti le crociate, nè i sovratoni, nè gli ideologismi esasperati con cui talvolta anche nella stampa (forse piuttosto che in quest'Aula, ma qualche volta anche qui) questo tema è stato affrontato.

È un testo – lo dico in questo caso alla parte della società e del movimento femminista con cui mi sembra di poter interloquire in modo più omogeneo – che non deve suscitare attese miracolistiche (che infatti nella parte più avvertita non suscita). Perchè in una materia radicale come quella dello stupro – radicale nel senso che va alle radici dell'umanità, della vittima come dell'aggressore – credo che il rapporto tra la legge ed il costume, tra le istituzioni e i valori sia sempre affidato, più che alla legge, alla cultura; più alla cultura che alla polizia o ai tribunali; meno allo Stato e più alla nostra

quotidiana, concreta umanizzazione dei rapporti interpersonali. Credo che in tale prospettiva noi possiamo affrontare l'esame del testo con la serenità ed il senso di responsabilità che la materia richiede. (*Applausi dall'estrema sinistra e del senatore Corleone*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boato. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, cercherò di svolgere in modo abbastanza sintetico alcune riflessioni, nonostante che, come altri colleghi hanno rilevato, il dibattito che stiamo sostenendo, pur in un'Aula semideserta, sia di grande rilevanza ed importanza, tanto sul terreno giuridico, quanto su quello sociale ed etico. Tale importanza è emersa molto chiaramente dalla relazione del collega Casoli, che ora non vedo in Aula, ma che ha ascoltato pazientemente tutti gli altri intervenuti. Ho esaminato con cura la sua relazione e l'ho trovata di grande lealtà intellettuale, oltre che estremamente chiara sul piano giuridico. Infatti, il senatore Casoli sostiene una precisa linea sul tema, che io in gran parte condivido, ma ha anche espresso di volta in volta le posizioni contrastanti in modo non ipocrita, con rispetto.

Voglio dare pubblicamente questo mio giudizio in Aula anche perchè ho sentito il senatore Leone elogiare la relazione Casoli e poi «sparare a zero» sui contenuti della legge. Mi sono venuti i brividi a pensare che quest'uomo – che rispetto come membro del Senato, ma che rispetto meno per i contenuti politici, giuridici ed etici che ha manifestato – abbia rappresentato per quasi 7 anni la nazione e l'unità del popolo italiano ai massimi vertici della Repubblica. Se c'è una cultura giuridica ed un insieme di valori da superare, in assoluto e non soltanto con questa legge, temo sia purtroppo proprio quella espressa fin troppo bene – addirittura incarnata – dal senatore Leone.

Il compito cui ci troviamo di fronte nell'esaminare questa legge ha a che fare con questioni di vastissima portata. Non sono un giurista e quindi credo che i colleghi molto più esperti di me in diritto – primo fra tutti il senatore Battello che parlerà dopo di me – perdoneranno le mie imprecisioni. Penso che il problema al nostro esame sia connesso al rapporto dialettico tra diritto e società. In tutta l'elaborazione giuridica e legislativa tale problema sempre e comunque si pone, anche nelle materie apparentemente più astratte o tecnicizzate; ma per quanto riguarda i rapporti interpersonali di un certo tipo, cioè quelli sessuali imposti con la violenza, si può dire che la materia permea di sè talmente la nostra società e tutte quelle che ci hanno preceduto che il rapporto tra previsione giuridica e trasformazioni sociali appare di particolare delicatezza. E per capire quanto in materia di violenza sessuale il rapporto diritto-società in qualche modo sia speculare, basta riflettere sul fatto che fino ad oggi la materia è compresa all'interno del codice Rocco sotto il titolo IX che riguarda la moralità pubblica ed il buon costume. Quando si dice – e non credo sia un discorso femminista anche perchè non do a tale termine un contenuto dispregiativo come più volte ho sentito riecheggiare in quest'Aula – che vi è un segno sessista all'interno del diritto e all'interno della configurazione giuridica della nostra società e non solo di essa, non necessariamente si deve pensare che si sta facendo una riflessione femminista. Il fatto che fino ad oggi i reati di violenza sessuale siano stati considerati contro la moralità pubblica ed il buon costume non può che

essere frutto di un'elaborazione che può essere definita, se non si vuol dire maschilista, maschile. Non può che essere un maschio a pensare che la violenza sessuale non è un'offesa alla donna, al bambino o eventualmente ad un altro uomo bensì ad una categoria come quella della moralità pubblica e del buon costume. neanche ad una donna fascista potrebbe venire in mente un'elaborazione concettuale di questo genere.

Siamo, dunque, di fronte alla necessità di giungere ad una soluzione definitiva e spero che questa sia l'occasione giusta. Al pari dei colleghi Onorato e Salvato, questa discussione ho già avuto modo di affrontarla nell'VIII legislatura quando ero membro della Commissione giustizia della Camera ed anch'io, come il collega Onorato, sono andato a rileggermi le cose dette allora.

ONORATO. Nel mio intervento mi riferivo a quanto da me affermato nel convegno di Magistratura democratica.

BOATO. Conosco l'opuscolo che lei ha citato. In ogni modo la collega Salvato potrebbe andarsi a rileggere le affermazioni da lei stessa fatte nel dibattito alla Camera del gennaio del 1983. Con la stessa collega Salvato e con la collega Bottari abbiamo lavorato anni in Commissione giustizia della Camera dei deputati in rapporto all'insieme dei disegni di legge che allora erano stati presentati, in particolare a quello di iniziativa popolare. Fa un po' tristezza trovarsi, dopo quattro anni di assenza dalle Aule parlamentari, a ridiscutere pressochè esattamente le stesse questioni di allora che risalgono addirittura a undici anni fa, visto che l'*iter* dei disegni di legge sulla materia è iniziato circa undici anni fa. Anche i contrasti sono grosso modo gli stessi di allora; in realtà ciò è vero solo in parte e di questo devo dare atto al dibattito che si è fin qui svolto; sarebbe un errore non segnare gli aspetti di maturazione che si sono verificati.

L'intervento del senatore Mazzola – e mi scuso di averlo interrotto, ma si trattava come sempre di un'interruzione dialogica – sicuramente è stato molto più avanzato di quelli che ho ascoltato dai suoi colleghi democristiani sei o sette anni fa alla Camera dei deputati. Non credo che ciò dipenda dal fatto che il senatore Mazzola singolarmente è più avanzato di quei suoi colleghi di partito, ma perchè anche all'interno della Democrazia cristiana nel corso di questi anni si è registrato un processo di maturazione, magari lento, difficile e faticoso, così come all'interno del mondo cattolico, che non coincide con la Democrazia cristiana e che anzi la interseca ampiamente, vi è stata una riflessione più approfondita sul piano etico e su quello giuridico; all'interno della Democrazia cristiana ha inoltre cominciato a contare molto di più rispetto al passato un allarme grave per quanto continua ad avvenire ed anzi ad aumentare in fatto di violenza sessuale nella società civile. Dico ciò senza nessuna polemica, bensì per dare atto che lo scontro che sta avvenendo in questa Aula principalmente su due questioni, pur se sarà complesso e delicato soprattutto in fase di approvazione degli emendamenti, non è più così rigidamente frontale com'era avvenuto nell'VIII e, per qualche aspetto, anche nella IX legislatura.

Questi undici anni di *iter* legislativo cui ho poc'anzi accennato sono quindi anni da rimpiangere per il tempo perso, ma si sono anche rivelati utili per la maturazione di posizioni diverse rispetto al passato. Nessuno può illudersi che siano le leggi a cambiare radicalmente i comportamenti

individuali e collettivi nella società; non sono le leggi a determinare il costume e nessuno di noi deve fare di un testo legislativo un feticcio. Non possiamo realizzare un rapporto fra diritto e società in cui il diritto determini idealisticamente i rapporti sociali. Tuttavia, detto ciò, non vi è dubbio che un certo tipo di diritto condiziona lo sviluppo dei rapporti sociali; un certo tipo di diritto riflette in qualche misura una cultura dei rapporti (a volte di classe, di proprietà e, in questo caso, rapporti di sesso e così via) all'interno di una società; non c'è dubbio che se noi non immaginassimo che comunque anche le leggi in qualche modo contribuiscono a modificare la convivenza civile, dovremmo rimanere fermi, insieme al senatore Leone, al diritto romano che ho sentito evocare in quest'Aula nel suo intervento del primo pomeriggio; o dovremmo immaginare che il codice Rocco, come pensa anche qualche giurista «liberale» (non dico del partito liberale, ma liberale di matrice) nonostante tutto sia ancora quasi quasi migliore dei codici possibili in questa materia.

BATTELLO. Senatore Boato, bisogna fare distinzione tra il codice Alfredo Rocco e il codice Nereo Rocco.

BOATO. Anche questo si è sentito dire, magari per dire che questo è vero: ciò che è contenuto su questo aspetto nel codice Rocco, su questo terreno, era poi già contenuto nel codice Zanardelli e, il fatto di essere contenuto nel codice di una società liberal'autoritaria, come il codice Zanardelli, si riteneva fosse la dimostrazione che quel codice fosse all'altezza dei tempi. È passato quasi un secolo, siamo in una situazione totalmente diversa; sono cambiati i rapporti sociali, i costumi, i valori; è cambiata la configurazione costituzionale dello Stato: immaginare che si possa ancora rimanere fermi a strutture e a figure giuridiche di quel tipo mi sembra assolutamente miope.

C'è un altro elemento di novità che ha inciso in questi anni su questa vicenda; anche questo elemento lo evoco senza passione positiva (lo si è fatto con passione negativa da parte del senatore Leone, ma non è stato l'unico): mi riferisco al rapporto che su questa vicenda c'è stato fra i movimenti, le associazioni e le istituzioni dello Stato, in particolare il potere legislativo, il Parlamento.

L'unica volta che il senatore Leone ha usato il termine «violenza» (salvo quando si parlava di violenza sessuale) è stato quando ha evocato la «violenta pressione» dei movimenti femministi e delle associazioni delle donne sul Parlamento. Francamente questa «violenta pressione» non l'ho vista; anzi, se debbo fare una riflessione al riguardo (e la faccio non per criticare i movimenti delle donne che, come tali, a mio parere in questo momento non esistono) è semmai sul fatto che, «nata» sull'onda di iniziative di movimenti e di associazioni femminili e femministe, alla fine degli anni settanta, nel culmine della storia del femminismo italiano, oggi questa legge arriva in porto – mi auguro – qui al Senato rapidamente e fra poche settimane alla Camera dei deputati, quando il contesto dei movimenti da cui è «nata» (da cui è nato l'impulso originario, non certo l'articolato nel senso vero e proprio del termine) non esiste più. Infatti anche da questo punto di vista la società cambia, si trasforma e i movimenti hanno un carattere ciclico; parlare ancora dell'esistenza del movimento delle donne (magari con la M e la D maiuscole) è un errore di ideologismo che non va compiuto, il che non

vuol dire che le donne, i loro gruppi, le loro associazioni e le loro riviste non abbiano una particolare attenzione a quello che sta avvenendo in quest'Aula. Magari si tratterà di una attenzione un po' stanca, un po' delusa e un po' spazientita per i tempi del lavoro parlamentare, ma non c'è dubbio che questa attenzione ancora esiste. Tuttavia non esiste più quella dialettica che c'era negli anni settanta, sia per il movimento delle donne, sia per altri movimenti. Pensiamo all'origine dello statuto inerente i diritti dei lavoratori, per citare un'altra legge importante, la legge n. 300: il rapporto tra movimento operaio e l'istituzione Parlamento, oggi, come tale, non esiste più da quel punto di vista.

Tuttavia la questione del rapporto movimenti-istituzioni è un problema che resta aperto. In che misura vi può essere questo rapporto? In che misura l'istituzione parlamentare deve avere una capacità di dialogo e di confronto con le istanze che provengono dal suo esterno? In che misura può incidere sul processo di formazione delle leggi la presenza (prevista dalla Costituzione; penso alla legge di iniziativa popolare) di istanze che non sono direttamente rappresentate qui dentro, ma che qui dentro sono arrivate anche molti anni fa attraverso la figura della legge di inziativa popolare prevista dalla nostra Carta costituzionale? Anche questo è un problema che rimane aperto e che interseca profondamente questa legge.

Sto facendo delle osservazioni di carattere generale e successivamente ne farò alcune di carattere più tecnico, ma non intendo dilungarmi molto. Debbo però fare delle osservazioni per quanto riguarda alcuni degli aspetti di riflessione sui valori culturali che riguardano la donna, il rapporto tra uomo e donna e la famiglia e che hanno attraversato quest'Aula e le Aule del Parlamento nel corso delle precedenti legislature. Mi rivolgo in particolare a coloro che in quest'Aula si dichiarano cristiani: mi riferisco ai pochi democristiani presenti, forse anche al senatore Onorato e ad altri senatori. Provate ad immaginare ed a ricordare – io proverò a mia volta – qual'è stato il ruolo della Chiesa rispetto alla morale sessuale.

Dico questo perchè una parte, non tutta, della Democrazia cristiana, ed una parte, non tutto, del mondo cattolico in questo ultimo periodo hanno fatto una sorta di crociata contro la pornografia. Certo non sono un amante della pornografia, anzi penso che questo sia uno degli aspetti più brutti della società in cui viviamo. Bisogna però riflettere sulle cause della pornografia e sul suo consumo nella nostra società. Ritengo che non si debba essere un grande analista o un grande psicanalista per capire che vi è un rapporto diretto tra repressione sessuale e consumo di pornografia. Infatti soltanto un individuo represso sessualmente ha bisogno di consumare pornografia. Questo non vuol dire che chiunque sfogli una rivista pornografica sia malato o represso, ma il consumo abitudinario e sistematico della pornografia è senza dubbio strettamente collegato con la repressione sessuale.

Chiediamoci, senza elevare atti di accusa che non servirebbero a nulla, ma come riflessione storico-culturale, quale peso abbia avuto nel nostro paese la morale sessuale cattolica (non dico la morale evangelica poichè, a mio parere, il Vangelo ha poco o nulla a che fare col problema) per secoli e per decenni nel creare condizioni di repressione, anche di autorepressione sessuale, che molte volte portavano a fenomeni di negazione della propria identità sessuale oppure corrispettivamente a fenomeni di violenza legalizzata.

Il senatore Mazzola ha detto (ho già precisato che condivido molte delle sue affermazioni) che sicuramente non si intende rivendicare il debito

coniugale. Ritengo che il senatore Mazzola sia sincero poichè lo giudico un uomo di questo tempo, un cristiano di questo tempo e penso che abbia un rapporto con la moglie (mi scuso se mi permetto di fare queste affermazioni) del massimo rispetto e della massima amicizia; almeno ciò si evince dalle sue affermazioni.

Il debito coniugale da dove è nato? Quanti milioni di donne formate nell'educazione cattolica, quanti milioni delle nostre mamme hanno vissuto il rapporto sessuale non come espressione di gioia e di soddisfazione, come espressione di creatività, ma come dovere, come debito coniugale? Con questo non intendo certo offendere le nostre madri. Ma chiunque di noi abbia avuto occasione di parlare con i propri genitori in merito alla loro storia sessuale (ammesso che di questo si riesca a parlare con loro, cosa molto difficile) e di riflettere sulla loro informazione se ne è reso conto. Sto parlando nella maggior parte dei casi di famiglie che hanno comunque avuto un rapporto equilibrato; ma vi sono stati molti casi di deviazione e di violenza istituzionalizzata nella famiglia, addirittura di incitazione (a questo punto si ripropone la questione della procedibilità d'ufficio, di cui non voglio fare un feticcio), di un certo tipo di educazione ecclesiastica che invitava la donna a subire, sopportare e tacere per amore dell'unità della famiglia, del quieto vivere, magari per il rispetto dei figli. Quante volte, in quanti milioni di casi si è cercato comunque non di ricreare un rapporto equilibrato nella famiglia, ma di fare in modo che la donna accettasse una sistematica violenza all'interno della stessa.

Dico questo – lo ripeto – non per una polemica retrospettiva che non avrebbe alcun senso, ma per una riflessione storica. Ho conosciuto un ecclesiastico di alto livello che mi raccontava (io stesso ho potuto leggere queste cose ed anche voi oggi potete farlo) che il testo più pornografico che aveva letto nella sua vita erano i trattati di teologia morale. Se a quancuno di voi capitasse oggi di riprendere in mano qualche vecchio trattato di teologia morale di circa 30 anni fa (datati perciò negli anni '50, ma elaborati negli anni '30 e '40) potrebbe rendersi conto di molte cose. I cattolici sanno che la stragrande maggioranza di essi è dedicata al sesto o al nono comandamento. Chi li leggesse oggi – bisognerebbe conoscere un po' di latino, perchè tutti i termini sessuali sono indicati in latino – vedrebbe che si tratta di veri ed autentici trattati di pornografia: non c'è descrizione così dettagliata di tutte le deviazioni sessuali possibili ed immaginabili come in un trattato di teologia morale. Questo fino a venti-trenta anni fa; oggi non è più così, in quanto oggi c'è una concezione della morale sessuale nella chiesa cattolica, o almeno in una parte di essa, che per fortuna non lega più i valori cristiani al fatto che il rapporto sessuale avviene in un certo modo o in un altro, o al fatto che avviene con un certo tipo di toccamenti o di altri e via elencando. Non voglio fare allusioni pesanti, ma sono cose che tutti noi conosciamo. Oggi si immagina che il rapporto sia fondato sull'amore e in base all'amore c'è la legittimità morale di questo rapporto. Tra l'altro è interessante notare che tutte le descrizioni tecniche erano fatte in genere da persone che non avevano mai avuto nella loro vita un rapporto sessuale, erano scritte da persone che non sapevano cos'è il sesso, anche se c'è stato un rapporto sessuale all'origine della loro nascita. Ripeto che in genere questo tipo di trattati era fatto ricorrendo a dettagli maniacali.

Ho voluto ricordare tutto questo per far capire a me stesso e a tutti noi quale lungo itinerario la nostra società ha percorso sul terreno del confronto su questi valori, sui valori da tutelare e sul modo in cui vanno tutelati.

In questo discorso è compreso un aspetto relativamente marginale, ma di grande rilevanza, che ho sentito citare giustamente poco fa dal collega Onorato, che riguarda la sessualità degli handicappati. Non ho nulla da osservare rispetto alla soluzione trovata dalla Commissione al riguardo; una soluzione che punisce l'abuso, ma non esclude automaticamente la possibilità di rapporti sessuali per le persone portatrici di *handicaps* fisici e psichici. Se qualcuno di voi avesse voglia di leggerlo, vi consiglio (so che il professor Gallo è un attento lettore di qualunque pubblicazione di qualche interesse di questo tipo, anche attinente al diritto, ma in questo caso si tratta del retroterra culturale) la lettura di un testo di un handicappato grave sul piano fisico, non sul piano mentale, che si chiama Cesare Mantovani, che conosco di persona. È un insegnante affetto da grave *handicap* fisico; il libro in questione si chiama «*Handicap* e sesso» ed è stato pubblicato qualche anno fa dalla casa editrice Bertani di Verona. Vi consiglio la lettura di questo libro, perchè mi ha fatto scoprire questo mondo (non ne sapevo nulla prima) con delicatezza, con rispetto ed anche con intelligenza di comprensione. Il mondo del rapporto fra *handicap* e sesso per me fino a quel momento – devo dirlo francamente – era del tutto sconosciuto e l'ho scoperto attraverso questo libro.

Devo dire che la soluzione legislativa adottata è equilibrata da questo punto di vista; ma anche su questo punto quanta strada si è dovuta fare! Ricordo sette od otto anni fa quando si cominciava ad ipotizzare questo discorso; non è che non esistesse questo problema della sessualità degli handicappati, ma ipotizzarlo esplicitamente sembrava affermare qualcosa di inimmaginabile.

Da questo punto di vista, se tutti noi unanimemente (credo anche il Movimento sociale abbia detto che si tratta di una conquista positiva e che il codice Rocco è vecchio) siamo d'accordo sul trasferimento dal titolo IX al XII di questo tipo di reati, cioè dai delitti contro la moralità pubblica e il buoncostume ai delitti contro la persona, se tutti siamo d'accordo su questi punti – non voglio ripetere quanto già detto da altri – allora chiedo al relatore Casoli e insieme al Ministro della giustizia, oltre che al collega Acone, se non sarebbe forse più corretto togliere anche l'articolo 12 di questo disegno di legge, che riguarda quella figura specifica di molestia sessuale, dall'articolo 660 del codice penale, dove è compreso nell'ambito delle contravvenzioni di polizia (perchè questa è la collocazione che stiamo dando a quell'articolo). Piuttosto che inserire all'interno delle contravvenzioni di polizia una norma sulla violenza sessuale, sarebbe a mio parere più logico e corretto, dopo i discorsi svolti da tutti in quest'Aula su questo aspetto, togliere il suddetto articolo da questa sede per inserirlo all'interno del titolo XII, che riguarda i delitti contro la persona.

Non ho presentato personalmente un emendamento, perchè vorrei suggerire ai colleghi della Commissione giustizia e al Ministro di riflettere con la loro maggiore preparazione tecnica sull'opportunità di presentare un emendamento in questo senso. Magari sarà necessario riformulare l'articolo, ma mi sembra più corretto...

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Così era stato fatto nella IX legislatura, e può verificarlo dagli atti; adesso si è preferito così.

GALLO. Si può fare, signor Ministro.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Si, si può fare.

BOATO. Siccome c'è l'interesse da parte di tutti noi ad un pò di sistematica nelle cose che facciamo, questa sarebbe l'occasione su tale terreno di adottare un atteggiamento sistematico. L'ho suggerito ai colleghi della Commissione giustizia e spero che si possa fare così senza bisogno che io presenti un emendamento in tal senso.

Un'altra osservazione riguarda il modo in cui viene definita la mancanza di consenso rispetto alla figura unificata di violenza sessuale che supera la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta. Non mi soffermo su questo punto perchè credo che vi sia una convergenza pressochè unanime e non vorrei ripetere le cose, soprattutto quelle su cui sono d'accordo. Vorrei soltanto sollevare un dubbio per vedere se è fondato - vedo che in qualche modo il Ministro l'ha risolto con il suo primo emendamento - sulla previsione della figura, oltre che della violenza e della minaccia, anche dell'inganno all'interno di questo articolo, che è argomento su cui si è soffermato Neppi Modona oggi, già più volte e fin troppo citato, e su cui c'è stata un pò di discussione in quest'Aula anche stamattina. Il sottosegretario Marinucci, che ha avuto un grosso ruolo nelle vicende di questo provvedimento, mi ha ricordato poco fa che comunque nel codice attuale la terna violenza-minacci-inganno è prevista, ma è prevista negli articolo 522 e 523 del codice penale, per quanto riguarda il reato di ratto a scopo di libidine. In realtà non mi pare che si possa dire che l'introdurre la figura tecnica dell'inganno sia uno stravolgimento nel senso in cui paventa Neppi Modona. Però, se ci fossero sospetti del tipo di quelli che Neppi Modona solleva nel suo articolo, cioè che si voglia in questo modo penalizzare anche quello che può essere un comportamento scorretto sul piano morale, ma che non può essere considerato un comportamento censurabile penalmente (ad esempio, l'inganno di una persona che promette un matrimonio per avere un rapporto sessuale con un'altra persona, e cose di questo genere, che non possono essere considerati fatti di violenza sessuale di per sè, piuttosto scorrettezze nei rapporti interpersonali), credo che a quel punto sarebbe più semplice e trasparente sopprimere quell'espressione, come mi pare proponga il Ministro con il suo primo emendamento.

Per quanto riguarda la questione tanto discussa della procedibilità d'ufficio personalmente propendo - e lo voglio dire senza toni stentorei, di battaglia, come in qualche caso è qui avvenuto, da una parte e dall'altra - perchè essa venga mantenuta e però, laddove questo avvenga, collega Mazzola, venga mantenuta in tutti i casi. Poichè la logica della procedibilità d'ufficio sta nel fatto che questo tipo di reati vengono ricompresi fra i delitti contro la persona, questo porta a ritenere che in tutti i casi ci debba essere la procedibilità d'ufficio. Ma laddove si volesse distinguere, trovo molto più facile che una donna violentata per la strada (nella stragrande maggioranza dei casi, ma potrebbe essere un bambino o, in ipotesi astratta, un uomo) vada a fare la querela e quindi non abbia bisogno del sostegno della procedibilità d'ufficio; infatti non è automatico, ma è sicuramente più facile che una persona violentata fuori dal rapporto di coppia si rivolga al magistrato, tanto più con una legislazione più garantista da questo punto di vista come quella che stiamo discutendo, che non chi subisca la violenza all'interno del rapporto di coppia. Possiamo quindi prevedere la querela irrevocabile, ma in tutti i casi; ma differenziare, prevedendo la procedibilità d'ufficio nei casi al

di fuori della coppia e la querela nei casi all'interno della coppia, francamente lo trovo illogico. Immagino – lo è sicuramente – che sia più difficile per la persona che subisce violenza sessuale effettiva all'interno della coppia fare questa scelta rispetto alle altre.

Ho sentito evocare fantasmi, devo dire tutti negli interventi dei maschi: ho sentito evocare la suocera, l'amica, la vecchina maniaca che sta a guardare alla finestra, non a caso tutte figure femminili. Anche questo conta: sono tutte figure di donne che, per solidarietà o per malizia o per intromissione nella vita di un'altra donna, intervengono stravolgendo il significato della perseguibilità d'ufficio. Qui, a mio parere, c'è di nuovo una grande paura della figura e del ruolo della donna da questo punto di vista e dello strumento legislativo che in questo caso il Parlamento fornirà, se vorrà farlo. Comunque trovo del tutto fantasmatiche certe paure. Ma allora è vero quello che diceva il senatore Onorato, cioè che queste argomentazioni valgono anche per le lesioni. Se avvengono lesioni gravi all'interno della famiglia c'è la perseguibilità d'ufficio...

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche per i maltrattamenti.

BOATO. Forse in questo caso non c'è la perseguibilità d'ufficio: non vorrei sbagliare.

CASOLI, *relatore*. È prevista.

BOATO. Ad ogni modo, stiamo ragionando sulla perseguibilità d'ufficio – il senatore Corleone giustamente lo ha detto questa mattina – come se, una volta sporta la denuncia, automaticamente ci fosse la condanna: nel caso specifico, come se le garanzie processuali, il processo, l'istruttoria, la possibilità di archiviazione o di proscioglimento non ci fossero più. Per rinviare a giudizio qualcuno occorre avere degli indizi consistenti, ma per condannare occorre avere delle prove certe. C'è stato un corto circuito mentale che ha attraversato tutti i maschi di quest'Aula (e anche fuori di qui), in base al quale la suocera, la vecchina maniacale, l'amica persecutoria mandano in galera il povero marito che quella notte ha fatto un gioco erotico un po' violento – perchè di questo si tratta – con la propria moglie. Francamente, colleghi maschi, toglietevi un po' di questi fantasmi dalla testa.

O immaginiamo che il diritto processuale scompare in questo caso, le garanzie del processo vengono abolite nella raccolta delle prove, nella difesa dell'imputato, nei poteri anche di proscioglimento in istruttoria del magistrato e così via; oppure, se ci credete alle garanzie del processo non solo per violenza sessuale ma per qualsiasi reato, allora non vedo perchè temere tanto la procedibilità d'ufficio in questa materia. Oltretutto esiste quello che viene sempre evocato in altri casi, ossia il libero convincimento del magistrato. E nel novanta per cento dei casi non penso che questo libero convincimento sarà a favore della donna eventualmente offesa, perchè i magistrati nel settanta-ottanta per cento dei casi sono uomini.

GALLO. Ormai siamo arrivati ad una suddivisione per il 50 per cento nella magistratura, come il Ministro può confermare.

BOATO. Comunque, anche loro sono frutto di questa cultura. Non c'è dubbio che – come il senatore Onorato ha rilevato – il problema riguarda me e tutti noi ed è un problema di cambiamento culturale, ma non c'è dubbio che in modo particolare riguarda i magistrati, i quali dovranno indagare e poi giudicare su questi reati. Se esiste in qualche modo una cultura sessista, sicuramente essa attraversa anche questo tipo di processi, più garantiti e più garantisti nel futuro, ma ugualmente e prevalentemente a favore del maschio. Mi auguro che non vi sia nè il favore per l'uno nè il favore per l'altro dei sessi perchè dovrebbe esistere la terzietà del giudice tante volte conclamata, con la difesa delle regole processuali per tutti, parte offesa, imputato, eventuali parti civili, eventuali movimenti o associazioni che partecipano al processo non attraverso una vera e propria costituzione di parte civile, e così via.

Vorrei sdrammatizzare la questione e relativizzarla rispetto all'insieme dei problemi del processo penale. Non si capisce perchè tutte queste paure riguardino soltanto un certo tipo di processi, a meno che non si ritenga che comunque dentro la famiglia, giuridica o di fatto, certe cose possano comunque avvenire anche se dessero luogo ad effettiva violenza. Non sto parlando di giochi erotici, per intenderci, ma di casi di violenza vera e propria: ma bisogna in qualche modo coprire, dimenticare, cancellare, sanare e così via. Questa non è la mia concezione anche perchè non credo in quel tipo di famiglia. Sia giuridica, sacramentale o di fatto, quel tipo di famiglia sta in piedi su rapporti che non sono di autentico equilibrio (non voglio parlare di parità perchè non si tratta di un problema giuridico, bensì di rapporti interpersonali).

Voglio affrontare ora la questione dei rapporti sessuali fra minori. Con molta schiettezza devo dire che ritengo fondate – e non capisco perchè le abbia avanzate con tono polemico tale che sembrava dovesse aggredire il drago – molte delle osservazioni del collega Mazzola. Sono osservazioni che fa chiunque rifletta – e il senatore Casoli lo ha scritto bene nella sua relazione – sul problema della tutela dei minori. Credo che in quest'Aula il 99 per cento dei colleghi, per non dire il 100 per cento, condivide quelle preoccupazioni. Il problema è la traduzione giuridica di quelle preoccupazioni e i suoi limiti.

Mi sono procurato gli emendamenti preannunciati dal collega Mazzola e ho letto con attenzione quello presentato dal ministro Vassalli. Lei sa, signor Ministro, che io la stimo molto, ma anche che qualche volta la critico: devo dire che in questo caso lei ha fatto, non un capolavoro, ma un capolavoro di equilibrio fra le varie istanze, esigenze e preoccupazioni.

Trovo l'emendamento del Governo in questa materia molto equilibrato e corretto. Trovo invece – e qui debbo usare un po' di ironia – frutto di falsa coscienza l'ultimo emendamento presentato dal Gruppo della Democrazia cristiana al riguardo. In sostanza il Governo conferma la presunzione della violenza nel caso di minore di anni 14 e fa salvi i rapporti fra persone al di sopra dei 12 anni che abbiano un divario di età non superiore a 4 anni (un limite bisogna prevederlo, che sia di 5 anni, di 6 anni o di 3 anni): si immaginano rapporti fra giovani sostanzialmente coetanei e non fra il sessantenne e il quindicenne, per intenderci; cioè la libera espressione della sessualità fra i ragazzi. Il che non vuol dire affermare che deve esservi questo tipo di rapporto, ma che può esservi e che se vi è non si tratta di un reato e che quell'atto non è punibile, non è sanzionabile penalmente.

La soluzione proposta dal senatore Mazzola recita: «Non sono punibili gli atti sessuali di lieve entità intercorsi senza violenza, minaccia o inganno fra soggetti di età compresa fra i 12 e i 16 anni». Francamente la proposta del ministro Vassalli mi sembra estremamente più corretta. Cosa sono gli atti sessuali di lieve entità? Il coito interrotto non è un atto di lieve entità per il collega Mazzola, ma per qualcuno potrebbe esserlo; il *petting* è di lieve entità o non lo è se è troppo marcato o approfondito? Come dire, non si può scrivere in una legge questa espressione, senatore Mazzola. A Palermo o a Catania sarà una cosa, ad Aosta sarà un'altra; ma qui non abbiamo a che fare con una riflessione culturale bensì con l'eventualità di sanzionare penalmente comportamenti di ragazzi i quali potrebbero essere segnati per tutta la vita.

Vogliamo immaginare la possibilità della libera espressione della sessualità? Poi saranno il genitore, gli educatori, la società, la scuola, la famiglia, la chiesa, il partito (spero che non sia il partito), sarà quello che volete che cercherà di fornire un'educazione, dei valori, dei comportamenti, che darà importanza ai rapporti sessuali e li farà rappresentare non come un momento banale nella vita di ciascuno. Ma non si può immaginare di discriminare con legge la lieve entità consentita a fronte di non si sa quale non lieve entità proibita. Sa cosa succederà, collega Mazzola? Ritorneremo all'indagine per valutare se vi è stata o meno la penetrazione, si tornerà ad esaminare e controllare, magari con la visita ginecologica. Sarà questo il risultato dell'emendamento.

Io capisco l'animo: però si è fermato un po' troppo al di qua della soglia giuridicamente corretta. Credo che la preoccupazione che il senatore Mazzola ha espresso in quest'Aula è ben manifestata nell'emendamento che il Governo ha presentato e che io condivido in quanto lo ritengo una soluzione di buon compromesso. I compromessi a volte sono pessimi, altre volte sono buoni e tengono conto delle diverse esigenze, dei diversi valori, delle diverse istanze che si sono manifestate nel corso dell'esame di un provvedimento. A me pare che sulla proposta del ministro Vassalli anche i colleghi democristiani possano convergere, senza violare i loro valori ed i loro princìpi, anche perchè hanno i figli giovani e sanno come sono i rapporti interpersonali tra i ragazzi di oggi. Essi sono diversi da quelli che intrattenevamo noi, che non siamo poi vecchissimi, quando avevamo o non avevamo questo tipo di esperienze.

Volevo concludere dicendo che ovviamente nessuno immagina che questa legge cancellerà la violenza sessuale, che sbattere in galera i responsabili di violenze sessuali individuali o di gruppo o presunte risolverà il problema. Se il disegno di legge verrà approvato, realizzeremo una precondizione elementare: individueremo una figura di reato più corretta, un processo più garantista per tutti e non solo per la parte offesa. Inoltre garantiremo la partecipazione al processo dei movimenti e delle associazioni: tra l'altro non si tratta di una novità assoluta, dato che è stato giustamente fatto l'esempio della partecipazione delle associazioni ambientaliste nei processi per danno ambientale.

GALLO. La loro partecipazione viene prevista nel nuovo codice di procedura penale.

BOATO. Dico questo perchè il senatore Leone si è scatenato contro tale ipotesi, alla quale anche i colleghi del Movimento sociale sono contrari. Mi

sembra che invece larghissima sia la convergenza nel giudicare positiva questa previsione.

Dobbiamo, però, immaginare cambiamenti culturali, di valori, rapporti interpersonali diversi. Occorre introdurre, senatore Mazzola, l'educazione sessuale nelle scuole. Quando ero al liceo, all'ultimo anno, non so se per iniziativa del preside, venne un medico a farci una lezione in materia. Appartenevo ad una classe mista, composta per due terzi da maschi: le femmine uscirono dalla classe e quella lezione – di educazione sessuale per modo di dire, dato che ci insegnarono come non prendere le malattie veneree – fu fatta per i soli maschi perchè non era un problema che riguardasse le donne. Questo era il livello di allora, ma non credo sia molto migliorato: forse oggi non si fa più neppure questo e magari si ha paura di usare l'espressione «preservativo» trattando di AIDS. Ho letto che nel Parlamento inglese il Ministro conservatore della sanità è andato in Aula a mostrare come si applica il preservativo al maschio che non vuole utilizzarlo, per evitare di contrarre l'AIDS.

MAZZOLA. Mi esimo da una battuta scontata.

BOATO. Non dico che ha fatto bene il Ministro inglese; voglio solo evidenziare la possibilità di affrontare in modo pragmatico e laico problemi del genere. Se non si arriva all'educazione e all'informazione sessuale generalizzate, se non si immagina che si avrà sempre meno pornografia quanti meno rapporti sessuali repressi si avranno – dato che la pornografia è l'effetto e non la causa delle deviazioni sessuali – la violenza sessuale continuerà ad esistere, purtroppo. Il grado di minore o maggiore violenza sessuale dipenderà in minima parte dalla deterrenza o dalla sanzione penale, che è giusto prevedere, ma in grandissima parte da tutto quanto riusciremo a fare sul terreno culturale, sociale, politico ed anche istituzionale. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e della sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Covi. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, per la terza legislatura consecutiva il Parlamento è chiamato a discutere e a deliberare in tema di violenza sessuale. Si tratta di un tema sul quale il dibattito è stato amplissimo e spesso infuocato nel corso della VIII e della IX legislatura sia qui in Senato che alla Camera dei deputati, senza che sia stato possibile pervenire alla modificazione delle norme penali vigenti, malgrado ne sia pressochè unanimemente condivisa l'opportunità.

Profondi mutamenti di costume hanno interessato la società civile nei quasi sessant'anni che ci separano dal codice Rocco. Essi hanno coinvolto il rapporto tra uomo e donna, oggi posta in posizione di piena parità di diritti e di doveri, e hanno coinvolto la considerazione morale dell'estrinsicazione della sessualità, considerata un aspetto dell'espressione della personalità e quindi della libertà individuale.

Recentemente la Corte costituzionale, con sentenza n. 561 del 1987, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di alcune norme della legislazione pensionistica di guerra nella parte in cui non prevedeva il trattamento pensionistico di guerra per le vittime di violenza carnale consumata in occasione di fatti bellici, l'ha riconosciuto affermando esplicitamente che «la

violenza carnale costituisce invero nell'ordinamento giuridico penale la più grave violazione del fondamentale diritto alla libertà sessuale. Essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto che va ricompreso tra le proposizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'articolo 2 della Costituzione impone di garantire». Da qui una sostanziale unanimità nella considerazione della opportunità di rivisitare la normativa vigente, anche se non va dimenticato, per la verità storica, che tale opportunità, già avvertita da una parte della dottrina giuridica, è stata portata avanti con forza principalmente dai movimenti femminili a partire dalla seconda metà degli anni '70. L'azione svolta dai movimenti femminili spontanei o organizzati o aderenti alle forze politiche rappresentate in Parlamento ha certamente contribuito ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica su fenomeni che, anzichè regredire per effetto del miglioramento generale del tenore di vita e di un approccio alla sessualità non più circondato da tabù, apparivano ed appaiono in crescita e soprattutto accompagnati da manifestazioni di violenza sempre più esasperata. Si è trattato di un'azione che ha continuato ad esprimersi durante gli anni passati e che reclama giustamente – ne danno dimostrazione le numerosissime informali petizioni pervenute alla Commissione giustizia da ogni parte del paese – un varo sollecito del provvedimento al nostro esame. A tale azione il Senato ha risposto con la dovuta prontezza, sia portando a termine i lavori in Commissione con tempestività sia ponendo sollecitamente all'ordine del giorno dell'Aula il provvedimento quale risulta dal testo varato in Commissione che non si discosta in modo rilevante da quello proposto dal Comitato ristretto, rispondendo così anche ad una sollecitazione contenuta nel programma del Governo De Mita.

Esiste dunque la consapevolezza che la problematica va sollecitamente affrontata e risolta. Tale consapevolezza non è nuova, se si considera l'ampiezza e la profondità dei dibattiti che si sono svolti nell'VIII e nella IX legislatura. Ciò nonostante contrasti sorti su taluni aspetti della normativa proposta hanno finora impedito di raggiungere il traguardo legislativo e probabilmente la causa di fondo di tanta fatica sta nell'esasperazione di talune posizioni che hanno inciso, impedendo un dibattito più pacato sui nodi più rilevanti, un approccio meno ideologizzato che consentisse di pervenire ad una normativa equilibrata che tenesse nel dovuto conto situazioni di grande rilievo morale e giuridico sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo. Contrasti che ancora sussistono rispetto al testo al nostro esame e che possono essere risolti attraverso soluzioni che maturino in un dibattito sereno, pacato e produttivo come si auspica anche nella relazione scritta del senatore Casoli e come d'altronde mi pare stia avvenendo oggi in quest'Aula.

La relazione del senatore Casoli, assai pregevole nella sua concisione e nello scrupolo con il quale le varie posizioni sono state rappresentate, pone in evidenza le innovazioni che il testo propone rispetto alla legislazione vigente. Anzitutto la collocazione dei delitti contro la libertà sessuale nel titolo XII del codice penale, dei delitti contro la persona, recependo così la proposta già avanzata da qualificata dottrina giuridica tendente a ricomprendere i delitti contro la libertà sessuale tra quelli concernenti altri diritti di libertà: personale, di domicilio, di tutela del segreto. È una scelta

probabilmente non direttamente influente su altre scelte, ma che ha un alto significato di principio sotto il profilo etico e che si inserisce nel filone già indicato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza del 1987 che ho ricordato prima e che già era stato individuato nella sentenza n. 11 del 3 luglio 1956 che pure aveva affermato trattarsi di un diritto, quello della libertà sessuale, inviolabile, garantito a livello costituzionale dall'articolo 2 in quanto rappresenta patrimonio irretrattabile della personalità umana.

Altre innovazioni fondamentali sono quella della unificazione dei reati di violenza carnale e degli atti di libidine violenta, oggi rispettivamente previsti dagli articoli 519 e 521 del codice penale e quella della perseguibilità di ufficio dei reati di violenza sessuale, oggi perseguibili a querela della persone offesa, salve le eccezioni previste dall'articolo 542 del codice penale.

Non mi soffermo sull'unificazione dei reati di violenza carnale e degli atti di libidine violenta, sulla quale non esistono contrasti, essendo essa prevista in tutti i disegni di legge presentati in questa legislatura ed essendo stata recepita anche nel corso dei dibattiti avvenuti nella IX legislatura, anche se poi tale unificazione spiega i suoi innegabili effetti su un'altra questione di fondo, cioè quella relativa ai minori. Mentre merita di essere subito affrontato il punto sul quale vi è stato ampio dibattito in Commissione che ha respinto a maggioranza gli emendamenti (uno anche da me proposto) tendenti ad affermare la perseguibilità a querela degli atti di violenza sessuale quando tra la persona offesa e l'agente corra un rapporto di coniugio o di convivenza *more uxorio*.

Credo che vada anzitutto detto che non è per nulla persuasivo l'argomento portato avanti da chi vuole che in ogni caso i reati contro la libertà sessuale siano perseguibili di ufficio, secondo il quale per il fatto che i delitti contro la libertà sessuale vengono compresi tra i delitti contro la persona, ne deriva necessariamente la perseguibilità di ufficio, in quanto si tratta di tutelare un bene di grande rilievo costituzionalmente garantito. In generale, mi pare che la deroga alla perseguibilità d'ufficio non discenda puramente e semplicemente dalla rilevanza e gravità del reato, dalla rilevanza del bene garantito, ma risponda a diversi criteri di politica criminale, che tiene conto degli aspetti più diversi e, tra questi, anche dei rapporti personali intercorrenti tra reo e parte lesa. Pertanto mi pare che non si possa sostenere che la deroga alla perseguibilità di ufficio, quando sussistano situazioni particolari, costituisca una inammissibile frattura logico-giuridica. Si tratta di scegliere una linea di politica criminale ed è una scelta che non è condizionata da alcuna «camicia di Nesso» derivante da un principio astratto. E, se si guardano le cose del mondo nella loro concretezza, la scelta non può – a nostro avviso – essere altra che quella che tenga conto che è assurdo far dipendere da un terzo il giudizio circa rapporti in cui il confine tra il lecito e l'illecito è certamente arduo da definire e che non può essere affidato se non a chi è partecipe di quei rapporti, senza interferenze di terzi, con tutte le possibili indebite intrusioni determinate da fini diversi che non siano motivati dall'impulso di liberare un soggetto incapace di ribellarsi autonomamente ad una situazione di degrado morale.

Mi sono parse molto convincenti le considerazioni che, sul punto, ha svolto questa mattina il senatore Corleone, quando ha affermato che la differenza non sta tanto nella perseguibilità d'ufficio o nella perseguibilità a querela della persona offesa, ma sta tra il parlare o il tacere, significando così

che per proporre denuncia o denuncia-querela è necessaria eguale determinazione volivita, eguale volontà di lanciarsi al di là dell'ostacolo rappresentato da tutte le conseguenze che dalla denuncia-querela derivano sulla situazione di fatto e di diritto esistente e che si riverbereranno nel processo. E quando ancora ha affermato, il senatore Corleone, che non è detto che proprio la perseguibilità di ufficio non costituisca una remora ancora maggiore ad uscire dal silenzio. Questo è un punto sul quale si è creata, fino ad oggi, una specie di incomunicabilità, ma io non credo che questo stato d'animo debba continuare a sussistere e penso che possa essere guardato con quella pacatezza di cui dicevo all'inizio, anche qui senza impuntature ideogiche, magari nei confronti di chi affida il sostegno della procedibilità a querela rifacendosi ad un elevato valore qual è quello della famiglia che è un valore che non è monopolio di una determinata parte ideologica e tanto meno di una confessione, ma che è un valore universalmente riconosciuto e che il Parlamento italiano ha esaltato non molto tempo fa con la riforma del diritto di famiglia, fondando la famiglia stessa sulla parità di diritti e di doveri dei suoi componenti.

Anche volando più in basso e ponendo in luce gli inconvenienti che possono derivare dall'introduzione di terzi singoli o associati in valutazioni che non possono non essere personali, la questione non può non essere seriamente considerata – da parte mia auspicabilmente considerata – al fine di riconoscere che l'eccezione alla regola delle perseguibilità d'ufficio è più che giustificata.

Voglio affrontare ora la questione dell'articolo 2: la norma deve essere rimeditata anzitutto per quanto riguarda l'inganno. Tale locuzione a mio avviso è pericolosa, essendo troppo ampia la gamma degli atteggiamenti che possono esservi compresi. Quando stamane il senatore Salvato ha voluto fare un esempio di inganno logicamente sostenibile al fine di dimostrare la congruità della norma, ha dovuto fare ricorso ad un caso tipico di inganno per sostituzione di persona: l'artigiano che si fa passare per ginecologo e che, visitando le pazienti, le violenta. Nell'inganno però si può ricomprendere una tale gamma di atteggiamenti da spingere l'ipotesi criminosa ad essere volta più a tutelare la buona fede che non la libertà sessuale.

Vi è poi la questione dei minori, certamente la più grave tra quelle che si ergono sul cammino della legge. Nella valutazione di tale questione ritengo che non si possa prescindere da altri due punti cardine della normativa al nostro esame: quello dell'unificazione del reato di violenza carnale e del reato di atti di libidine violenta nell'unico reato di violenza sessuale come tutela del diritto alla libertà sessuale e quello della perseguibilità d'ufficio.

Entrambi questi punti cardine concorrono a ritenere che va trovata una soluzione che certamente sia di salvaguardia della persona del minore contro gli attentati che possono essere compiuti da persona adulta od esperta, ma che nello stesso tempo non chiuda gli occhi di fronte al portato di un mutamento di costumi che, sia pur deprecabile, dà luogo a manifestazioni che sono sotto gli occhi di tutti di giorno in giorno.

Consultandomi con più persone di diversi strati sociali, di diversa ed anche specifica preparazione come avvocati o magistrati, come ho fatto nei giorni passati e come credo abbiano fatto molti di noi, ho trovato un coro pressochè unanime nell'affermazione che deve essere posto un limite di età a tutela dei minori talvolta in termini drastici, altre volte in termini più problematici. Drastico in genere è il giudizio dei magistrati, fondato anche

sulla considerazione che la preoccupazione per le possibili conseguenze che possono derivare in ordine alle effusioni tra minori è del tutto trascurabile perchè nella loro esperienza sono praticamente assenti processi intentati in relazione a fatti di tale tipo in cui fossero coinvolti minori. Mi sembra però che si trascurino le conseguenze giuridiche che derivano dai due punti suindicati (l'unificazione dei reati e la perseguibilità d'ufficio) che mutano radicalmente la situazione.

Infatti non può più essere esclusa un'imputazione per manifestazioni in cui si possono cogliere aspetti di lascivia, quali quelli che spesso ci capita di vedere camminando nelle strade tra giovanissimi. Probabilmente i giudici li assolveranno, ma intanto un processo può scattare, con tutte le conseguenze traumatiche sotto il profilo psicologico che determina un processo penale.

Ritengo che una soluzione debba essere trovata e mi sembra che possa essere quella che si propone nell'emendamento che il Governo ha già presentato, che stabilisce che soggiace alla pena prevista per gli atti sessuali compiuti con violenza o minaccia chiunque anche senza violenza o minaccia compia atti sessuali con persona minore di 14 anni; che aggrava la pena da un terzo alla metà se il minore non ha compiuto 10 anni; infine, nel caso del minore ultradodicenne, prevede la non punibilità quando il reato è commesso da persona con la quale intercorre una differenza di età non superiore a 4 anni. Vogliamo elevare il limite dei 12 anni a 13 anni? Oppure vogliamo lasciare il limite dei 12 anni, riducendo la differenza di età tra la vittima e l'autore degli atti da 4 a 3 anni? Anche queste sono soluzioni possibili.

Mi sembra comunque che sia un atto di responsabilità trovare una soluzione a questo problema. Mi pare di aver colto qualche apertura nel corso del dibattito che qui si è svolto, ma anche in questo caso mi permetto di rivolgere un appello perchè la questione sia esaminata con spirito pragmatico aderente alla realtà delle cose.

Mi consenta il senatore Mazzola di intervenire brevemente sulla proposta che ha avanzato nel corso del suo intervento. A me pare non sia una soluzione soddisfacente quella di prevedere una non punibilità per fatti definiti lievi (mi pare si dica così nell'emendamento), perchè questo comporterebbe comunque e sempre un giudizio da parte del magistrato, come ha detto testè anche il senatore Boato, per distinguere cosa sia il fatto lieve e cosa sia il fatto grave. Sono convinto che queste cose poi finiscono praticamente in niente davanti all'autorità giudiziaria. Ma non ci preoccupiamo di portare dei giovani davanti ai giudici in un processo penale, che è sempre un fatto traumatico anche per un adulto, anche quando si tratta di una questione minimale, come un problema di circolazione stradale? Il processo penale è un fatto altamente incisivo sull'elemento psicologico di chi vi partecipa. Occorre tenere il più possibile lontani i giovani da esperienze di questo genere.

Mi sono soffermato sui due nodi più rilevanti. Per il resto il disegno di legge merita sostanziale apprezzamento, compreso l'articolo 4 relativo agli atti sessuali con persona arrestata o detenuta, salvo completarlo accogliendo l'emendamento che il Governo propone. Si tratta di una norma che ha diviso la Commissione, ma francamente non ho capito la reazione anche un poco scandalizzata, di chi l'avversava, quando in effetti si tratta di una sostanziale esplicitazione dell'abuso di autorità, quando l'abuso, rispetto ad una persona arrestata o detenuta, da parte del pubblico ufficiale che ne ha la custodia è in sostanza *in re ipsa*.

Particolare apprezzamento merita la norma dell'articolo 5 sulla violenza di gruppo, con la comminatoria di pena da quattro a dodici anni, che si giustifica ampiamente di fronte alla gravità e alla frequenza che va assumendo il fenomeno.

Meritano un apprezzamento anche le norme processuali circa il dibattimento a porte aperte, il divieto di domande sulla vita privata e sulla sessualità della persona offesa, il giudizio direttissimo da adottarsi sempre, salvo che non siano necessarie speciali indagini. Residuano invece perplessità in me, perplessità che sono al limite dell'avversità, relativamente alla partecipazione al processo di associazioni e movimenti.

A parte la questione dell'incongruenza di menzionare i movimenti accanto alle associazioni, in quanto i movimenti non sono una categoria giuridica conosciuta dal nostro ordinamento e perchè la locuzione «associazione» comunque comprenderebbe un movimento che non potrebbe essere sostanzialmente altro che un'associazione riconosciuta o meno, se si è costituita per atto pubblico; a parte la questione che comunque la norma va – a mio avviso – rivisitata per adeguarla quanto meno a quanto previsto dal nostro codice di procedura penale resta, secondo me, poco sostenibile sul piano logico-giuridico la previsione della partecipazione al processo di una parte che non è portatrice di un interesse concreto al processo stesso, che non è portatrice neppure dei cosiddetti interessi diffusi, che sono quelli attribuibili ad un soggetto non come individuo, ma in qualità di membro di un aggregato sociale. Invece qui la natura del diritto violato è strettamente personale e lo è tanto più ora che la normativa viene introdotta tra i diritti contro la persona e non è più un delitto contro la moralità pubblica.

Pronuncio queste parole a pressochè solitaria testimonianza, nell'auspicio che il processo che andiamo a prevedere faccia salvi i diritti di tutte le parti: parte offesa, ma anche imputata. Infatti questo vuole un sistema processuale fondato su regole di civiltà giuridica; quelle stesse regole di civiltà giuridica che sul piano sostanziale ci apprestiamo a varare con questo disegno di legge che nei suoi contenuti normativi costituisce un indubbio salto di qualità rispetto alle norme in vigore. Nella consapevolezza tuttavia che il fondo del problema resta.

Resta il problema dell'educazione sessuale, che è l'unico mezzo effettivo attraverso il quale si può combattere il fenomeno della violenza quale estrinsecazione della sessualità e presumere di arrivare a risultati positivi. In questi giorni al consiglio regionale della Lombardia è stato presentato il disegno di legge per attuare effettivamente l'educazione nelle scuole fin dalle scuole primarie. È da qui – a mio avviso – che bisogna partire, così come è da qui che bisogna partire per combattere la droga. (*Applausi dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Acone. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il disegno di legge recante norme contro la violenza sessuale opera un'importante revisione di una cospicua parte del codice penale in cui ancora vigono regole antichissime. Il delitto di violenza sessuale ha infatti mantenuto da sempre una caratteristica nel nostro paese, quella di essere punibile solo su querela di parte e ciò è dipeso dalla individuazione del bene tutelato nella morale pubblica, nel buon costume, che hanno fatto sfumare la violenza sessuale in

un attentato a beni tutelabili ben più incisivamente in altri settori dell'ordinamento, e comunque non attinenti esclusivamente e direttamente al soggetto che ha subito la violenza.

Questo disegno di legge opera una rilevantissima inversione di tendenza perchè qualifica il reato di violenza sessuale come fattispecie criminosa contro la persona. È questa un'acquisizione culturale di notevole spessore perchè si viene finalmente a riconoscere che il bene tutelato è la libertà sessuale, che è un bene che attiene indissolubilmente alla persona, e quindi alla libertà della persona, bene questo costituzionalmente protetto in via autonoma. Di talchè il reato di violenza sessuale non rifluisce più sul piano generico della tutela della morale pubblica, ma su quello assai pregnante di significazioni, della libertà del cittadino del quale la libertà sessuale è un aspetto non secondario. Si aprono, così, ampi spazi per la considerazione della nuova dimensione da attribuire alla disciplina atta a prevenire e a reprimere la violenza sessuale; e l'opera del Senato, posta la concordia sulla scelta della qualificazione del reato come reato contro la persona, contro la libertà della persona, deve essere tutta dedicata ad individuare quali debbono essere le scelte conseguenti sul piano della disciplina positiva.

A me sembra che tre sono le scelte fondamentali implicate in quella di fondo operata dal legislatore. Anzitutto l'unificazione di una serie di fattispecie criminose in un unico reato, quella della violenza sessuale, perchè tutte queste fattispecie sono lesive dello stesso bene protetto: la libertà sessuale. In secondo luogo la procedibilità *ex officio* essendo il bene protetto espressione di un diritto fondamentale della persona, e quindi essendo la sua violazione di particolare e generale rilevanza. In terzo luogo la normale pubblicità del processo e la possibile partecipazione allo stesso di associazioni e comitati non per la tutela di interessi diffusi o super-individuali, ma per rafforzare la difesa della parte più debole. Attorno a questi tre piloni è ruotato il discorso da anni e i *mass-media* hanno registrato in una sorta di *concordia discors* un diffuso consenso dell'opinione pubblica.

Sul primo punto, che tra l'altro comporta la soppressione della distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta, eliminando così problemi odiosi e complicati, non mi sembra ci siano divergenze d'opinione e tutti i disegni di legge dimostrano che è stato acquisito in pieno il significato di questa unificazione. Pertanto non mi pare si possa condividere l'opinione di coloro i quali, dopo aver accettato il principio che il bene tutelato è sempre lo stesso e che quindi è giusta l'unificazione delle due fattispecie criminose, sostanzialmente negano tale assunto quando, a proposito della violenza sessuale sui minori, invocano una differente disciplina o traggono da ciò spunto per sostenere il mantenimento indiscriminato del principio della violenza presunta. È proprio il contrario, in quanto l'individuazione del bene della libertà sessuale conduce a postularne la tutela nello stesso modo, sia nei confronti della violenza carnale ovvero di atti di libidine violenta, sia nei confronti di un minore o di una persona di maggiore età. Potrà solo discutersi, di graduazione della pena, non mai di differenziazione del regime di punibilità.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, questo non significa che si debba privilegiare una disciplina rigida e schematica e tanto meno che non si debba prendere in considerazione la condizione dell'infraquattordicenne o, in particolari situazioni, dell'infrasedicenne. Il punto di equilibrio sta nel comprendere entro quali limiti e con quali meccanismi si può più

giustamente reprimere la violenza sessuale sui minori senza travolgere il principio cardine e senza creare situazioni, anche processuali, enormemente squilibrate.

Ognuno intende che questo è il tormentato tema della violenza presunta ovvero, come egregiamente ha scritto il relatore, compagno Casoli, della presunzione assoluta di violenza. Si contrappongono argomenti a favore e contro: una più efficace tutela tale da evitare incertezze e rischi da una parte, la possibilità di criminalizzare le effusioni sessuali tra i minori e di affievolire la tutela dei soggetti minori, ma già maturi, dall'altra. Se le conseguenze dell'unificazione delle due fattispecie criminose devono essere considerate nella giusta dimensione, deve farsi una sostanziale distinzione tra la violenza nei rapporti tra i minori e la violenza sui minori da parte di soggetti che non sono tali.

In questo senso si pone l'emendamento presentato dal Governo, sul quale in linea di principio vi è l'adesione da parte di chi vi parla; ma ritengo forse più giusto che varrebbe la pena di modificare ancora questa norma, attraverso un subemendamento, per fissare non un rapporto tra le età dei due soggetti, ma un limite di età al di là del quale deve vigere, quando la violenza è esercitata sul minore, il principio della presunzione. In altri termini mi sembrerebbe più giusto, proprio perchè l'unificazione delle due fattispecie criminose potrebbe produrre quella criminalizzazione delle effusioni erotiche e sessuali tra i minori, lasciare tutto il campo libero, anche sul piano della prova, salvo che la violenza sia stata esercitata nei confronti di un infraquattordicenne da parte di un soggetto di età superiore ai 18 anni, senza creare quella sorta di rapporto di quattro, di tre o di cinque anni tra i due soggetti. Ciò consentirebbe, a mio avviso, di attuare una esatta corrispondenza sul piano applicativo con l'unificazione delle due fattispecie criminose.

Il secondo punto riguarda la perseguibilità d'ufficio. Il problema si è posto subito per i casi di violenza sessuale all'interno della coppia legale o di fatto. Come contestare il principio della perseguibilità d'ufficio con una serie di beni e valori che l'ordinamento mostra per più versi di tutelare al pari della libertà sessuale della persona? La questione non si risolve, a mio avviso, con battute come quella contenuta in un noto titolo di un articolo del quotidiano «la Repubblica» «tra moglie e marito» perchè i valori implicati nella scelta sono, da una parte, la libertà della persona, che non ha motivo di non ricevere tutela anche nel rapporto di coniugio e ancor più nel rapporto di fatto e, dall'altra, il valore della famiglia che rischierebbe di essere definitivamente pregiudicato per l'interferenza di terzi con pregiudizio non solo per i coniugi, ma anche per i figli, per effetto della condanna riportata da uno dei genitori.

Nessuno di noi, io credo, condivide la strana idea che il rapporto coniugale costituisca una sorta di isola di permissività sessuale in cui ogni violenza deve essere tollerata perchè implicita nel cosiddetto debito coniugale. Nessuno di noi, io credo, condivide la strana idea che debba esservi un soggetto che possa venire usato dall'altro coniuge a suo piacimento, quasi un oggetto. Non possiamo perciò tollerare oltre i rassegnati silenzi, le sopportazioni che degradano una unione fra persone umane in un vero e proprio calvario, punteggiato da reiterate occasioni di violenze in danno del coniuge più debole perchè, ad esempio, non in grado di rendersi autonomo neppure dal punto di vista economico.

Mi sono venuto convincendo che le moderne disposizioni in tema di diritto di famiglia e in tema di divorzio hanno risolto gran parte di questi antichi mali della coppia italiana. Oggi la reazione alla violenza sessuale da parte del coniuge non è costituita più dalla querela penale, ma dalla separazione e poi dal divorzio. Da questo punto di vista la difesa della procedibilità a querela di parte rimane una posizione di retroguardia perchè se oggi un senso può avere la punibilità del reato di violenza sessuale della coppia, è proprio quello di consentire, quando il coniuge è in una condizione di subordinazione psicologica, economica e di vero e proprio plagio, la procedibilità *ex officio* per rompere le catene dell'omertà che rendono perpetua la violenza in assenza di una reazione, neppure sul diverso piano della separazione coniugale, da parte della vittima. È davvero una strana idea quella di consentire tacitamente la violenza sessuale nell'ambito della coppia e di votare uno dei coniugi ad una perpetua condizione di inferiorità.

Si temono gli eccessi. Ebbene, credo anzitutto che i giudici sapranno essere all'altezza della situazione e sul piano processuale mi permetterei di proporre, così facendo attenuare il contrasto di idee che si è manifestato tra noi, la non applicabilità del processo con il rito direttissimo quando si tratta di violenza sessuale nella coppia legale o di fatto perchè si garantisce in questo modo una migliore decisione, una più attenta considerazione del problema da parte del giudice. Solo entro questo limite mi sentirei di dare approvazione ad una modificazione del testo che risulta per implicito licenziato dalla Commissione non avendo essa riprodotto la norma del codice penale ed avendola anzi abrogata.

Il terzo punto attiene, come ho detto, alla pubblicità del dibattimento e all'intervento delle associazioni. Tutti e tre questi punti, signor Presidente, sono conseguenza della diversa qualità del reato di violenza sessuale. Si è trattato di ripristinare le regole generali precedendo la riforma, che è già imminente, del codice di procedura penale. Dibattimento a porte aperte: la pubblicità è in sè una sanzione per il violentatore additato alla generale riprovazione; pesi e contrappesi: giustamente la parte lesa può chiedere a tutela della sua riservatezza ed ottenere, se il giudice lo ritiene giusto, che si proceda a porte chiuse. Il giudice non può condurre indagini che violino la dignità e la riservatezza della vittima; non può rivolgere domande sulla vita privata e sulla sessualità della persona offesa, proprio in quanto non è questa condotta pregressa a venire a giudizio del tribunale.

Vengo, infine, all'intervento delle associazioni e dei movimenti. La questione va inquadrata nella sua giusta dimensione, perchè senza il consenso della vittima tale partecipazione al processo non si può avere. Quindi erra chi pensa che si tratti di un esempio di tutela di interessi diffusi o superindividuali, in cui la legittimazione del terzo è primaria (si parla addirittura di una legittimazione non ancorata ad una fattispecie, simile a quella della sostituzione processuale, ancorchè di una legittimazione straordinaria). Qui si tratta, più modestamente ma più efficacemente, di un supporto di tutela alla parte più debole, al soggetto più indifeso. È per questo che tale norma va approvata, anche perchè anticipa in gran parte previsioni contenute nel nuovo codice di procedura penale.

Questi tre punti sono quelli cardine che emergono dalla scelta di fondo del legislatore. Un vivo ringraziamento mi sia consentito esprimere nei confronti del relatore che ha avuto il non lieve merito di scrivere una

relazione ponderata, bella, ma soprattutto priva di chiusure ideologiche, aperta al dubbio, al confronto dell'Aula, all'affinamento per la ricerca dell'argomento decisivo; una relazione che definirei di civiltà giuridica e che si pone come auspicio per una serena discussione e per una fruttuosa conclusione dei nostri lavori. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battello. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente dell'Assemblea, signor Ministro, colleghi senatori, non sono passati invano dieci e più anni. È stato pagato un prezzo pesante in termini di tempo cronologico, perchè in questi dieci anni, durante i quali il problema è maturato, sono state consumate ulteriori, ennesime ingiustizie. I tempi cronologici non sono stati coincidenti con quelli politici e di ciò dobbiamo avere piena consapevolezza nel momento in cui ci accingiamo a discutere, in termini sperabilmente conclusivi, di questo disegno di legge.

Non sono passati invano dieci e più anni perchè oggi molti aspetti sono più chiari di ieri. Ad esempio, tutti sono d'accordo, non c'è questione, sul fatto che tale reato debba trasferirsi dal titolo IX al titolo XII. A mio avviso, però, non c'è fino in fondo completa elaborazione di ciò che significa questo trasferimento. Il reato non si colloca più a tutela del bene moralità pubblica e buon costume ma a tutela del bene persona e non già – si intenda – persona nel senso di vita ed incolumità individuale, ma in quello di libertà individuale. Infatti, il trasferimento nel titolo XII avviene con la inserzione di una nuova sezione nel capo relativo alla libertà individuale. Quindi la libertà sessuale sarà tutelata accanto alla personalità individuale, alla libertà personale e a quella morale.

Si tratta quindi di un enorme passo in avanti. Occorre però avere piena consapevolezza di ciò che significa questo trasferimento.

Non si tutela più la moralità pubblica ed il buon costume e nemmeno, *sub quondam specie personae*, l'integrità fisica, ma la libertà della persona. Se ciò è vero, sbaglia a fare ironia il Presidente della Repubblica quando dice, usando anche una terminologia che probabilmente gli è sfuggita di mano, che male ha fatto la collega Salvato ad introdurre il discorso sulle zone del corpo più o meno tutelate dalla norma penale che andiamo ad abrogare. In passato era così, ancora oggi è così, per qualche settimana ancora sarà così, ma domani, approvata la legge al nostro esame, non sarà più così perchè non si distinguerà tra l'una e l'altra modalità, tra l'uno e l'altro evento, bensì si avrà in considerazione soltanto la lesione della libertà sessuale la quale è lesa quando la modalità di violenza, di minaccia o di quanto altro qui abbiamo opportunamente inserito leda l'uno o l'altro segmento corporeo, l'una o l'altra parte fisicamente considerata della persona come unità.

Ecco quindi che nell'intervento al quale ho fatto testè riferimento non vi è la piena consapevolezza di ciò che significa trasferimento del reato dal titolo IX al titolo XII del codice penale. Sotto questo profilo oggi dobbiamo voler andare avanti sino in fondo su questa strada e sviluppare fino alle estreme conseguenze la logica che sottostà alla scelta del trasferimento per ciò che riguarda il bene tutelato. Dobbiamo capire che con la nostra scelta

modifichiamo radicalmente il titolo IX del vigente codice penale non solo nel capo I, che sopprimiamo, ma anche nel capo II, già a suo tempo largamente modificato sin dal 1954 per ciò che riguardava la fenomenologia dei reati attinenti alla prostituzione e modificato non molto tempo fa anche per quella parte che riguardava il cosiddetto matrimonio riparatore.

La legge che ci aggingiamo ad approvare va quindi salutata con soddisfazione grande da parte di tutti perchè essa è un segno dei tempi, una grande conquista di civiltà che in questi giorni il Senato della Repubblica sta realizzando. Essa inoltre contiene altri punti da guardare con favore. La violenza di gruppo, novità dal punto di vista del diritto penale sostanziale e reato plurisoggettivo e non concorsuale e quindi aderente ad una fenomenologia e ad una tipologia di comportamenti sociologicamente rilevanti, epperò finora non specificatamente rilevanti sotto il profilo penale. Va salutata anche la norma che anticipa il nuovo codice di procedura penale per quanto riguarda la presenza nel dibattimento delle associazioni, cosa diversa dalla costituzione di parte civile, anche tenendo conto che nella norma si è voluto mettere in evidenza la necessità del consenso che è tale in quanto persiste e quindi anche laddove non si esplicita fino in fondo che la revoca del consenso stesso fa venir meno la legittimazione della presenza della associazione; ciò è presente nella norma. Tale disposizione, che anticipa - ripeto - il nuovo codice di procedura penale - renderà rilevante accanto al consenso anche l'eventuale successiva revoca di detto consenso. Un altro aspetto riguarda la pubblicità del dibattimento e il divieto di domande che riguardino la vita sessuale e in genere momenti personali della parte offesa.

Due punti di questo disegno di legge hanno fatto molto discutere anche oggi in quest'Aula: i minori e la coppia. Per i minori, la soluzione che il comitato ristretto, lungamente esaminando e valutando la questione, aveva proposto era, secondo me, una soluzione di grande dignità scientifica e di dottrina. L'aver utilizzato, per superare la presunzione di violenza e per dare una soluzione a questo difficile problema, la categoria della maturità, non è scelta arbitraria o avventurosa, perchè tale categoria era stata più volte utilizzata anche a proposito di questi reati dalla Corte costituzionale. Quindi, laddove il comitato ristretto, laddove la Commissione giustizia hanno ritenuto di affidare al giudice la valutazione della maturità dei protagonisti dell'atto sessuale, laddove la Commissione giustizia e prima ancora il comitato ristretto hanno utilizzato questa categoria della maturità (dobbiamo dirlo senza subordinazione psicologica e senza complessi di inferiorità, quasi che si fossero utilizzate categorie avventurose o non percorse ancora da dottrina e da giurisprudenza) si è voluto fare una scelta coraggiosa da un lato, ma sostanzialmente adeguata dall'altro. Sarà il giudice a valutare se nei *partners* c'è stata o non c'è stata quella maturità che legittima la irrilevanza penale di questo comportamento.

Questa scelta da molti non è stata capita; anche qui in Aula questa mattina e questo pomeriggio, da più parti si è aggredita questa soluzione, qualche volta con argomenti dignitosi, qualche volta dimenticando di rendere l'onore delle armi a questo tipo di formulazione che, ripeto, ha dignità e che ha alle spalle anche una elaborazione scientifica. Riconosco, però, che la materia è opinabile e quindi anche le soluzioni possono essere opinabili. Non ritengo che possa esserci equiparazione tra il problema

dell'atto sessuale nei confronti e tra minori con il problema che qui è stato evocato dell'atto sessuale con chi è costretto in carcere.

Il collega Mazzola, rimproverando di incoerenza chi peraltro non ha voluto la norma che vieta rapporti sessuali tra chi ha la custodia e chi è custodito, ha detto che se si vietano i rapporti in carcere, per coerenza logica non si può, a maggior ragione, non vietare i rapporti con chi non ha ancora raggiunto l'età di quattordici anni. Il rimprovero di incoerenza non va mosso a chi ha combattuto la soluzione della Commissione finendo con il subirla per ciò che riguarda il divieto di rapporti in carcere e che tale divieto ha combattuto con argomenti non privi di dignità scientifica. Ho sotto gli occhi, per esempio, un recente studio pubblicato su una delle più autorevoli riviste italiane di medicina legale, in materia di «sindrome di Stoccolma e validità del consenso della vittima» e noi sappiamo che questa fenomenologia attiene alla materia dei sequestri di persona che è enormemente più costrittiva per chi, al di fuori di questa fenomenologia, è affidato alla custodia carceraria; ebbene, con argomenti probantissimi e di enorme dignità scientifica, questi studiosi ritengono che anche laddove ci trovassimo di fronte alla cosiddetta «sindrome di Stoccolma» occorrerebbe pur sempre indagare sulla validità del consenso della vittima. A maggior ragione quindi, dico io, ciò deve farsi dove, al di fuori di questa sindrome, c'è un rapporto carcerario, un rapporto custodialistico all'interno del quale, comunque, possono verificarsi rapporti che non siano viziati da violenza o da minaccia e comunque non siano inquinati da una subordinazione psicologica se non fisica.

Quindi, quel rimprovero di incoerenza del collega Mazzola non può essere a noi rivolto. Riconosciamo però che il problema della sessualità in cui uno dei *partner* è minore esiste e deve trovare una soluzione. Sarebbe opportuno che una soluzione uscisse da quest'Aula sulla base di un consenso il più largo possibile, sulla base di quello stesso consenso che, ascoltando gli interventi fatti in discussione generale, circonda quasi tutte le altre soluzioni normative che noi proponiamo con questo disegno di legge.

Esiste la proposta emendativa del Governo. Credo che su questo terreno si potrà, in sede di esame degli articoli e degli emendamenti, discutere. Non è bene però che la Democrazia cristiana sin dalla fase della discussione generale abbia detto di no, abbia rifiutato il terreno di mediazione. Noi riteniamo che vi sia spazio per una discussione. Anche se non si vuole accettare la categoria della maturità, si deve trovare una via di uscita per quel problema che tutti abbiamo riconosciuto esistere, cioè per il problema dell'affettività e della sessualità tra minori. Si reintrodurranno le fasce di cui abbiamo discusso a lungo nella IX legislatura? Non so quale sarà la soluzione, ma noi comunisti pensiamo che una soluzione al problema dovrà essere data. Infatti, è ipocrita evocare la categoria della violenza presunta disconoscendo la realtà del problema dell'affettività e della sessualità tra i minori. Il problema esiste al punto che il senatore Mazzola ha proposto una soluzione che però non è tale poichè individua l'irrilevanza penale nella scarsa rilevanza degli atti, quasi che non ci trovassimo di fronte a comportamenti di persone, ma ad un falso in scrittura privata o ad un assegno senza copertura, ipotesi in cui può applicarsi l'attenuante della tenuità del fatto, in una prospettiva dell'irrilevanza penale.

Riconosciamo che, ad esempio, esiste (e su questo non vi sono più discussioni, anche se alcune, anni fa, vi erano state) il problema di una

affettività degli handicappati, e superiamo la norma del codice Rocco che fa divieto alla sessualità in presenza di minorati fisici o psichici. Se su questo abbiamo trovato una soluzione, perchè non è possibile trovarla anche sull'altro problema? Perchè non è possibile spostarsi per trovare un terreno comune e dare così una soluzione a questioni che coinvolgono milioni di giovani che hanno diritto alla tutela che a loro è dovuta? Il *puero maxima raeverentia* giovenaliano persiste ancora dopo duemila anni, ma deve fare i conti con la società post-moderna (si spreca tale terminologia di questi tempi!). Il nostro appello è rivolto a compiere uno sforzo tra oggi e giovedì per trovare una soluzione anche per questo problema.

Vi è poi il problema della coppia. Su di esso dobbiamo prendere atto che oggi vi è stato un mutamento di accento. Il senatore Mazzola oggi si è sforzato di essere più persuasivo di quanto altri suoi colleghi in passato si siano sforzati di esserlo. Anche qui – lo ripeto – vi è il segno dei tempi. Gli anni – mi scuso per le ripetizioni – non sono passati invano.

Concedetemi soltanto una brevissima divagazione. Qualche ora fa ho trovato su di una bancarella a Fontanella Borghese questa vecchia stampa del XVII secolo in cui leggo: *ornamenta mulieris: silentium, modestia et domi manere*. Oggi i tempi sono cambiati; si deve poter circolare per le strade anche di notte. Bisogna perciò affrontare anche il problema della coppia in modo diverso.

Il problema deve essere affrontato in modo diverso, ma dobbiamo intenderci su questo. Oggi tutti riconosciamo, signor Ministro, che da un punto di vista scientifico non hanno più fondamento le teorie dello *ius in corpus* come diritto reale e vi era chi vaneggiava sui libri di scienza ritenendo possibile l'esecuzione in forma specifica di questo diritto; oggi reale, siamo passati oltre; non c'è più nemmeno il *debitum*. Dal diritto reale al diritto di obbligazione: si potrebbe dire che è già un passo in avanti; ed invece non si riconosce più che possa esistere nemmeno il *debitum*. Anche se una recentissima sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione civile, in materia di risarcimento, tra le righe, sembra fare ancora sussistere un qualche tipo di *debitum*, laddove riconosce risarcibile il danno subìto da un coniuge, se l'altro coniuge, per colpa di un medico, abbia subìto lesione tale da impedirgli di avere una normale vita di relazioni sessuali; in questo caso si evoca la categoria del *debitum*.

Qui nessuno ha utilizzato questa categoria, anzi per tutti è stato titolo d'onore affermare che tale categoria non esiste, ma che c'è invece la pari dignità, che c'è la copertura costituzionale. È molto importante che la copertura costituzionale la si sia reperita nella pari dignità, non già per sostenere l'esitenza della famiglia come universo sottratto alla società civile, al cui interno – Hegel diceva – c'è anche l'amministrazione della giustizia.

Qui l'argomentazione è stata più sottile; si è ricorsi alla argomentazione secondo cui è giusto che ci sia la perseguibilità a querela perchè occorre dare spazio all'autodeterminazione della donna. Questo ha detto il collega Mazzola. Ora, il discorso merita di essere affrontato. Spazio all'autodeterminazione della donna: è già un passo in avanti anche rispetto ad alcuni colleghi, più progressisti da un punto di vista di topografia parlamentare, i quali non hanno utilizzato quell'argomento, ma l'altro secondo cui è giusto che il magistero penale penetri *in moenia*, in quanto c'è la necessità di tutelare il soggetto debole, quasi che *mulier o puella puero equiparatur*: il che

è assurdo per noi. Quello è l'argomento da combattere o per lo meno l'argomento per il quale è necessario parlamentarmente e politicamente confrontarci.

La nostra risposta è che si tratta di un argomento che prova troppo. Se fosse vero che occorre tutelare l'autodeterminazione della donna all'interno della coppia, perchè non tutelare allora in egual maniera chi fuori della coppia ha altrettanto diritto ad autodeterminarsi? Ma il linguaggio totale amoroso nella sua ambiguità è forse privilegio del rapporto di coppia o non invece fenomenologia, intesa proprio nel senso filosofico del termine di chiunque sia persona, dentro o fuori la coppia? Se è così, è una argomentazione che prova troppo, perchè, utilizzando fino in fondo quella logica, occorre fare una scelta totale a favore della querela, rinunciando al doppio binario. Si ha il coraggio di affidare tutto alla querela? No, il collega Mazzola si è fermato a metà, perchè egli sa che all'interno stesso del suo partito esistono fortissimi orientamenti affinchè ci sia la perseguibilità d'ufficio.

CORLEONE. Il senatore Mazzola vuole il trionfo della famiglia.

BATTELLO. Invece no, ha rifiutato quella argomentazione, come che sia.

Chiudendo e scusandomi del tempo che ho portato via alle nove di una sera estiva, vorrei ancora una volta ribadire qual è il problema. Il problema è che noi oggi ci troviamo ad affrontare conclusivamente – speriamo – una legge di grande importanza sociale ed anche scientificia. Noi dobbiamo sforzarci di valorizzare ciò su cui oggi ormai c'è consolidato consenso, consolidata unità; dobbiamo, tra oggi e giovedì, sforzarci tutti, abbandonando ideologismi ed utilizzando anche la mediazione del Governo, che si è esposto in prima persona su un problema che tante volte lo aveva visto agnostico, per trovare una soluzione che abbia alla base il più largo consenso possibile, che sia anche però tale da salvare i princìpi di libertà e di progresso, di civiltà in altre parole, che sono alla base di questo disegno di legge.

A questo sforzo noi apporteremo tutte le nostre energie; in questa direzione svilupperemo, tra oggi e giovedì, la nostra iniziativa. (*Applausi dall'estrema sinistra, dal centro sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, *segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 29 giugno 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 29 giugno alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola (1137) *(approvato dalla Camera dei deputati).*

La seduta è tolta (ore 21).

DOTT EZIO MANCIATI
Consigliere preposto *ad interim* alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 128

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'interno:

«Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina» (1163).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure» (1141) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª e della 12ª Commissione.

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Giuliano Ciampolini di Pistoia, ed altri numerosi cittadini, chiedono che Governo e Parlamento si pronuncino sulla necessità che l'Organizzazione per la liberazione della Palestina sia riconosciuta quale legittimo rappresentante del popolo palestinese nel negoziato con Israele e si adoperino per una sollecita convocazione di una conferenza internazionale di pace sulla situazione in Medio Oriente (*Petizione* n. 75).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono pubblicate nel fascicolo n. 33.

Interpellanze

LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, SENESI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Gli interpellanti chiedono di conoscere se rispondano al vero i seguenti fatti, resi noti in un promemoria dell'ANPAC sulla attività del gruppo Alitalia: avendo

attinto analoghe informazioni da altre fonti, riportano tuttavia qui di seguito, alla lettera, alcune delle osservazioni contenute nel promemoria.

1) *Cessione ore di volo disponibili*: il prodotto di un'azienda di trasporto aereo è rappresentato dalle ore di volo. Il gruppo Alitalia cede in *wet leasing* (affitto di aeromobili compresi i piloti) migliaia di ore di volo all'anno ad altre compagnie. Il fattore produttivo conseguentemente diminuisce, comportando effetti negativi per le carriere, lo sviluppo commerciale, l'incremento dei profitti e l'occupazione.

Dai bilanci Alitalia pubblicati risulta che l'attività ceduta è stata pari a circa 10.000 ore di volo annue.

In merito è da notare che anche recentemente il Ministro dei trasporti è intervenuto, con lettera protocollo 871211057/AC per confermare che il noleggio, sia di servizi aerei di linea che non di linea, è una facoltà non prevista nè dagli atti di concessione (vale a dire dalla convenzione n. 3422 del 17 maggio 1979) nè dal decreto ministeriale 18 giugno 1981, che detta le norme di attuazione della legge 11 dicembre 1980, n. 862.

Oltre a questi aspetti di carattere giuridico va rilevata la singolare scelta dell'Alitalia di non esercitare taluni voli che pure ha in concessione, o che, pur avendo in comunione con altri vettori (*pool*), preferisce fare esercitare dal *partner*.

2) *Strategie rinunciatarie nel settore cargo*: anche a sostegno dell'industria automobilistica nazionale esiste un collegamento diretto tra Torino e Detroit con frequenza trisettimanale, destinato al trasporto merci.

Di questi tre voli, che trasportano circa 8.000 scocche l'anno, l'Alitalia ne fa effettuare due alla Lufthansa.

Anche per altre concessioni del settore cargo si assiste a voli che partono con nominativo di compagnie straniere dal territorio nazionale per poi atterrare con nominativo Alitalia all'estero. Un esempio di questo atteggiamento sono i molti voli cargo Alitalia che l'African International Airways effettua con aerei DC8.

L'attuale grande libertà d'azione concessa dai Governi alle compagnie di tutto il mondo contrasta poi con i comportamenti delle singole aziende di trasporto. I comportamenti passivi o solo tendenti a risultati economico-finanziari possono così essere giustificati sul piano commerciale, ma si trasformano in grave danno per lo sviluppo della stessa azienda e della occupazione.

3) *Comportamento di aerei e monopolio*: anche in questo settore si assiste con sconcerto ad operazioni finanziarie consistenti nei seguenti passi:

alienazione di aerei;
riassunzione in *leasing*, dall'estero, dei medesimi aerei;
nuovo acquisto dei medesimi aerei.

Queste operazioni sono provate dall'impiego, nei voli nazionali, di aerei DC9.30 che risultano di matricola straniera e di nuova matricola italiana. L'interesse del gruppo Alitalia per gli aspetti finanziari a dispetto di quelli operativi è clamorosamente confermato da questo tipo di operazioni, che denunciano anche il sacrificio di una seria programmazione, a scelte di altro tipo.

Assai discutibili inoltre sono da considerare le scelte che hanno riguardato le alienazioni di DC10, DC8 cargo e di DC9 cargo; episodio a sè è quello che ha riguardato la riconversione agli *standard* Alitalia di aerei provenienti da compagnie che sembravano in difficoltà: ci si riferisce al DC8

della Aeral che è rimasto poi abbandonato sui piazzali di Fiumicino. Un approfondimento meriterebbe anche il grave ritardo con il quale è avvenuto l'acquisto degli aerei del tipo A.300 e B.727: l'Alitalia ha comunque rivenduto qualche B.727 prima ancora di farlo entrare in servizio in flotta.

Sostanzialmente c'è da chiedersi quali risultati occupazionali e di sviluppo abbiano portato gli investimenti di denaro pubblico nella creazione di nuove compagnie, come è il caso di Aermediterranea, che poco dopo sono state riassorbite dal gruppo Alitalia.

4) *Diffusione dati finanziari*: nella diffusione dei dati finanziari ai competenti organismi internazionali, e particolarmente all'International civil aviation organization, la struttura dell'ONU responsabile per l'aviazione civile, l'Alitalia fa «voli pindarici» nelle indicazioni dei costi che denuncia di anno in anno. Nei propri bilanci comunque l'Alitalia omette le necessarie indicazioni sulla ripartizione dei costi, prevista dalla «quarta direttiva» della CEE, che invece impone alle aziende di specificare la ripartizione dei costi tra le diverse categorie dei dipendenti. La rimozione di questo comportamento produrrebbe certamente chiarezza sulle retribuzioni dei dipendenti e le conseguenti appropriate verifiche, specialmente per evidenziare i gravi appiattimenti salariali che si sono verificati.

5) *Esodo dei piloti italiani all'estero*: da oltre dieci anni l'Alitalia intrattiene rapporti gravemente conflittuali con la categoria dei piloti; fallita clamorosamente nel 1976 l'operazione che voleva imporre ad essi, unico caso al mondo, un contratto comune a tutti i lavoratori del trasporto aereo, ritenta oggi, dividendo la categoria, di screditare i propri piloti.

Premesso che l'addestramento di un comandante di *Jumbo* costa svariate centinaia di milioni all'azienda e quindi alla collettività, si deve rilevare che è attualmente ripresa, come dodici anni or sono, la fuga all'estero dei piloti italiani più esperti e qualificati. Essi preferiscono infatti emigrare presso compagnie straniere (specialmente mediorentali e di Singapore) piuttosto che verificare quotidianamente di essere non solo pagati la metà dei loro colleghi di altri paesi, ma di essere anche combattuti dal loro stesso datore di lavoro.

Lo sperpero di questo patrimonio nazionale va addebitato alla compagnia Alitalia, che non sa tenersi i propri più preziosi collaboratori; la disaffezione dei piloti è direttamente conseguente alla metodologia utilizzata dall'Alitalia nell'organizzazione del lavoro, che presuppone l'assoluta disponibilità dei piloti a fronte di un corrispondente scarso utilizzo operativo. In altre parole vengono imposte ai piloti molte ore di servizio riempite poi da poche ore di volo.

6) *Uso strumentale dell'informazione*: l'Alitalia è una compagnia aerea che fa uso del denaro pubblico, con il quale ha pagato inserzioni pubblicitarie su alcuni quotidiani, lamentando tra l'altro che «i piloti ancora devono iniziare il rinnovo contrattuale e già scioperano». Gli scioperi di aprile non avevano niente a che fare con il rinnovo contrattuale: l'Alitalia lo sapeva e lo sa, ma non ha voluto farlo sapere all'opinione pubblica, cui ha raccontato altro. La trattativa contrattuale in realtà era già iniziata dal 15 settembre 1987 e si erano tenute varie riunioni, poi interrotte dall'Intersind e dalle aziende: aver pagato per pubblicare il falso prova una volta ancora che l'obiettivo è quello di screditare coloro che potenzialmente sono in grado di infastidire l'azienda.

Poichè è evidente la gravità dei fatti denunciati, gli interpellanti

auspicano che il Ministro in indirizzo sia in grado di smentirli o di intervenire con la sua autorità per far cessare una situazione tanto anormale.

(2-00161)

Interrogazioni

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da oltre dieci anni la riforma del Corpo degli agenti di custodia viene richiesta dagli stessi agenti e sollecitata da forze politiche e sociali;

che già la riforma penitenziaria (legge 10 ottobre 1986, n. 663), nel prevedere numerose misure di alternativa alla detenzione ed altre fattispecie di misure tendenti ad un atteggiamento più favorevole nei confronti dei problemi dei detenuti, richiedeva e affermava nettamente l'esigenza di far fronte con decisi interventi e con adeguati strumenti ai bisogni e ai diritti dell'altra componente dell'universo carcerario, quella composta dagli agenti di custodia, i quali da tempo aspettano l'approvazione della riforma del loro Corpo, il cui cardine è costituito dalla smilitarizzazione; tale provvedimento è pronto da anni, ma non è stato ancora approvato:

gli interroganti chiedono di sapere:

se risponda al vero quanto è apparso su organi di stampa in merito ad una circolare del Ministero di grazia e giustizia che, secondo tali notizie, conterrebbe minacce nei confronti degli agenti di custodia che avessero intenzione di aderire alla sottoscrizione di una petizione in favore dell'approvazione della riforma, nonchè una ulteriore, gravissima minaccia, quella di attivare contro di essi gli articoli 180 e 184, comma 2, del codice penale militare di pace;

se il Ministro in indirizzo non intenda presentare al più presto un disegno di legge che corrisponda alle attese degli agenti di custodia che non possono essere frustrate con minacce di così chiaro carattere repressivo.

(3-00409)

GAROFALO, CONSOLI, MESORACA, ALBERTI, TRIPODI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro.* – Premesso:

che nei giorni scorsi la stampa ha dato notizia della decisione assunta dal Comitato di intervento e di sorveglianza del gruppo SIR di cedere il patrimonio del gruppo medesimo alla finanziaria Gerolimich-Euromobiliare, accogliendo l'offerta di questa fra quelle presentate dai maggiori concorrenti (Merloni-Dirigenti SIR, Fincapital);

che l'operazione ha suscitato non poche perplessità nel mondo economico, politico e sindacale per la scarsa chiarezza sui motivi che hanno determinato la scelta della Gerolimich-Euromobiliare;

che tale scelta non risolverebbe in maniera certa ed adeguata i problemi occupazionali del gruppo ex SIR, con particolare riferimento a quelli del polo di Lametia Terme, per il quale la delibera del CIPI del 28 maggio 1987 imponeva, in modo specifico, la presentazione, da parte dei concorrenti,di un piano di investimenti finalizzato alla ripresa e al rilancio produttivo degli impianti,

gli interroganti chiedono di sapere se risponda a verità:

che nella offerta della Merloni-Dirigenti SIR e della Fincapital erano previsti progetti più dettagliati di reindustrializzazione dell'area lametina;

che nei piani presentati dalla Gerolimich-Euromobiliare le prospettive per gli impianti ex SIR di Lametia Terme sono piuttosto vaghe e indefinite.

Si chiede infine di conoscere quali iniziative si intenda prendere in questo caso per garantire il rispetto integrale da parte del Comitato di intervento e di sorveglianza di tutte le condizioni poste dal CIPI all'atto di autorizzazione alla vendita del patrimonio ex SIR e per garantire, in particolare, una soluzione positiva dei problemi occupazionali e di ripresa produttiva in un'area e in una regione nella quale tali problemi si pongono drammaticamente.

(3-00410)

FABBRI, MORA. - *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Per conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare in relazione ai danni derivati dall'allagamento di Langhirano (Parma), provocato dalle eccezionali e calamitose precipitazioni atmosferiche verificatesi nella notte dal 17 al 18 giugno 1988. Tali precipitazioni hanno originato lo straripamento del rio Scalia, a monte del centro abitato: di conseguenza gran parte del paese e dell'area circostante è stata sommersa da fango, detriti e melma, con danni di rilevante entità all'industria di stagionatura, all'agricoltura, all'edilizia privata e pubblica, agli esercizi commerciali, ai beni mobili e immobili di privati cittadini, nonchè alla rete idrica e fognaria. La natura eccezionale del fenomeno è confermata dalla circostanza che altre zone dell'Emilia Romagna (in particolare Ravenna) sono state parimenti invase dalle acque.

(3-00411)

MICOLINI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere quali provvedimenti urgenti intenda assumere in ordine alla impossibilità da parte dei lavoratori agricoli autonomi di versare entro il 10 luglio 1988 la prima rata del contributo dovuto al servizio sanitario nazionale. Al riguardo si ritiene infatti che, essendo necessari per il calcolo di detto contributo laboriosi conteggi, da effettuare nel momento in cui sono in atto le più importanti operazioni colturali, il brevissimo lasso di tempo intercorrente tra la data del ricevimento del bollettino di conto corrente postale e il 10 luglio non consente agli interessati di adempiere a quanto dovuto entro il termine di legge.

(3-00412)

BERTOLDI, TARAMELLI. - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* - Premesso:

che in due giorni quattro attentati terroristici hanno fatto da ostile contrappunto al completamento delle ultime misure relative alla questione altoatesina: a due bombe in strada a Bolzano sono seguiti due ordigni esplosi presso le abitazioni di lavoratori dell'Enel a Pontegardena;

che ancora una volta non vi sono stati, fortunatamente, feriti, ma solo gravi danni a cose e profondo turbamento nelle popolazioni;

che la velenosa ragnatela di attentati sembra estendersi, senza poter essere spezzata, a tutto il territorio della provincia, proprio contemporaneamente al completamento dello statuto di autonomia e delle misure del pacchetto di garanzia delle minoranze;

che, immediatamente dopo i sei gravissimi attentati avvenuti a

Bolzano e sulla linea ferroviaria nel mese scorso, una delegazione di parlamentari del Partito comunista italiano si è recata a Bolzano per portare la propria solidarietà alle famiglie colpite nei loro beni ed ai lavoratori degli enti presi di mira, incontrando in quella occasione – tra gli altri – i rappresentanti della magistratura di Bolzano, il presidente della giunta provinciale, Magnago, ed il vescovo della diocesi;

che il vescovo ha espresso con fermezza il suo impegno pastorale verso tutte le popolazioni e la sollecitazione a lavorare per rimuovere la paura, nemica della solidarietà;

che la magistratura ha manifestato l'evidente difficoltà ad individuare mandanti e responsabili degli attentati, che sembrano disporre di collegamenti internazionali;

che il presidente Magnago ha espresso l'opinione che gli autori possano provenire da oltre confine del Brennero e trovare in provincia isolati basisti;

che rivendicazioni degli attentati sono pervenute dal gruppo neonazista «Ein Tirol», ramificato nella vicina Repubblica austriaca;

che, sempre dall'Austria, si sono avute notizie di un ingente furto di esplosivo, avvenuto nel magazzino comunale di Neustif, esplosivo che può essere stato utilizzato negli attentati in Alto Adige;

che le popolazioni di lingua italiana, tedesca e ladina dell'Alto Adige continuano ad opporre, come singoli cittadini e come espressioni politicamente e socialmente organizzate, il più fermo rifiuto alla provocazione, esprimendo la volontà di isolare e sconfiggere questi «sciacalli» della dinamite;

che è evidentemente in atto il tentativo di destabilizzare una provincia di confine in Europa, per contrastare, con metodi terroristici, una soluzione ragionevole per una feconda convivenza tra le popolazioni dell'Alto Adige,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i risultati delle indagini rivolte, come è già stato assicurato, in tutte le direzioni per stroncare questo disegno criminoso prima che vi siano vittime umane e che la situazione precipiti in una contrapposizione di paure e di sospettosi risentimenti tra le diverse popolazioni;

quali siano i risultati dell'attività di informazione dei nostri servizi, in collaborazione coi servizi di Austria e Repubblica federale tedesca, su rivendicazioni e vicende avvenute in Austria, che sembrano legate ai citati recenti episodi di terrorismo;

se tali risultati, come dichiara la magistratura di Bolzano, siano largamente inadeguati perchè, in questa emergenza del terrorismo, gli strumenti diplomatici del diritto internazionale sono insufficienti ad assicurare una tempestiva e continua informazione tra i due paesi confinanti;

se non si ritenga utile sollecitare un accordo bilaterale tra Italia ed Austria e anche tra Italia e Repubblica federale tedesca, atto a garantire, in questa emergenza del terrorismo, uno scambio tempestivo di informazione e di collaborazione tale da approfondire e completare ogni indagine necessaria;

quali siano state o quali possano essere le misure di solidarietà da adottare nei confronti dei cittadini colpiti nei loro beni, in accordo con la provincia autonoma di Bolzano, che per ora limita il suo intervento ai soli danni recati ai fabbricati da abitazione.

(3-00413)

MURMURA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere il parere del Governo sulla deliberazione della giunta regionale della Calabria, adottata in via di urgenza e con i poteri del consiglio, nella stessa giornata nella quale quest'ultimo era convocato e con la quale si è provveduto a nominare due consiglieri regionali nel consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, istituto di credito che ha la funzione di tesoriere dell'ente. Queste nomine, pur ricadendo su persone qualificate e trasparenti, appaiono all'interrogante illegittime sia in relazione all'urgenza, sia perchè riguardano consiglieri regionali, sia perchè estranee al principio democratico della tutela dei diritti delle minoranze.

(3-00414)

GUIZZI. – *Al Ministro dell'interno.* – In relazione ai gravi incidenti verificatisi il 24 e il 25 giugno 1988 nei pressi del casello autostradale di Torre del Greco, determinati dalla protesta della popolazione per la drammatica carenza idrica in tutto il comprensorio, l'interrogante chiede di sapere se risponda al vero:

che a disperdere con la forza la folla di cittadini inermi e solo esasperati da una lunga e colpevole inerzia delle autorità comunali e regionali è stato oltre un centinaio di agenti del reparto mobile e carabinieri di Napoli, in pieno assetto operativo;

che l'intervento dissuasivo delle forze dell'ordine non è stato preceduto da regolare preavviso;

che alcuni dimostranti sono stati così duramente colpiti da essere costretti a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale Maresca;

che tra i fermati vi sono soprattutto giornalisti e fotografi presenti sull'autostrada per il libero esercizio della loro professione.

L'interrogante chiede altresì di conoscere:

quale sia l'autorità che ha dato l'ordine di rimuovere il blocco stradale con la forza;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti dei responsabili di un episodio che evoca tristi memorie, qualora risultino fondate le denunce formulate dalla stampa, anche nazionale, e dalla televisione di Stato.

(3-00415)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GAROFALO, ALBERTI, TRIPODI, MESORACA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere:

se sia a conoscenza della notizia riportata dai giornali circa la truffa che sarebbe stata consumata nel comune di Badolato (Catanzaro) a danno di molti cittadini che avevano depositato i loro risparmi in libretti postali presso il locale ufficio postale;

quali siano gli accertamenti finora espletati per ricostruire i meccanismi e l'entità della truffa;

quali provvedimenti si intenda prendere per impedire in futuro il ripetersi di simili azioni a danno di piccoli risparmiatori;

quali iniziative siano state predisposte per risarcire i cittadini del danno subìto;

se si siano registrati episodi simili a quello di Badolato in altre parti d'Italia;

se non si ritenga utile e necessario predisporre particolari misure di vigilanza in quegli uffici postali utilizzati in modo prevalente da anziani emigrati assenti, eccetera, al fine di garantire la sicurezza dei risparmi dei cittadini.

(4-01787)

CORLEONE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che sono ormai molti i casi di difficile applicazione della riforma penitenziaria, anche in relazione alla mancata diramazione del regolamento di attuazione già sollecitato con una precedente interrogazione, cui venne fornita una risposta giudicata dal sottoscritto insoddisfacente e preoccupante per la sua parzialità, e alla quale, peraltro, nonostante le assicurazioni, non c'è stato seguito, benchè siano oramai trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge (che prevedeva un termine di sei mesi), l'interrogazione chiede di sapere:

se risponda al vero la notizia della esistenza di una circolare della direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena che pone gravi limiti alla possibilità dei direttori delle carceri di concedere, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, la possibilità di lavoro esterno;

se il Ministro in indirizzo non intenda revocare una disposizione che non favorisce certamente il clima di positivi rapporti all'interno del carcere e inibisce fortemente le possibilità di reinserimento.

(4-01788)

BERLINGUER. – *Ai Ministri dell'ambiente e della marina mercantile.* – Per sapere:

se siano al corrente del grave stato di degrado ambientale in cui versa la zona di Marina Corricella a Procida, visto il fenomeno della stagnazione delle acque e della putrefazione delle alghe marine;

cosa abbiano fatto o intendano fare per consentire la prosecuzione, la conclusione nei tempi più rapidi e il controllo più accurato dei lavori di escavazione della darsena, considerato che essi risultano sospesi dal 30 aprile 1988 per la scadenza della relativa autorizzazione.

(4-01789)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

se sia al corrente delle notizie di stampa circa diari tenuti dal senatore Francesco Mazzola il quale, a tale proposito, ha dichiarato: «È vero che ho tenuto per dieci anni un diario, ma del tutto personale. Non so neanche che fine abbiano fatto le agende e comunque escludo che ci fosse qualcosa di rilevante sul caso Moro» («Corriere della Sera» del 9 giugno 1988);

se non ritenga che esse possano costituire in qualche modo conferma di quanto pubblicato da «Punto Critico», ossia che il romanzo di fantapolitica «I giorni del diluvio», ispirato alla vicenda del «caso» Moro con una impressionante serie di dati, del quale sembra si stia occupando anche l'autorità giudiziaria, edito da Rusconi, autore l'«Anonimo», sia in realtà stato scritto, secondo quanto sostiene «Punto Critico», dallo stesso senatore Mazzola, come a riguardo si faceva presente nell'interrogazione 4-00797 del 15 dicembre 1987, rimasta priva di risposta.

(4-01790)

FLORINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che l'anno scolastico è terminato fra innumerevoli difficoltà a causa delle note vicende sul contratto della scuola;

che le modalità di lotta attuate dal personale della scuola per la rivendicazione legittima dei propri diritti hanno, di fatto, impedito i colloqui con le famiglie ed il normale svolgimento delle operazioni di scrutinio del primo quadrimestre, con grave danno per gli allievi che, non avendo avuto valutazione, non sono riusciti ad avere cognizione delle eventuali carenze nel profitto;

che in rapporto a tale situazione il Movimento sociale italiano-Destra nazionale fin dall'aprile scorso aveva chiesto, attraverso alcune interrogazioni ed una mozione, di conoscere gli intendimenti del Ministro soprattutto in rapporto al danno, facilmente immaginabile, che sarebbe derivato agli studenti ed alle famiglie;

che il cosiddetto «decreto salvapagelle» ha salvato solo l'aspetto formale di una vicenda assurdamente protrattasi fino alla fine dell'anno scolastico;

che le numerose bocciature e il rinvio a settembre per gli esami di riparazione non trovano giustificazione nel quadro dello svolgimento quanto mai anomalo dell'intero anno scolastico, che ha generato incertezze e causato demotivazione negli studenti;

che a seguito di tutto ciò già in alcune regioni, come la Lombardia e la Campania, le famiglie si sono rivolte al TAR per ottenere giustizia,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire con provvedimenti d'urgenza ai seguenti fini:

a) predisporre servizi di assistenza scolastica gratuita a cura dei singoli provveditorati, utilizzando personale precario in attesa di immissione in ruolo per sostenere nella preparazione gli studenti che dovranno affrontare le prove di appello a settembre, in modo da alleviare il disagio economico delle famiglie;

b) risolvere il problema delle bocciature cui si è impropriamente giunti, eventualmente consentendo agli alunni bocciati di sostenere esami di riparazione a settembre.

(4-01791)

LIBERTINI, VISCONTI, SENESI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per conoscere:

se sia vero – in caso affermativo, per quale motivo – che sono state concesse autorizzazioni di traffico alla compagnia charter Tower Air che ha sostituito i voli Alitalia da Roma per New York, cancellati a causa di uno sciopero dei piloti;

se il Ministro in indirizzo intenda fornire una precisa risposta in merito ai seguenti punti:

1) quali garanzie di sicurezza abbia una compagnia come la Tower Air, non affiliata alla IATA e sotto accusa negli Stati Uniti per carenze nella manutenzione, soprattutto alla luce del grido di allarme sulla sicurezza lanciato dallo stesso presidente dell'Alitalia Nordio;

2) come debba essere giudicato il comportamento di una compagnia che esercita le autorizzazioni di servizio con un rapporto ormai costante di conflittualità con i dipendenti e che ricorre a forme di crumiraggio, anche quando le agitazioni rispettano il codice di autoregolamentazione degli scioperi;

3) quale ragione vi sia stata di ricorrere alla Tower Air, dal momento che sulla rotta Roma - New York le esigenze dell'utenza possono essere soddisfatte da compagnie che offrono ogni garanzia di regolare servizio, come Pan-Am o TWA;

4) quale rapporto vi sia tra il prezzo dei biglietti aerei ed i costi straordinari sopportati dall'Alitalia per le sue operazioni antisciopero.

(4-01792)

PECCHIOLI, BISSO, BERLINGUER, BOFFA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per sapere cosa intenda fare ai seguenti fini:

1) risolvere la controversia apertasi con le autorità nigeriane, recuperando d'urgenza, anche con l'invio immediato di un'altra nave, i materiali inquinanti esportati in quel paese;

2) ottenere che nel frattempo l'equipaggio della nave «Piave» possa subito rientrare in Italia;

3) sottoporre a rigorosi controlli le esportazioni di materiali inquinanti verso l'estero, specie verso paesi in via di sviluppo, e impedirle quando manchi l'assenso delle autorità dei paesi destinatari o risulti che essi siano privi di adeguati impianti di smaltimento.

(4-01793)

VISCA. – *Al Ministro dei trasporti.* – Considerato:

che l'ente Ferrovie dello Stato ha avviato un processo di modernizzazione degli impianti ferroviari, che dovrebbe condurre alla riduzione degli attuali organici di personale per la meccanizzazione di taluni servizi;

che sui percorsi ferroviari del Piemonte questo processo di modernizzazione è già concretamente partito, ma senza che siano stati resi noti gli effetti sulle attuali dotazioni di personale,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i progetti per la linea San Giuseppe di Cairo-Alessandria, soprattutto per quanto concerne l'utilizzo del personale;

se sia previsto un potenziamento dei servizi e del personale della stazione di Acqui Terme, visto il carattere turistico dei flussi di traffico che interessano tale località.

(4-01794)

MANCIA. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Premesso:

che da notizie apparse sulla stampa in questi giorni risulta che il Ministero dell'interno ha improvvisamente revocato la concessione speciale che consentiva l'espatrio con la sola carta di identità per coloro che si recavano in Jugoslavia via mare;

che la decisione presa, al di là delle motivazioni che possono averla determinata, cade nel momento peggiore, quando cioè molti spostamenti erano già stati programmati e prenotati e quando, comunque, maggiore è il movimento turistico e più inteso il carico di lavoro degli uffici al rilascio di passaporti,

l'interrogante, alla luce di queste elementari considerazioni, chiede di conoscere:

a) se siano stati adeguatamente valutati i danni economici e organizzativi che, a seguito della decisione assunta, ricadranno sugli operatori economici e sui turisti interessati agli spostamenti in questione;

b) se il Governo non ritenga di dover prendere in considerazione l'opportunità di sospendere temporaneamente il provvedimento;

c) quali misure saranno adottate, qualora non si rendesse possibile la richiesta di sospensione, per consentire il tempestivo disbrigo delle pratiche per il rilascio del passaporto a coloro che debbano recarsi in Jugoslavia via mare nei prossimi mesi estivi.

(4-01795)

PEZZULLO. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Per sapere:

se siano a conoscenza del grave disagio cui vengono sottoposti i cittadini libici negli aeroporti di entrata in Italia;

cosa intendano fare per eliminare l'inconveniente segnalato, considerato che, al loro ingresso in Italia, i suddetti cittadini sono già in possesso di regolare visto di entrata, rilasciato dal nostro consolato generale di Tripoli o Bengasi, dopo accurati controlli; inoltre i nuovi svariati e meticolosi controlli da parte della polizia di frontiera all'ingresso in Italia dei cittadini libici nella maggior parte dei casi comportano defatiganti e prolungate attese, che risultano particolarmente pesanti soprattutto quando si tratta di donne, bambini ed anziani che vengono in Italia per motivi di cura.

(4-01796)

ARGAN, CHIAROMONTE, POLLINI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – In relazione all'avvenuta concessione del prestito a Seul, in occasioni delle olimpiadi, del grande «Frontone di Telamone», conservato a Orbetello, trattandosi di una concessione assai pericolosa a causa della fragilità della scultura, che è in terracotta, gli interroganti chiedono di sapere quali garanzie abbia avuto il Ministro in indirizzo circa l'esposizione dell'opera al chiuso, in un luogo protetto e climatizzato, e la vigilanza di tecnici specializzati italiani per tutta la durata dell'esposizione, onde fronteggiare le inevitabili conseguenze del cambiamento delle condizioni ambientali: ancora una volta si deve con rammarico constatare la tendenza del Ministro a dare per scopi di pura rappresentanza la concessione in prestito di opere d'arte di grande importanza, di cui invece dovrebbe meglio curare la conservazione e l'esposizione in patria.

(4-01797)

FILETTI. – *Al Ministro della difesa.* – Ritenuto:

che l'appuntato dei carabinieri in congedo, Stagnitta Rosario, nato a Castiglione di Sicilia (Catania) il 19 marzo 1925 e residente a Mascali, piazza Duomo 34, sin dal 15 marzo 1975 ha presentato domanda per il riconoscimento di pensione privilegiata ordinaria;

che, come da comunicazione trasmessa all'interessato dal direttore generale delle pensioni presso il Ministero della difesa in data 17 maggio 1988, per la definizione della pratica predetta si è in attesa che il comando del distretto militare di Catania, che si dice opportunamente interessato sin dal 22 febbraio 1988, restituisca la suddetta domanda completa degli estremi di assunzione a protocollo;

che l'interessato, recatosi presso tale distretto, ha avuto la sgradita sorpresa di apprendere che nessuna richiesta è stata fatta o è pervenuta al distretto medesimo in ordine alla restituzione della domanda in questione;

che è deprecabile che lo Stagnitta, pur essendo decorsi oltre tredici anni, non abbia tuttora conseguito il riconoscimento di un suo innegabile diritto, con la conseguente corresponsione della pensione a lui spettante,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le effettive ragioni per le quali non è stata ancora definita la pratica di pensione privilegiata ordinaria in favore del carabiniere in congedo Stagnitta Rosario (posizione n. 310712);

se e quali provvedimenti si intenda adottare per assicurare il non più ritardabile espletamento della pratica stessa.

(4-01798)

SARTORI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che a seguito della sospensione dei lavori nel cantiere della ex costruenda centrale nucleare di Montalto di Castro (Viterbo) migliaia di lavoratori sono stati sospesi e posti in cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi territoriale, il cui provvedimento del CIPE scade il 7 agosto 1988;

che ci sono grandi preoccupazioni in merito ad un eventuale mancato rinnovo di questo provvedimento, che stanno determinando nel territorio viterbese una grave tensione sociale;

che tale circostanza va ad aggiungersi ad una gravissima situazione occupazionale, che vede più di 15.000 lavoratori iscritti negli uffici di collocamento, su una popolazione residente di 240.000 persone circa;

che nella provincia di Viterbo si aspetta da decenni l'inizio dei lavori di opere importanti, che potrebbero rilanciare lo sviluppo di questa provincia e riutilizzare la manodopera cassa-integrata e disoccupata;

che il precedente Presidente del Consiglio si era impegnato ad aprire un tavolo di confronto alla Presidenza del Consiglio, utilizzando il lavoro svolto da una commissione che ha lavorato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima con il sottosegretario Santuz e poi con il ministro Battaglia,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda prendere per rispondere a questa gravissima situazione sociale, e, in particolare, in merito ai seguenti punti:

1) prosecuzione della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi territoriale;

2) apertura del confronto sull'emergenza occupazionale nel viterbese;

3) riconversione dell'impianto dell'ex centrale nucleare di Montalto.

(4-01799)

SARTORI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che è fortissima la preoccupazione dei lavoratori viterbesi che, a seguito dei recenti provvedimenti del Governo in merito alla sospensione dei lavori nel cantiere della centrale nucleare di Montalto di Castro, sono stati posti in cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi territoriale;

che il provvedimento scadrà il 7 agosto 1988, con evidente preoccupazione da parte dei lavoratori e delle amministrazioni locali in merito ad un suo mancato rinnovo;

che il Governo si era impegnato ad aprire un tavolo di confronto alla Presidenza del Consiglio sui problemi posti dai sindacati, dalle forze politiche e dalle amministrazioni locali del viterbese,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda prendere affinchè ci sia una prosecuzione di questo importante ammortizzatore sociale, in attesa di dar corso alla riconversione dell'impianto e al riutilizzo della manodopera in opere già indicate dal provvedimento in scadenza e oggetto delle richieste sindacali presentate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, successivamente, all'ex presidente del Consiglio Goria;

quando il Governo intenda dar corso all'impegno preso con la piattaforma «Alto Lazio», che prevede un riutilizzo della manodopera espulsa dal cantiere di Montalto in opere che il viterbese aspetta da anni: Cassia - Trasversale - autostrada Civitavecchia-Livorno, Centro intermodale di Orte, ospedale di Viterbo, Centro nazionale protezione civile, beni culturali, agricoltura, eccetera, viste anche le tensioni sociali vissute a Montalto di Castro dal 21 al 25 marzo 1988 che portarono agli impegni suddetti. Una mancata soluzione dei problemi sopra esposti rischierebbe infatti di far rivivere, acutizzate, tali situazioni.

(4-01800)

POLLICE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso che il fonogramma della direzione centrale del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), protocollo n. 1385839 del 24 aprile 1987, preannunciava la pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, secondo supplemento al n. 9 del 1° maggio 1987, del bando di concorso interno per titoli professionali per la nomina alla qualifica funzionale di dirigente di esercizio (sesta categoria), con le modalità previste dal decreto ministeriale 30 aprile 1983, n. 49867, e, in base al decreto ministeriale del 19 gennaio 1987, n. 53462, che stabiliva il numero totale dei posti conferibili, corrispondenti a 501, a decorrere dal 1° gennaio 1982 al 1° gennaio 1986;

considerato che la procedura del succitato concorso interno per titoli professionali non è stata ancora ultimata;

viste le procedure precedentemente disposte e relative al concorso interno per titoli professionali alla nomina nelle qualifiche funzionali di revisore capo (decreto ministeriale n. 51782 del 16 maggio 1985), e di revisore tecnico capo (decreto ministeriale n. 51783 del 16 maggio 1985), che inizialmente stabilivano i soli posti disponibili a decorrere dal 1° gennaio 1982 alla data del 1° gennaio 1984;

rilevato che il suindicato bando fu soggetto ai decreti ministeriali nn. 52397 e 52394 del 12 febbraio 1986 (posti conferibili alla data del 1° gennaio 1985 e 1986), recepiti dal decreto ministeriale n. 52912 del 21 giugno 1986, recante le modifiche a tali bandi di concorso, che stabiliva la riapertura dei termini per i posti resisi vacanti nell'organico dell'ASST,

l'interrogante chiede di sapere:

se non sia legittima la richiesta della riapertura dei termini per la presentazione delle domande al «concorso relativo al bando stabilito con decreto ministeriale n. 53462 del 19 gennaio 1987», onde poter conferire anche i 227 posti resisi disponibili alla data del 1° gennaio 1988 per la nomina alla qualifica funzionale a dirigente d'esercizio;

se esistano giustificate ragioni che ritardino il definitivo espletamento dei suddetti concorsi e se la mancata decretazione non sia lesiva, sotto l'aspetto economico e quello giuridico, dei diritti dei singoli vincitori dei concorsi in questione.

(4-01801)

SCEVAROLLI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che con decreto ministeriale del 18 giugno 1957 è stata istituita la commissione ministeriale per l'esercizio della regolazione dei livelli delle acque del lago di Garda;

che con la legge della regione Lombardia n. 47 del 1984 è stato istituito il «Parco naturale del Mincio» e che, pertanto, negli schemi di attuale distribuzione delle acque in uscita dal lago di Garda devono essere tenute in giusta considerazione le esigenze e gli interessi di tale nuovo ente;

che fin dalla istituzione degli organi direttivi del Parco, il problema della qualità e della quantità delle acque del Mincio è stato oggetto di grande attenzione, considerandosi obiettivo prioritario la loro salvaguardia e che, a tal fine, si è provveduto ad istituire un'apposita commissione scientifica;

preso atto che nessun ente territoriale mantovano (pur scorrendo il fiume Mincio per il 90 per cento del suo corso in provincia di Mantova) è stato finora incluso nella commissione ministeriale sopra citata,

l'interrogante chiede di conoscere per quali motivi la richiesta dell'ente «Parco naturale del Mincio» di essere rappresentato nella commissione ministeriale per l'esercizio della regolazione dei livelli delle acque del lago di Garda sia stata finora disattesa.

(4-01802)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che l'esigenza prioritaria della politica di Governo è il risanamento del bilancio e la riduzione della spesa pubblica;

che le manovre economiche finora varate a tale scopo incidono solo sui soggetti economicamente più deboli della società (disoccupati, pensionati, invalidi e handicappati);

che i pubblici servizi sono oggetto di lamentele per la eccessiva burocratizzazione e la farraginosità delle procedure da essi adottate,

l'interrogante chiede di sapere:

quale opinione possa trarsi dal risultato di accordi che favoriscono la lievitazione della spesa corrente per prestazioni straordinarie (si veda il fonogramma dell'ASST - ispettorato prima zona, protocollo n. 3063786 del 31 marzo 1988), in violazione dell'accordo intercompartimentale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, articolo 9 e dello stesso articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, la cui applicazione sanciva la riduzione di due terzi dei precedenti massimali annui, relativi ai capitoli di spesa 104 e 126 per prestazioni straordinarie, da effettuarsi solamente in casi di imprevedibili ed eccezionali esigenze di servizio e non più inseribili nella programmazione del lavoro ordinario. In merito si fa presente che la circolare n. 112 dell'aprile 1979, relativa alla disciplina delle prestazioni straordinarie,

stabiliva un congruo «stacco» di 30 minuti fra la prestazione ordinaria e quella straordinaria e l'uniformità, relativamente all'ora d'inizio delle prestazioni straordinarie, a livello di ogni singolo ispettorato di zona dell'ASST. Con fonogramma dello stesso ispettorato prima zona dell'ASST di Milano, protocollo n. 1065642 del 24 maggio 1988, avente per oggetto: «Interruzione fine lavoro ordinario et inizio prestazione straordinaria», contraddittoriamente viene abrogato il precedente ordine di servizio, protocollo n. 1064487 del 19 maggio 1988; questi atti, firmati dal medesimo capo dell'ispettorato prima zona dell'ASST di Milano a seguito delle rimostranze avanzate dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, affossano la «speciale normativa cautelativa sul lavoro straordinario», nonostante la già dichiarata conferma della giustezza applicativa, ribadita e disposta dalla direzione centrale del personale dell'ASST di Roma in osservanza delle disposizioni di legge;

come possa giustificarsi la mancata attuazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, che regola la fruizione dei «permessi e ritardi». Tale normativa, nonostante la circolare dispositiva n. 132 del 5 maggio 1988, a firma dello stesso Ministro, non ha tuttora una corretta ed uniforme attuazione presso i vari uffici periferici della prima zona dell'ASST di Milano e Torino (stazioni telefoniche ed uffici interurbani di Milano e Torino), ad eccezione della sola sede dello stesso ispettorato prima zona dell'ASST, sito in via Principe Amedeo 5 a Milano, con decorrenza dal 1° giugno 1988, dove però si persiste a mantenere inutilizzata la strumentazione elettronica per il controllo e la gestione del personale, già predisposta dall'agosto del 1984 in conformità alla circolare del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica dell'11 gennaio 1985, n. 33 10.1/EC 20193;

se non si intenda disporre opportuni accertamenti in materia di «congedi straordinari» concessi e goduti senza adeguata documentazione giustificativa o addirittura per motivi la cui «gravità» risulta quanto meno discutibile, quali l'assistenza a familiari maggiorenni ed autosufficienti, che arrecano danno e nocumento alla pubblica amministrazione, nonchè clientelismo per le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'ASST - ispettorato prima zona - Milano;

se corrisponda al vero che i membri della segreteria e del direttivo della UIL-TeS fruiscono di «permessi sindacali» distribuiti mediamente su 20 dei 25 giorni lavorativi mensili, riscontrabili negli appositi modelli 75 delle presenze giornaliere, conservati presso l'ispettorato prima zona e presso l'ufficio interurbano di Milano;

quale opinione possa trarsi dal risultato del «gruppo di lavoro» costituito presso l'ASST - ispettorato prima zona - Milano, ai fini della corresponsione della maggiorazione del «premio industriale» ai revisori coordinatori, con provvedimento protocollo n. 1057231 del 20 aprile 1988, risultato in cui sono previste esclusivamente tutte le situazioni esistenti come delle eccezioni alla regola, allo scopo di attribuire indiscriminatamente la maggiorazione del premio succitato;

se non si ritenga di dover autorevolmente intervenire per porre termine alla «scandalosa» gestione di detto ispettorato, fatto presente che il termine «scandalosa» è chiaramente eufemistico, come provano le decine di interrogazioni dallo stesso presentate, alle quali non è conseguito alcun

intervento, se non della magistratura penale, e alle quali sono state date risposte incomplete, incongruenti, inveritiere o addirittura addomesticate e di puro comodo al limite del ridicolo;

quali provvedimenti amministrativi e disciplinari si intenda prendere nei confronti dei responsabili dell'ispettorato prima zona dell'ASST di Milano, qualora vengano accertarte le situazioni rappresentate.

(4-01803)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

se risponda al vero quanto affermato dal professor Franco Molfese su «Punto Critico» del 27 giugno 1988 circa il fatto che negli uffici storici dell'esercito sono custoditi 140 grossi *dossier* sul brigantaggio nel Mezzogiorno (tali *dossier* vennero descritti dal generale Cesari), che sono rimasti inaccessibili agli storici, pur trattandosi di fondi risalenti a 120 anni fa;

se esista un «segreto dei militari», un vero e proprio «diniego della verità» su questi fondi, oppure se siano immediatamente disponibili agli studiosi senza riserva alcuna;

quando verrà messa in atto la legge del 1963 sugli archivi di Stato che stabilisce l'obbligo, anche per gli archivi militari, di versare ai competenti archivi statali tutti i documenti più vecchi di 40 anni dalla loro compilazione.

(4-01804)

POLLICE. – *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'interrogante il 2 giugno 1988 ha presentato l'interrogazione 4-01025;

che a circa quattro mesi di distanza non si conoscono le azioni e le iniziative intraprese dai Ministri competenti;

che il mondo del lavoro della penisola sorrentina e le organizzazioni democratiche sono spettatori inermi di continue violazioni della legge;

che è incomprensibile e inspiegabile il motivo della non avvenuta rimozione dall'incarico del brigadiere Vacchiano, di fronte a precisi fatti esposti e a conoscenza anche degli organi inquirenti;

che lo stesso brigadiere Vacchiano, sentendosi «protetto», continua ad operare attivando la giustizia e le indagini di polizia giudiziaria in modo del tutto discutibile e criticabile;

che a riprova di quanto l'interrogante espone si riportano alcuni passi di una denuncia presentata dal lavoratore stagionale Galano Giuseppe alla locale pretura di Sorrento il 9 giugno 1988:

«Il lunedì 6 giugno 1988 il sottoscritto veniva convocato alla stazione dei carabinieri di Sorrento ed interrogato dal brigadiere Vacchiano. Nessun rapporto o verbale è stato scritto. Il brigadiere mi disse di smetterla di minacciare di mettere bombe, eccetera, a che il sottoscritto gli rispose che stava rivendicando i propri diritti e le offese subite e che per tale motivo si era rivolto al sindacato. A questo punto il brigadiere Vacchiano disse che il sindacato bisognava toglierlo di mezzo e di smetterla»;

che è risaputa l'amicizia che intercorre tra il brigadiere Vacchiano e la potente famiglia dei Giglio;

che anche altri senatori hanno da tempo richiesto autorevoli e urgenti

interventi per la cessazione di tutti gli abusi che si perpetuano da chicchessia,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano stati e quali siano i provvedimenti attivati, le procedure in corso e le ispezioni ministeriali avviate.

(4-01805)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

se risponda al vero che il più elevato comando della Marina militare nello Ionio e nel basso Adriatico (con rango equiparato a quello di prefetto) verrebbe ad essere affidato all'ammiraglio di squadra Antonio Geraci (il cui nome figura nelle liste della P2 ed è stato oggetto della inchiesta del generale Monastra), e ciò in totale contrasto con le affermazioni rese al Senato dal sottosegretario per la difesa, onorevole Pavan, secondo cui al personale militare risultato in qualche modo collegato con le liste di Gelli non sarebbero stati affidati incarichi di rilievo;

se tale episodio sia da mettersi in relazione al ritorno in Italia di Gelli, in piena attività di servizio.

(4-01806)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per sapere se è al corrente che dal giorno 16 al 22 giugno 1988 l'Alitalia ha fatto operare sulle direttrici New York-Roma-New York un aeromobile Boing 747 della Tower Air, compagnia *charter* statunitense, con frequenza giornaliera, e che il giorno 22 giugno l'Alitalia ha utilizzato i vettori charter Tea (belga), Aeromarittime (francese) e Amber (inglese) per effettuare alcuni collegamenti fra Milano e Bruxelles, Milano e Parigi, Milano e Londra, aereolinee che, a detta dello stesso presidente Umberto Nordio, sono annoverate tra quelle che non garantiscono la sicurezza dei voli.

Inoltre la stessa compagnia di bandiera ha stipulato un accordo commerciale con la United Aerlines, vettore aereo che risulta il più multato della FAA (Federal aviation administration), l'amministrazione dell'aviazione civile americana, per irregolarità nelle procedure di manutenzione degli aeromobili: tali azioni quindi, di chiaro intento antisindacale ed effettuate in spregio alla offerta di collaborazione dei piloti e contro la sicurezza del volo, hanno causato uno sciopero spontaneo di tre ore, dalle 17.00 alle 20.00 del 16 giugno, alimentando ulteriormente ed apertamente i già lacerati rapporti fra piloti ed Alitalia.

L'interrogante chiede infine di sapere se tali contraddizioni, espresse da così eminente fonte, insieme con i recenti comportamenti che l'Alitalia ha assunto durante la trattativa con il personale di terra, non dimostrino la completa anarchia gestionale e non svelino la strumentalizzazione nascosta nelle dichiarazioni del presidente Nordio a favore della sicurezza aerea: non si vede infatti alcuna logica nelle allarmanti dichiarazioni sui pericoli della *deregulation* e a favore del mantenimento di un elevato *standard* di sicurezza a garanzia degli utenti, con l'utilizzo di tali vettori stranieri.

(4-01807)

MANTICA. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e della difesa.* – Premesso:

che esiste a Milano, con sede in via Curtatone 12, un istituto

aeronautico denominato «Lindberg flying school», che organizza corsi per piloti e navigatori;

che tale istituto, pur dichiarando dal 1984 di essere «parificato», tanto che tale dizione risulta nella ragione sociale dello stesso, ha avuto il riconoscimento legale della quinta classe piloti e della quinta classe navigatori dal Ministero della pubblica istruzione solo nella prima decade del giugno 1988;

che contro tale istituto sono state sporte diverse denunce penali da parte dei genitori degli allievi per mancato rispetto degli accordi contrattuali;

che per ben due volte gli ispettori del Ministero della pubblica istruzione hanno negato la parifica negli anni 1986-1987;

che nulla è intervenuto nell'ultimo periodo per modificare le condizioni igienico-sanitarie e di prevenzione degli infortuni, come richiesto dagli ispettori del Ministero,

l'interrogante chiede di sapere:

a) per quali motivazioni sia stata riconosciuta la parifica dei corsi nella prima decade del giugno 1988 da parte del Ministero della pubblica istruzione, smentendo nei fatti le precedenti ispezioni ministeriali;

b) se risulti che la gran parte dei docenti non è abilitata all'insegnamento;

c) se risulti che del corpo docente farebbe parte personale militare in servizio permanente effettivo;

d) se il Ministero della difesa abbia concesso a tale personale le regolari autorizzazioni ad assentarsi dal servizio e per quali motivi;

e) se risulti che alti ufficiali dell'aeronautica in quiescenza svolgono non solo funzioni di insegnamento, ma anche di gestione operativa dell'istituto stesso;

f) se risulti che la regione Lombardia contribuisce al funzionamento dell'istituto , utilizzando anche fondi CEE e se essa abbia mai informato il Ministero della pubblica istruzione del fatto che nella scuola hanno esercitato funzioni di insegnamento persone arrestate per truffa e sostituzione di persona, e inoltre che la polizia giudiziaria ha svolto indagini per più giorni, al fine di accertare la regolarità di passaggi di alunni fra scuole diverse dello stesso gestore, tanto che agli alunni della maturità 1985-86 furono dichiarati dall'istituto statale «F. Baracca» di Forlì «maturi con riserva»;

g) se non si ritenga opportuno sospendere il riconoscimento legale e la parificazione dell'istituto, per evitare che continui una equivoca situazione, con grave pregiudizio psicologico dei giovani e gravi danni economici per le famiglie degli stessi (si fa notare che ai ripetenti viene concesso lo sconto del 50 per cento sulla tassa di iscrizione purché continuino a frequentare l'istituto);

h) se non si ritenga opportuno istituire una commissione ispettiva ministeriale che indaghi sui comportamenti finora tenuti dal proprietario della scuola, signor Anselmo Giuseppe, dal provveditore agli studi di Milano e dall'assessore all'istruzione della regione Lombardia, sentendo come testi sia i genitori che hanno in diverse occasioni e per diversi motivi sporto denuncia nei confronti dell'istituto, sia i docenti che in numero sempre maggiore e con un *turn over* elevatissimo hanno lasciato anche quest'anno l'insegnamento;

i) se non sia necessario che i risultati di tale indagine vengano riferiti alla commissione Istruzione pubblica, onde accertare la reale situazione dell'istituto «Lindberg» che, fino a prova contraria, si colloca anch'esso nel quadro del malcostume della gestione dei fondi pubblici per la formazione professionale, come ampiamente risulta dalla cronaca giudiziaria di questi tempi. (4-01808)

MERIGGI, SERRI, DIONISI, ZUFFA. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che circolano da tempo dei *depliants* con l'intestazione: «Piano infanzia: una iniziativa del Ministero della sanità», concernenti la rosolia ed i consultori familiari e recanti le firme congiunte, l'uno del Ministero della sanità e del Movimento per la vita, l'altro del Ministero della sanità e del Centro femminile italiano;

che richieste di finanziamenti e di aiuti da parte di altre associazioni e movimenti democratici impegnati a sviluppare e potenziare campagne di educazione sanitaria e di prevenzione delle malattie non hanno trovato uguale attenzione e sensibilità presso gli organi del Ministero;

considerato che tale atteggiamento, oltre che discriminatorio nei confronti di associazioni che esprimono scelte ideologiche diverse da quelle del titolare del Dicastero, appare ancorato alle più viete logiche clientelari,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le finalità e i costi di queste campagne;

quali di esse siano state attuate e quali siano eventualmente in programma;

quali siano le forme di finanziamento delle campagne stesse e quali gli accordi intercorsi tra il Ministero della sanità e le associazioni firmatarie:

quali siano, eventualmente, oltre a quelle già citate, le associazioni *partners* del Ministero in queste campagne;

con quali criteri siano state scelte tali associazioni;

chi provveda alla diffusione degli stessi *depliants*, in quali luoghi, con quali costi e a carico di chi.

(4-01809)

NEBBIA. – *Al Ministro dell'ambiente*. – Premesso:

che il «Canale reale», un corso d'acqua della provincia di Brindisi che compare in superficie a Villa Castelli, scorre vicino a Francavilla Fontana, Latiano e Mesagne e raggiunge il mare nella zona umida di Torre Guaceto, presenta particolare interesse idrogeologico ed ecologico, essendo uno dei pochi corsi d'acqua superficiali del Salento;

che il «Canale reale» presenta anche grande interesse storico, oltre che naturalistico, in quanto è citato da Plinio, è ricordato da molti storici, per secoli è stato navigabile alla foce e ancora in decenni recenti assumeva importanza paesaggistica e ricreativa oltre a fornire acqua per l'irrigazione, come ha ricordato, fra gli altri, Gianni Cannacire nel numero del gennaio 1988 del periodico di Francavilla Fontana «La città»;

che da anni il «Canale reale» è diventato ricettacolo delle fogne delle città, degli ospedali e delle case sparse, oltre che dei liquami prodotti da allevamenti di bestiame e da attività produttive fra cui, durante la campagna olearia, molti frantoi che, direttamente o indirettamente, vi versano

abusivamente le acque di vegetazione, altamente inquinanti, che si formano durante la spremitura delle olive;

che questo gravissimo inquinamento, che si estende in tutto il corso del «Canale reale», è pregiudizievole anche per le mefitiche esalazioni che rendono l'aria irrespirabile, per la salute degli abitanti delle vicinanze, fra cui i degenti e il personale del vicinissimo ospedale di Francavilla e dell'ospedale psichiatrico di Latiano, ed è fonte di disturbi, parassiti e cattivi odori per decine di migliaia di persone;

che tale inquinamento impedisce l'uso dell'acqua per l'irrigazione e, nei casi in cui i contadini irrighino abusivamente le colture con l'acqua del «Canale reale», viene posta in grave pericolo la salute dei consumatori;

che l'inquinamento compromette gli equilibri del delicato sistema idrico superficiale e sotterraneo della zona umida di Torre Guaceto, dotata di altissimo valore naturalistico, tanto che è compresa fra le zone umide italiane protette dalla convenzione internazionale di Ramsar;

che le rive del «Canale reale» sono abbandonate e infestate da canne e sono usate come discarica e deposito di rifiuti, benché rientrino nella zona di rispetto prevista dalla cosiddetta «legge Galasso»: esse potrebbero, se bonificate, diventare infatti un importante spazio naturalistico e ricreativo lungo decine di chilometri;

che la «gestione» – per così dire – del «Canale reale» rientra nelle competenze del Consorzio per la bonifica dell'Arneo, che finora è stato assente nella difesa delle acque, non ha mai proceduto ad analisi della qualità dell'acqua o al censimento degli scarichi inquinanti e si è limitato a qualche inopportuna cementificazione del fondo del Canale;

che la federazione di Brindisi del Partito comunista italiano ha lanciato, in collaborazione con associazioni ambientalistiche, gruppi di cittadini, radio e televisioni locali, la campagna «Salviamo il Canale reale» al fine di mobilitare l'opinione pubblica e ottenere dal Governo e dagli amministratori locali concrete iniziative per impedire che gli scarichi inquinanti raggiungano il «Canale reale», per restituire alle acque del Canale una qualità decente, nel rispetto della salute delle popolazioni, per aumentare la disponibilità di acque per le campagne, per restituire all'uso pubblico e a fini ricreativi le rive del Canale e per salvare la zona umida di Torre Guaceto, in nome del valore naturalistico della zona e anche nell'interesse del turismo, che può essere compromesso dalla immissione delle acque altamente inquinate del Canale nel mare, destinato alla balneazione;

che la stessa federazione provinciale di Brindisi del Partito comunista italiano ha chiesto una ristrutturazione del Consorzio per la bonifica dell'Arneo e la costituzione di un consorzio di bonifica per la gestione e la difesa delle acque superficiali del brindisino, fra cui appunto quelle del «Canale reale», senza ottenere finora alcun successo;

che il problema del «Canale reale» non riguarda soltanto la provincia di Brindisi o la Puglia, ma è uno scandalo ecologico di rilevanza nazionale, dato che le conseguenze sanitarie dell'inquinamento potrebbero provocare epidemie destinate a colpire decine di migliaia di persone,

l'interrogante chiede di conoscere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda svolgere perché sia condotta una indagine sullo stato delle acque del «Canale reale» e un inventario delle fonti di inquinamento e perché sia

avviata una politica di risanamento comprendente la costruzione di depuratori per le fogne urbane, la difesa contro l'inquinamento dovuto alle acque di vegetazione (argomento su cui è già intervenuto l'interrogante, finora senza ottenere alcuna risposta), la purificazione delle acque del Canale e la difesa della zona umida di Torre Guaceto.

(4-01810)

GAROFALO. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che nell'autunno scorso la Banca d'Italia ha effettuato una ispezione presso la Cassa rurale e artigiana di Cosenza;

che dall'ispezione sono emerse disfunzioni tali da determinare uno stato di «pericolosità» per l'attività della Cassa rurale;

che la Banca d'Italia aveva disposto una serie di misure «minimali» ai fini della sopravvivenza stessa della Rurale»;

che fra le misure ritenute necessarie «per rendere credibile un articolato piano di risanamento» veniva individuato, con priorità, «un radicale ricambio nella composizione degli organi»,

l'interrogante chiede di sapere:

come mai, a distanza di oltre sei mesi, le misure disposte dalla Banca d'Italia siano state applicate solo parzialmente, in particolare per quanto riguarda il ricambio del consiglio di amministrazione;

quali iniziative si intenda prendere per garantire una completa osservanza delle misure disposte dalla Banca d'Italia, in modo da impedire manovre e resistenze tendenti a mantenere lo *status quo* e per avviare il risanamento della Cassa rurale.

(4-01811)

GAROFALO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che, in seguito ad un ennesimo incidente avvenuto nei giorni scorsi all'interno della galleria in prossimità di Camigliatello, sulla superstrada Paola-Crotone, hanno perso la vita due persone che percorrevano la galleria in bicicletta;

che l'incidente mortale si è verificato, ancora una volta, per la mancanza di illuminazione della galleria;

che la galleria stessa è dotata da molto tempo di un impianto di illuminazione che, però, non è mai stato attivato,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno finora impedito all'ANAS di garantire il funzionamento dell'impianto della galleria in questione;

quali direttive si intenda impartire all'ANAS per assicurare l'illuminazione di tutte le gallerie della superstrada Paola-Crotone che, attualmente, ne sono in gran parte sprovviste;

quali siano i motivi che hanno reso ormai permanenti i lavori di ristrutturazione del tratto della autostrada Salerno-Reggio Calabria che va da Piano Lago a Falerna, sottoponendo l'utenza a tempi di percorrenza insopportabili e a gravissimi pericoli, testimoniati da numerosissimi incidenti;

se non si ritenga che lavori di questo tipo debbano essere svolti con il massimo della celerità, anche attivando un lavoro su più turni;

se non si ravvisi nel comportamento dell'ANAS un grave e colpevole

disinteresse nel garantire l'efficienza e la sicurezza del sistema viario calabrese;

se non si ritenga necessario disporre un rigoroso controllo su tutte le attività dell'ANAS relative alle manutenzioni delle arterie stradali di cui sopra, al fine di accertare la trasparenza delle decisioni e di garantire la tempestività e l'efficacia degli interventi di manutenzione.

(4-01812)

LOTTI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che il programma triennale ANAS di interventi per il periodo 1985-1987 prevede nell'area di priorità lo stanziamento di 8 miliardi di lire per la ristrutturazione della strada statale n. 12 da Poggio Rusco ad Ostiglia (Mantova) e nell'area di inseribilità altri 12 miliardi di lire per la realizzazione del secondo lotto di lavori sulla stessa tratta;

che l'ANAS compartimentale di Milano sta procedendo, anche se con ritardo, alla progettazione dell'opera ed è in attesa del parere della regione Lombardia, che a sua volta sta consultando le amministrazioni comunali interessate;

che non dovrebbero insorgere perplessità in ordine al tracciato proposto, che non presenta problemi di rilievo nè sotto l'aspetto urbanistico, nè di impatto ambientale;

che non è perciò comprensibile ogni ulteriore ritardo nella fase di progettazione ed in quelle successive di assegnazione ed esecuzione dei lavori, attesa l'importanza dell'opera relativa ad una strada di interesse europeo ed ora caratterizzata da un pessimo livello di servizio;

che l'apertura dei cantieri si prospetta altresì necessaria ed urgente, in una zona in cui pesante è il ristagno produttivo ed è da tempo presente una diffusa disoccupazione,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda attivare per accelerare la fase di progettazione esecutiva dell'intervento citato;

entro quali tempi il Ministro in indirizzo ritenga possibile procedere all'assegnazione dei lavori;

se gli stanziamenti previsti dal citato programma triennale 1985-1987 siano sufficienti a realizzare l'intera opera e, in caso contrario, con quali altre risorse finanziarie si proponga di provvedere.

(4-01813)

DIANA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che nella *Gazzetta Ufficiale* - quarta serie speciale, n. 34 del 29 aprile 1988, sono stati pubblicati due concorsi, indetti dal Ministero degli affari esteri, il primo per l'assunzione di trenta esperti provenienti da organismi internazionali ed il secondo per l'assunzione di sessanta esperti per l'unità tecnica centrale;

che i vincitori dei predetti concorsi saranno inquadrati su tre livelli, a norma dell'articolo 4 del decreto interministeriale del 27 luglio 1987, pubblicato nel «Bollettino della cooperazione» n. 4 del 3 febbraio 1988;

che dal primo dei tre livelli sono esclusi i laureati in scienze agrarie, mentre la presenza degli agronomi e dei forestali negli altri due livelli è del tutto insignificante;

che rispetto alla formazione specialistica degli ingegneri e degli architetti, gli agronomi e i forestali posseggono una peculiare formazione professionale che li legittima ad assumere posizioni di direzione e coordinamento, nel rispetto del dettato della legge 29 febbraio 1977, n. 49,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi dell'esclusione dei laureati in scienze agrarie e forestali dal primo livello d'inquadramento previsto nei bandi di concorso citati in premessa;

se non si ritenga opportuna una sospensione ed una conseguente adeguata riformulazione dei bandi di concorso che soddisfi le aspettative dei dottori in scienze agrarie e forestali, anche attraverso una loro più adeguata collocazione nei livelli funzionali.

(4-01814)

TRIPODI. – *Ai Ministri della sanità, dell'interno, dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che la popolazione di Reggio Calabria si trova in una condizione di grave apprensione e di forte preoccupazione, non solo per lo stato di emergenza generale in cui vive la città, ma anche per la mancanza di acqua potabile in alcuni quartieri e per il processo di salinizzazione delle risorse idriche che alimentano i consumi domestici delle popolazioni di Reggio Calabria, l'interrogante chiede di sapere:

quali misure saranno predisposte per far fronte all'emergenza attuale, che potrà diventare ancora più grave con l'arrivo del caldo estivo;

se non ritengano urgente intervenire per realizzare misure organiche dirette a risolvere in modo adeguato e definitivo il problema dell'approvvigionamento idrico dell'intera città e della popolazione di Reggio Calabria.

(4-01815)

TRIPODI. – *Al Ministro della marina mercantile e al Ministro senza portafoglio per gli interventi nel Mezzogiorno.* – Per conoscere:

1) le ragioni per cui il dipartimento per il Mezzogiorno, previsto dalla legge n. 64 del 1968 sull'intervento straordinario, intende respingere la proposta della regione Calabria di finanziamenti adeguati per il completamento e il funzionamento polivalente del porto di Gioia Tauro, secondo le indicazioni del piano regolatore approvato dalla giunta regionale;

2) in particolare, le motivazioni che stanno alla base del rifiuto dei necessari finanziamenti per la costruzione dei bacini di carenaggio, per la realizzazione delle darsene dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto e per la funzionalità della banchina, al fine di consentire all'infrastruttura portuale di garantire migliaia di posti lavoro in una zona di drammatica disoccupazione;

3) se a monte della volontà di negare i citati finanziamenti non vi sia un disegno ben preciso di rendere il grande porto di Gioia Tauro una infrastruttura al servizio della mega centrale termoelettrica a carbone che il Governo e l'Enel intendono imporre, a ridosso del porto, contro il pronunciamento negativo delle popolazioni, delle istituzioni locali e della regione Calabria;

4) se non si ritenga invece necessario accogliere la proposta della regione Calabria, sostenuta dalle organizzazioni sindacali e sollecitata dalle

popolazioni, per assicurare il completamento del porto e per renderlo funzionante e capace di assolvere ad un ruolo economico importante, in considerazione della particolare posizione geografica nel Mediterraneo, che non provoca concorrenza con il sistema portuale italiano;

5) se i Ministri interrogati siano a conoscenza che il porto di Gioia Tauro è l'unica possibilità di occupazione rimasta dopo il totale fallimento delle promesse del famoso «pacchetto Colombo».

(4-01816)

TRIPODI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere:

quali provvedimenti intenda mettere in atto per accogliere la legittima protesta dell'amministrazione comunale di Siderno (Reggio Calabria), del corpo dei docenti e degli organi collegiali dell'istituto commerciale «Mercone» per la ingiustificata decisione di istituire una prima classe commerciale, come sezione staccata, nel comune di Locri. La legittimità della protesta scaturisce dal fatto che il centro abitato di Locri e il centro abitato di Siderno si sono di fatto conurbati e quindi si esclude, sotto ogni profilo, l'esigenza di istituire una sezione staccata nel comune di Locri;

se non ritenga opportuno e urgente, anche al fine di placare il malcontento suscitato, sospendere la decisione, in ossequio al pronunciamento delle istituzioni popolari contro lo smembramento dell'istituto commerciale di Siderno.

(4-01817)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00413, dei senatori Bertoldi e Taramelli, sui risultati dell'attività investigativa dei servizi segreti e dei magistrati concernente i recenti attentati terroristici in Alto Adige.

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00411, dei senatori Fabbri e Mora, sugli interventi da attuare in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni scorsi a Langhirano (Parma).